

Prot. 38/2020 INT



TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 24 febbraio 2020

**Ai Magistrati togati e onorari del Tribunale
e degli Uffici del Giudice di Pace
di Imperia e di Sanremo**

Al Procuratore della Repubblica

Al Dirigente Amministrativo del Tribunale

**Ai Direttori Amministrativi del Tribunale
e degli Uffici del Giudice di Pace
di Imperia e di Sanremo**

**Ai Presidente degli Ordini degli
Avvocati di Imperia**

Oggetto: prime misure disposte a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1

In relazione a quanto in oggetto, può accadere che Avvocati e/o parti processuali - attese le prescrizioni che vengono impartite di limitare l'affluenza negli uffici pubblici e gli spostamenti con mezzi pubblici - abbiano difficoltà a partecipare alle udienze.

Data la situazione di eccezionalità, dispongo che i Giudici dovranno considerare giustificati gli Avvocati, le parti processuali, i testimoni e gli ausiliari che non compariranno in udienza.

Ciò fatta eccezione per le “*prestazioni indispensabili in materia penale e in materia civile*”, che vengono individuate come da artt. 4 e 5 del “*Regolamento sulle modalità dell’astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli Avvocati*”, articoli che, per una migliore comprensione, di seguito si riportano:

Articolo 4 (Prestazioni indispensabili in materia penale)

1. L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento: a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni; b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla L. n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

Articolo 5 (Prestazioni indispensabili in materia civile)

1. L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi: a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell'art. 19 D.lgs. n.5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori; b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della l. n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al d.lgs. n. 165/2001; c) a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del r.d. n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni; d) alla dichiarazione o alla revoca

dei fallimenti; e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziari; f) alla materia elettorale.

Si precisa che gli Avvocati dovranno avere cura di comunicare preventivamente al Magistrato o alla Cancelleria di riferimento la loro mancata partecipazione all'udienza.

Tale preventiva comunicazione non si richiede alle parti processuali, ai testimoni ed agli ausiliari.

2

Relativamente alla materia penale, pur avuto presente l'orientamento maggioritario, di segno diverso, della Corte di Cassazione, d'intesa col Presidente della sezione penale ed a modifica del precedente ordine di servizio adottato sul tema, dispongo che siano ritenuti validi gli invii via PEC da parte dei Difensori di qualunque atto, purché sia poi apposto sullo stesso il depositato da parte della Cancelleria.

Il presente provvedimento andrà pubblicato sul sito web del Tribunale ed avrà efficacia sino alla data della sua revoca.

Il Presidente
dott. Eduardo Bracco



Prot. 49/2020/INT



TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 25 febbraio 2020

**Ai Magistrati togati e onorari del Tribunale
e degli Uffici del Giudice di Pace
di Imperia e di Sanremo**

Al Dirigente Amministrativo del Tribunale

**Ai Direttori Amministrativi del Tribunale
e degli Uffici del Giudice di Pace
di Imperia e di Sanremo**

**Ai Presidente degli Ordini degli
Avvocati di Imperia**

Oggetto: comunicazioni nell'ambito del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore Generale di Genova hanno adottato una circolare in data 24 c.m., che Vi ho già trasmesso, che è stata affissa nel Tribunale e che Vi invito a leggere con attenzione.

In detto documento, tra l'altro, nel ricordare che compete al Giudice la disciplina delle udienze, i Capi di Corte segnalano che, al fine di evitare assembramenti, è **possibile limitare l'accesso in aula** alle persone strettamente necessarie e in particolare che il Giudice penale, ai sensi dell'art. 472, terzo comma c.p.p., può disporre che il dibattimento si tenga a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene.

.....

Informo che - come da "*raccomandazioni organizzative ...*" impartite dal Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta in data 22 c.m. - per i "*trasferimenti di detenuti per motivi di giustizia*" sarà cura delle direzioni degli II.PP prendere contatti, anche per le vie brevi, con le AA.GG. competenti per eventuali differimenti.

I difensori e le parti potranno pertanto contattare il giorno prima dell'udienza gli sportelli delle Cancellerie penali (tel. 0183277254 e 251 per il dibattimento; tel. 0183277462 per l'Ufficio GIP).

.....

Per il settore penale, a modifica della comunicazione in data 24 c.m., **quanto ai difensori o alle parti che chiedano il differimento dell'udienza penale in quanto provenienti da aree a rischio** (come identificate nell'ordinanza regionale n. 1/20) o necessitati a viaggiare su mezzi aerei o treni a lunga percorrenza, la richiesta verrà accolta, ma non verrà equiparata a "*impedimento delle parti o dei difensori*" ex art 159 n. 3 c.p., pertanto la sospensione della prescrizione opererà per il tempo del rinvio dell'udienza e potrà essere quindi superiore ai sessanta giorni.

Ciò in quanto non si verte nell'ipotesi di impedimento in senso tecnico, salvo per i soggetti che, per ordinanze regionali o sindacali, abbiano il divieto di abbandonare il comune di residenza.

.....

Si consiglia a Magistrati e Personale di mantenere prudenzialmente la **distanza di sicurezza** rispetto all'utenza.

L'uso di mascherine e guanti, non essendo forniti dall'Ufficio, potrà essere praticato da chi ne dispone personalmente.

E' stata chiesta una **pulizia straordinaria dell'Ufficio**, con disinfezione di scrivanie, maniglie ecc.


.....

Appare opportuno **limitare l'accesso alle Cancellerie** e, di conseguenza, si invitano i Sigg.ri Avvocati a ivi recarsi solo in casi di urgenza, costituiti dalla scadenza dei termini per il deposito di atti o da altre situazioni analoghe.


Si ricorda che quanto al settore penale saranno accettati atti trasmessi via PEC.

Il presente provvedimento andrà pubblicato sul sito web del Tribunale.

Il Presidente della sezione penale
dott.ssa Donatella Aschero



Il Presidente del Tribunale
dott. Eduardo Bracco



Prot. 87/2020 (114)



TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 27 febbraio 2020

**Ai Magistrati togati e onorari del Tribunale
e degli Uffici del Giudice di Pace
di Imperia e di Sanremo**

Al Dirigente Amministrativo del Tribunale

**Ai Direttori Amministrativi del Tribunale
e degli Uffici del Giudice di Pace
di Imperia e di Sanremo**

Al Procuratore della Repubblica di Imperia

**Ai Presidente degli Ordini degli
Avvocati di Imperia**

Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID-19. Sul rinvio delle udienze civili e penali.

In relazione ai provvedimenti adottati nelle date 24 e 25 c.m. relativamente al tema in oggetto (rinvio delle udienze civili e penali), il Tribunale di Imperia si uniforma alle prescrizioni della Corte di Appello di Genova.

Pertanto, nell'ipotesi di differimento dell'udienza, civile o penale, chiesto dagli Avvocati o dalle parti, i Giudici dell'Ufficio dovranno regolarsi come segue.

Difensori o parti che chiedono il differimento dell'udienza civile o penale in quanto:

- 1) provenienti da aree a rischio epidemiologico, per le quali è stato disposto dal Ministero della Salute o da altre Autorità il divieto per la popolazione di allontanarsi.

Il rinvio va obbligatoriamente dato.

Nel penale si verte in tema di "*impedimento delle parti o dei difensori*" ex art 159 n. 3 c.p., pertanto il corso della prescrizione rimane sospeso per sessanta giorni.

- 2) in tutti gli casi (ad esempio Avvocati o parti: provenienti da aree nelle quali si sono sviluppati focolai di COVID-19, senza che vi sia il divieto di abbandonare il comune di residenza; non provenienti da aree a rischio, ma necessitati a viaggiare su mezzi aerei o treni a lunga percorrenza ecc.).

Il difensore indica specificamente le ragioni della richiesta di rinvio, il Giudice le valuta e decide.

Nel penale il Giudice, sentito il P.M., dovrà anche tener conto dell'eventuale scadenza dei termini di custodia cautelare.

Quanto precede è in sostituzione delle disposizioni adottate sul tema coi cit. provvedimenti del 24 e 25 c.m.

Il Presidente del Tribunale
dott. Eduardo Bracco



Prot. 102/2020 (1/15)



TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 5 marzo 2020

Ai Magistrati togati e onorari del Tribunale

Al Dirigente Amministrativo del Tribunale

Ai Direttori Amministrativi del Tribunale

Ai Presidente degli Ordini degli Avvocati di Imperia

Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure per evitare il sovraffollamento nel corridoio dei Giudici civili.

Tutti i mercoledì n. 10 Giudici civili ed il sottoscritto Presidente tengono udienza, avendo i rispettivi uffici uno accanto all'altro (negli altri giorni la situazione è decisamente meno problematica).

Ciò determina un sovraffollamento nel corridoio, assolutamente incompatibile con le prescrizioni che vengono date dalle varie Autorità, per ultimo con riferimento al decreto emesso, nella giornata di ieri, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si impongono provvedimenti, anche sollecitati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ed in particolare si dispone che:

- 1) nelle giornate di mercoledì i Giudici dott. Roberto De Martino e dott.ssa Francesca Siccardi, dovranno tenere udienza nell'aula Trifuoggi, sita a piano terra.**

Si rappresenta che detta aula è la più grande del Tribunale, consente che siano tenute le due udienze in contemporanea e le persone in attesa potranno distribuirsi negli ampi spazi adiacenti.

Qualora l'aula Trifuoggi dovesse occorrere ai Giudici penali per udienze con detenuti in videoconferenza (tra cui direttissime e udienze di convalida di arresti/fermi), i due Giudici civili terranno le loro udienze nell'aula E del Tribunale, anch'essa sita a piano terra.



I due Giudici, interpellati, hanno prestato piena adesione a tale misura, che avrà il sicuro effetto di ridurre notevolmente la criticità in oggetto; ciò in quanto il dott. De Martino e la dott.ssa Siccardi sono Giudici del lavoro e delle locazioni (compresi gli sfratti) e sono numerose le persone che di mercoledì partecipano alle loro udienze;

- 2) **i Giudici, anche modificando gli orari già fissati, dovranno adoperarsi affinché le singole loro udienze siano chiamate in orari diversi**, in modo da evitare che molte persone siano presenti nel corridoio, in attesa per molte ore sin dalle 9 del mattino;
- 3) **gli Avvocati, dovranno adoperarsi affinché i loro assistiti non siano accompagnati da terze persone (accompagnatori, parenti), che non hanno titolo per partecipare all'udienza**; dette persone sarà opportuno che non entrino nel Tribunale;
- 4) **all'esterno dell'ufficio del Giudice, se v'è una situazione di affollamento, anche parziale e limitata, dovrà rimanere in attesa una sola persona per ogni singola causa**, mentre le altre persone dovranno distribuirsi negli ampi spazi adiacenti.

Quando arriva il proprio turno, chi è rimasto in attesa dovrà avvertire quelli che aspettano in posizione defilata ed il Giudice dovrà avere la pazienza di attendere il tempo necessario affinché tutti gli interessati giungano nel suo ufficio.

Il presente provvedimento viene adottato nonostante sia pervenuta notizia dell'astensione degli Avvocati per il periodo dal 6 al 20 c.m., considerato: che l'astensione è facoltativa e di regola comunque l'Avvocato si presenta per comunicarla al magistrato; che numerose sono le *“prestazioni indispensabili in materia penale e in materia civile e nelle altre materie”*, prestazioni che devono essere espletate e che sono individuate dagli artt. 4, 5 e 6 del *“Regolamento sulle modalità dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli Avvocati”*; che, pertanto, ugualmente potrebbero verificarsi situazioni di affollamento, nonostante l'astensione.

Il Presidente del Tribunale
dott. Eduardo Bracco



Prot. 103/220 Mr



TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 6 marzo 2020

Ai Direttori Amministrativi dell'UNEP
e degli Uffici del Giudice di Pace
di Imperia e di Sanremo

Ai Giudici di Pace di Imperia e di Sanremo
(effettivi e GOT in applicazione)

E p.c.,
Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Imperia

Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure per evitare situazioni di sovraffollamento e di contatto.

Ieri mattina ho disposto alcune misure per evitare situazioni di sovraffollamento e di contatto nel Tribunale, in particolar modo nel corridoio ove sono ubicati gli uffici dei Giudici civili.

Non vi ho inviato il provvedimento in quanto specifico per il Tribunale.

Tuttavia, le ragioni che lo hanno ispirato valgono anche per gli uffici in indirizzo e, dunque, voi **Direttori**, al di là delle prescrizioni che vi pervengono e che seguono, dovrete disporre le **opportune misure al fine di evitare che si determinino situazioni di sovraffollamento**, assolutamente incompatibili con le prescrizioni che vengono date dalle varie Autorità, per ultimo con riferimento al decreto emesso, il 4 c.m., dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ciò posto, dispongo che:

- 1) **qualora più Giudici di Pace (effettivi o GOT in applicazione) tengano udienza nello stesso giorno, occorrerà fare in modo che i loro uffici siano distanti**, in modo da separare le parti che sono in attesa;
- 2) **i Giudici di Pace (effettivi o GOT in applicazione), anche modificando gli orari già fissati, dovranno adoperarsi affinché le singole loro udienze siano chiamate in orari diversi**, in modo da evitare che più persone stazionino nel corridoio per molte ore;
- 3) **gli Avvocati, dovranno adoperarsi affinché i loro assistiti non siano accompagnati da terze persone (accompagnatori, parenti), che non hanno titolo per partecipare all'udienza**; dette persone sarà opportuno che non entrino negli uffici in indirizzo;
- 4) **all'esterno dell'ufficio del Giudice di Pace (effettivo o GOT in applicazione), se v'è una situazione di affollamento, anche parziale e limitata, dovrà rimanere in attesa una sola persona per ogni singola causa**, mentre le altre dovranno distribuirsi negli spazi adiacenti. Quando arriva il proprio turno, chi è rimasto in attesa dovrà avvertire quelli che aspettano in posizione defilata ed il Giudice dovrà avere la pazienza di attendere il tempo necessario affinché tutti gli interessati giungano nel suo ufficio.

Il presente provvedimento viene adottato nonostante sia pervenuta notizia dell'astensione degli Avvocati per il periodo da oggi al 20 c.m., considerato: che l'astensione è facoltativa e di regola comunque l'Avvocato si presenta per comunicarla al magistrato; che numerose sono le *"prestazioni indispensabili in materia penale e in materia civile e nelle altre materie"*, prestazioni che devono essere espletate e che sono individuate dagli artt. 4, 5 e 6 del *"Regolamento sulle modalità dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli Avvocati"*; che, pertanto, ugualmente potrebbero verificarsi situazioni di affollamento, nonostante l'astensione.

Il Presidente del Tribunale
dott. Eduardo Bracco



TRIBUNALE DI IMPERIA

SEZIONE PENALE

Prot. 104/2020 IM

Letto il D.P.C.M. DEL 1.3.2020

Letto il D.L. 2.3.2020 N. 9

Visto il D.P.C.M. DEL 4.3.2020

Vista la delibera del CSM in data 5 marzo 2020;

Letto il provvedimento congiunto del Presidente della Corte di Appello di Genova, della Procura generale, del Tribunale, della Procura, del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Genova e della ANM Ligure datato 6 marzo 2020;

Visto in particolare il D.L. 7 marzo 2020;

si dispone:

Dalla data del 9 marzo 2020 in base al disposto del D.L. 7 marzo 2020 tutte le udienze sia camerali che dibattimentali sono rinviate d'ufficio con le eccezioni dei processi ex art. 2 c. 2 lett g).

A tal fine va apposto avviso sul sito del Tribunale, all'ingresso del Tribunale e sulle porte delle aule di udienza.

Gli sportelli della cancelleria del dibattimento e dell'ufficio Gip-Gup avviseranno che le parti e gli utenti riceveranno successivo avviso della data dei rinvii.

Ciascun magistrato, sia del settore dibattimento che dell'ufficio GIP-GUP, provvederà quanto prima a comunicare la data del rinvio alle cancellerie, tenendo

conto del proprio calendario di udienze, scaglionandole per orario, e dichiarando sospesa la prescrizione.

Del rinvio di udienza verrà dato avviso

- Al PM e ai difensori tramite PEC/SNT
- Agli imputati utilizzando per quanto possibile l'art. 157 c. 8 bis c.p.p.
- ai testi tramite il portale del sito del tribunale denominato "progetto testimoni"

A tal fine si invitano fermamente i difensori a far eleggere il domicilio presso il proprio studio e comunque a dare il consenso alle notifiche ex art.157 c. 8 bis c.p.p.

Sono esclusi dal rinvio di ufficio :

- 1) **le udienze di convalida dell'arresto e i giudizi direttissimi;**
- 2) i procedimenti con persona sottoposta a **misura cautelare personale detentiva o misura sicurezza detentiva (Rems) o a misura di prevenzione** per il processo per cui si procede qualora il detenuto, internato, imputato o proposto o i loro difensori lo richiedano espressamente prima della data della udienza;
- 3) **gli incidenti probatori in cui il giudice dichiara la assoluta urgenza**

Quanto alle udienze di **convalida del fermo e dell'arresto** da parte dei Gip l'udienza sarà tenuta nelle aule attrezzate per il collegamento a distanza con le Case Circondariali. L'udienza verrà tenuta a porte chiuse ex art 472 c.p.p.

Qualora venga richiesta l'audizione del detenuto a distanza l'udienza si svolgerà , con l'ausilio di Skype Lync, con obbligo di registrazione, alla presenza dei soli PM, Giudice, Cancelliere, ed eventuali ausiliari/periti. Il difensore potrà scegliere se presenziare in carcere unitamente al proprio assistito a distanza o in aula di udienza ex art 146 disp att c.p.p.

Analogamente si procederà per l'interrogatorio di garanzia e negli altri casi di cui al precedente punto 2).

A tal fine si prega la Direzione delle Carceri di garantire in loco la presenza di un ufficiale di Pg che rediga il verbale a norma dell'art. 136 c.p.p. e art. 146 bis c. 3,4,5 disp. att. C.p.p. Gli orari delle udienze di convalida disposte con questo mezzo andranno pertanto concordati anche con le carceri.

Nel provvedimento in cui si dispone la audizione a distanza il PM/ giudice chiederà espressamente la presenza dell'ufficiale di Pg per la redazione del verbale e la richiesta di indicazione di account.

Il verbale andrà sottoscritto dal pubblico ufficiale che ha redatto l'atto e dalle persone intervenute e trasmesso immediatamente al Giudice via Pec che lo allegherà al verbale di udienza sottoscrivendolo unitamente al cancelliere. Dell'udienza verrà salvata la registrazione su DVD da allegare agli atti.

Quanto ai **processi per direttissima** l'udienza sarà tenuta nella aule attrezzate per il collegamento a distanza.

Qualora detto collegamento venga richiesto dalle forze dell'ordine che hanno operato l'arresto, l'udienza in aula avverrà con l'ausilio di Skype Lync con obbligo di registrazione, alla presenza del PM, Giudice, Cancelliere. Gli operanti e l'arrestato si collegheranno da un medesimo luogo di cui dovrà essere indicato account. Il difensore potrà scegliere se essere presente nell'aula di udienza o nel luogo dell'arrestato.

A tal fine si pregano i commissariati e le stazioni interessate di garantire in loco la presenza di un ufficiale di Pg (che non abbia partecipato alle indagini) che rediga il verbale a norma dell'art. 136 c.p.p. e art. 146 bis c. 3,4,5 disp. att. C.p.p. Il verbale andrà sottoscritto dal pubblico ufficiale che ha redatto l'atto e dalle persone intervenute e trasmesso immediatamente al Giudice via Pec che lo allegherà al

verbale di udienza sottoscrivendolo unitamente al cancelliere. Dell'udienza verrà tenuta registrazione da salvare in DVD e allegare agli atti. Gli orari delle udienze di convalida disposte con questo mezzo andranno pertanto concordati anche con il Commissariato di PS /Stazione –Comando di CC /Brigata GF di riferimento.

Nel provvedimento in cui si dispone la audizione a distanza il PM/ Giudice chiederà espressamente la presenza dell'ufficiale di Pg per la redazione del verbale.

Si prega a tal fine di effettuare prove tecniche con i commissariati e le stazioni e le brigate che pensano di richiedere detto collegamento entro le prossime 48 ore.

Le suddette udienze, non escluse dal rinvio d'ufficio, verranno celebrate a porte chiuse ex art 472 c.p.p., tenendo tra i presenti la distanza di sicurezza.

L'accesso al Tribunale di persone estranee al processo per direttissima o convalida di arresto (quali parenti ed amici) sarà vietato.

I microfoni nelle aule di udienza dovranno essere di continuo disinfettati.

Al presente ordine di servizio, disposto per agevolare i magistrati e le cancellerie nei primi giorni dopo l'emanazione del decreto, seguirà altro ordine di servizio della Presidenza del Tribunale entro la data del 22 marzo 2020.


Si dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i Magistrati e a tutto il personale amministrativo degli uffici giudiziari di Imperia, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati affinché avvisino i loro iscritti, al Prefetto, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Questura, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla direzione ASL1, alla Casa Circondariale di Imperia , alla Casa Circondariale e di Reclusione di Sanremo , alla Casa Circondariale di Marassi e Pontedecimo.

4



Imperia, 8 marzo 2020

Il Presidente della Sezione penale
dr. Donatella Aschero

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'DA', is written over the printed name 'dr. Donatella Aschero'.

Prot. 105/2020/M



TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 9 marzo 2020

Ai Giudici civili del Circondario (togati e onorari)

Al Dirigente amministrativo

Al Direttore area civile

DECRETO-LEGGE 8.3.2020 RECANTE “*MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRASTARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTENERE GLI EFFETTI NEGATIVI SULLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA*”.

NOTA ESPLICATIVA PER IL SETTORE CIVILE

ART. 1 del decreto legge 8.3.2020

(Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti

civili, penali, tributari e militari)

“1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

3. Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare”.

NOTA ESPLICATIVA

RINVIO E SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI

Da oggi, 9.3.2020, le udienze dei procedimenti civili – con le sole eccezioni di cui *infra* - sono rinviate (*ex lege*) a data successiva al 22.3.2020: sarà cura della Cancelleria comunicare tempestivamente alle parti la data del rinvio

Da oggi al 22.3.2020 sono sospesi i termini per il compimento di **qualsiasi** atto dei procedimenti rinviati *ex lege* (ad es: per il deposito delle memorie di trattazione, delle memorie conclusive, delle memorie integrative, per la chiamata di terzi, per l'integrazione del contraddittorio, etc...): ciò significa che da oggi al 22.3.2020 non potrà essere svolta alcuna attività processuale (neppure il deposito di atti in via telematica) – da intendersi integralmente sospesa - e che nel medesimo arco temporale (9.3.2020-22.3.2020) i termini **in corso** per il compimento degli atti sono **interrotti** ed inizieranno nuovamente a decorrere dal 23.3.2020.

Pertanto i termini **in corso** – ossia quelli iniziati prima del periodo di sospensione - sono di fatto prorogati, rispetto alla scadenza naturale dell'atto stesso, di gg. 15.

Ove il termine abbia **inizio** durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

ART. 2 comma 2, lettera g, n. 1, del decreto legge 8.3.2020

ECCEZIONI, cioè udienze che non vanno rinviate d'ufficio e non possono essere rinviate e non sono sospese (per quanto di interesse del Tribunale ordinario)

“... nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”.

NOTA ESPLICATIVA


Vanno trattati e non sono sospesi:

- **i procedimenti in materia di alimenti o di obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.** Si precisa che non vi rientrano le cause di separazione, divorzi, modifica delle condizioni, famiglia di fatto;
- **i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona,** con riferimento a quelli previsti dalla Parte I, Titolo I della Costituzione;
- **i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi** in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di

provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

- **i procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:** sono i procedimenti di competenza del Giudice Tutelare per la convalida del TSO (e delle sue eventuali proroghe), nonché i procedimenti di competenza del Tribunale per i reclami avverso il provvedimento di convalida del Giudice Tutelare;
- **i procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194:** sono i procedimenti di competenza del Giudice Tutelare per la richiesta di interruzione della gravidanza;
- **i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari:** sono quelli previsti dall'art. 342 bis c.c. e 736 bis c.p.c.;
- **i procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile:** sono i procedimenti di competenza del Giudice di appello sulla esecuzione provvisoria della sentenza impugnata (art. 283 e 351 c.p.c.); l'art. 373 c.p.c. non interessa il Tribunale (ma la Corte di Cassazione);
- **i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.** In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

Il Presidente
dott. Eduardo Bracco





**PROCURA DELLA
REPUBBLICA**

**TRIBUNALE
DI IMPERIA**

LIMITAZIONI ALL'ACCESSO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA

Ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si dispone quanto segue.

L'accesso a tutti gli Uffici del Palazzo di Giustizia di Imperia (Tribunale e Procura della Repubblica), nonché l'accesso all'Ufficio NEP ed agli Uffici del Giudice di Pace di Imperia e di Sanremo, è consentito esclusivamente alle Forze dell'Ordine, a coloro che sono stati convocati per ragioni di giustizia, ovvero che debbano svolgere attività urgenti, non procrastinabili e non effettuabili in via telematica.

La selezione degli ingressi verrà curata dal Personale dell'Istituto di Vigilanza - negli Uffici ove è presente - che non dovrà consentire l'accesso a chi non ne ha titolo.

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Dirigente Amministrativo del Tribunale, al Personale (Tribunale, Procura, UNEP e Giudici di Pace), al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia e all'Istituto di Vigilanza.

Imperia, 10 marzo 2020.

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alberto Lari

Handwritten signature of Alberto Lari in black ink.



Il Presidente del Tribunale
dott. Eduardo Bracco

Handwritten signature of Eduardo Bracco in black ink.

Da Donatella Aschero il 10.03.2020 13:08

Mittente Donatella Aschero

Destinatario info@avvocatoaluffi.it

Data Oggi 13:08

Tutte le intestazioni...

Dettagli Testo semplice

Egr. avv. Aluffi ,

A precisazione del punto in cui nel mio ordine di servizio dell'9 marzo 2020, recependo il d.l. 8 marzo 2020 indicavo come esclusi dal rinvio di ufficio i processi con soggetti detenuti internati qualora il detenuto, internato o suo difensore lo richiedesse espressamente prima della data della udienza segnalo che la RICHIESTA DOVRA' PERVENIRE ALLA CANCELLERIA PER ISCRITTO ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'UDIENZA e ciò al fine di poter operare la traduzione o effettuare il collegamento a distanza . Nella richiesta dovrà anche indicare se il difensore intenda presenziare presso il tribunale o nel luogo di detenzione qualora si attivi la audizione a distanza

Prego diffondere il più possibile l'avviso

Grazie

Donatella Aschero

TRIBUNALE DI IMPERIA

Il Presidente della Sezione Penale

Dott.Donatella Aschero

donatella.aschero@giustizia.it

0183-277473

Da: info@avvocatoaluffi.it [mailto:info@avvocatoaluffi.it]

Inviato: martedì 10 marzo 2020 13:18

A: Donatella Aschero

Oggetto: Re: precisazione ordine di servizio 8 marzo 2020 sezione penale imperia

Ill.mo Presidente,

ho provveduto alla diffusione tramite il sito internet e alcune chat forensi.

Con l'occasione Le chiedo - essendo stata da più colleghi richiesto un chiarimento - se il riferimento contenuto nel Suo ordine di servizio ai giudizi direttissimi in relazione ai casi eccettuati dai rinvii d'ufficio ex art. 2 sia limitato alle sole udienze di convalida dell'arresto o sia esteso alle udienze di prosecuzione del giudizio direttissimo, soprattutto nel caso in cui tali udienze debbano avere luogo nei confronti di imputati che non siano più in vinculis.

Grato per quanto potrà fare invio rispettosi saluti.

Eugenio Aluffi

Da Donatella Aschero il 10.03.2020 13:25

Mittente Donatella Aschero

Destinatario info@avvocatoaluffi.it

Data Oggi 13:25

Tutte le intestazioni...

Dettagli

Solo fase convalida . Se nella fase successiva l'imputato è in vinculis solito discorso di richiesta preventiva

TRIBUNALE DI IMPERIA

Il Presidente della Sezione Penale

Dott.Donatella Aschero

donatella.aschero@giustizia.it

0183-277473



TRIBUNALE DI IMPERIA

PROT. N. 108/NT/2020

Imperia, 11 marzo 2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 CHIARIMENTI PER IL SETTORE CIVILE

In sede di interpretazione del decreto legge 8.3.2020, n. 11, recante “*misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”, sono sorte delle incertezze interpretative, cui si cerca di porre rimedio con i chiarimenti che seguono.

Ciò in relazione al settore civile.

CHIARIMENTI

- A modifica della “*nota esplicativa*”, emessa in data 9 c.m., si precisa che è sempre consentito il **deposito di atti in via telematica**.
- Il periodo 8/22 marzo c.a. non può essere equiparato a quello di sospensione feriale. **I magistrati sono in servizio** e, pertanto, continueranno a svolgere regolarmente tutte le attività giudiziarie che prescindono dalle udienze (es. emissione di decreti ingiuntivi, scioglimento di riserve, redazione e deposito di sentenze, ordinanze e decreti ecc.), ciò anche dalla propria abitazione (come consentito dalla disciplina del processo telematico).

- Per “*procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona*” – che sono da trattare - si intendono quei procedimenti (in genere, ma non solo, ex art. 700 c.p.c.) inerenti a diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione o dalle Carte europee fondamentali (es. diritto alla salute, diritto alla privacy).

Rientrano tra i procedimenti cautelari anche le *opposizioni all'esecuzione* ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c., limitatamente, però, alla fase sommaria dinanzi al G.E. e a quella, eventualmente successiva, di reclamo dinanzi al Collegio: pertanto tali procedimenti, così come individuati dal G.E., dovranno essere trattati se aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona.

Tali procedimenti saranno individuati da ciascun magistrato che ne sia titolare, il quale a mezzo della Cancelleria darà comunicazione tempestiva alle parti della conferma della loro trattazione.

E' facoltà dei difensori, in via telematica, di chiedere (congiuntamente) il differimento anche di tali procedimenti.

- **In materia fallimentare**, si rinviano:

1) le adunanze dei creditori per le votazioni nei concordati preventivi e le udienze relative a procedure di sovraindebitamento *ex lege* n. 3/2012 e succ. mod.;

2) le udienze di verifica dello stato passivo, conti di gestione, udienza di revoca dei curatori;

3) le udienze prefallimentari non urgenti (con esclusione di quelle relative a società cancellate con estinzione entro il mese di aprile e di quelle con richieste di misure cautelari), nonché i reclami avverso provvedimenti del G.D. e sequestri non aventi carattere d'urgenza.

I rinvii relativi ai punti che precedono saranno disposti secondo il calendario che il magistrato avrà cura di comunicare tempestivamente;

4) le vendite fallimentari ex art. 107 co. 1, L.F., con modalità analogiche o telematiche.

Il curatore stabilirà la data di rinvio, tenendo conto del periodo di sospensione dei termini per la presentazione delle offerte e compatibilmente con il calendario delle aste già fissate, ferme le offerte di acquisto già formulate e con sospensione dei termini per la presentazione delle offerte dal 9 al 22.3.2020.

In relazione a tutti i predetti esperimenti di vendita, il curatore procederà tempestivamente alla pubblicazione sul PVP (per quest'ultimo come evento “*avviso di rettifica*”) e sui siti internet già indicati nell'ordinanza di vendita o nell'avviso di vendita, dell'avviso di sospensione e della data di rinvio della vendita, dandone comunicazione al giudice delegato.

Pertanto:

- a) in ordine alle offerte cartacee, il curatore tratterrà le buste depositate e non accetterà nuove offerte, il cui termine per il deposito riprenderà a decorrere, per la parte residua, a partire dal 23.03.2020 e sarà parametrato alla nuova data di vendita che si andrà a fissare;
- b) sono, invece, ricevibili, stante l'impossibilità di rifiuto da parte del sistema, le offerte telematiche eventualmente presentate nel periodo dal 09.03.2020 al 22.03.2020.

Sono sospesi dal 9 al 22.3.2020, salvo proroga:

- il termine per il versamento del saldo prezzo ed il termine per lo sgombero degli immobili;
- le pubblicazioni di tutti gli avvisi di vendita nel predetto periodo.
- i termini per il deposito delle domande di insinuazione al passivo ex artt. 16 e 93 l. fall. e quelli consequenziali ex art. 95 e ss. l. fall., nonché del pari i termini per le impugnazioni ex art. 99 l. fall.;
- i termini per il deposito dei piani di concordato ex art. 161 comma VI l. fall. o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

I colloqui con i curatori e con qualsiasi altro professionista, senza alcuna eccezione, sono sospesi.

Tutte le istanze, ivi comprese quelle relative alle urgenze, saranno comunicate ai GD tramite *consolle* o altro mezzo di comunicazione telematico (pec, mail etc...).

- **Le udienze dei procedimenti di lavoro e previdenza** sono rinviate d'ufficio; la Cancelleria comunicherà la data del rinvio alle parti costituite ed ai c.t.u..

Nel disporre il rinvio i magistrati daranno priorità alla trattazione dei giudizi di lavoro in materia di licenziamento, alle cause trattate con il rito Fornero, ai giudizi di opposizione ex rito Fornero, ai procedimenti ex art. 28 statuto lavoratori, ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ove vi sia richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, alle cause di più antica iscrizione a ruolo (ultratriennali), curando che il rinvio di tali giudizi avvenga in tempi ragionevoli, possibilmente entro 3/4 mesi; con riferimento a tutti gli altri procedimenti, i magistrati cureranno che il rinvio avvenga entro il termine di 7/8 mesi.

Con riferimento sempre al settore lavoro e previdenza, **non si rinviano i “procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona”** (v. sopra).

In relazione ad essi, il magistrato indicherà l'orario in cui la singola causa sarà trattata. Raccomandandosi a tutti la precisione; saranno presenti i soli difensori e le parti del processo.

- **I procedimenti di sfratto** andranno rinviati, ai sensi del decreto legge 8.3.2020.

- **Le aste giudiziarie dovranno essere rinviate.**

In particolare, l'attività compiuta dal professionista delegato, in base all'art. 591-*bis* c.p.c., deve considerarsi non giurisdizionale in senso stretto e quindi, non essendovi *udienze*, non è soggetta alle disposizioni dell'art. 1 del D.L. n. 11/2020.

Tuttavia, considerato che le aste si svolgono con la modalità delle aste sincrone miste, potrebbero comportare degli "*assembramenti*", che è assolutamente necessario evitare.

- **Relativamente alla materia della famiglia**, nel ribadire che **saranno trattate** le cause relative ad alimenti ed obbligazioni alimentari ex art. 433 e seg. c.c., nonché i procedimenti cautelari ex art. 342 bis c.c. (ordine di allontanamento per abuso familiare e relativi in genere a diritti fondamentali della persona), i TSO, le interdizioni, inabilitazioni, ads, *nei soli casi in cui c'è una motivata situazione di indifferibilità*, si precisa che **saranno rinviate** le udienze dei procedimenti:

- 1) camerale monocratici e collegiali ex art. 737 cpc;
- 2) contenzioso famiglia, stato, persone e altro;
- 3) udienze presidenziali;
- 4) esami domiciliari;
- 5) convocazioni del giudice tutelare (es.: nomina, sostituzione tutore, rendiconto) fissate dall'8.3.2020 al 22.3.2020, che dovranno essere rinviate d'ufficio, con comunicazione a cura della Cancelleria, a date che saranno indicate dal magistrato.

- Saranno normalmente trattati tutti i **procedimenti di V.G.** per i quali non è prevista udienza.

- Sono da trattare anche - disposizione di chiusura – quei procedimenti la cui "***ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti***".

L'individuazione di tali procedimenti non può avvenire d'ufficio, atteso che il processo civile, almeno in materia di diritti disponibili, si fonda sull'impulso di parte.

Ne consegue che è onere dei difensori (ovviamente non congiuntamente) depositare – per via telematica - istanza di trattazione dei procedimenti pendenti (già iniziati, secondo la definizione normativa) di cui chiedono la trattazione; tale istanza, da depositarsi tempestivamente (di norma due giorni prima dell'udienza), dovrà essere corredata dalla specifica indicazione dei motivi di urgenza.


Il magistrato provvederà tempestivamente alla dichiarazione di urgenza con decreto non impugnabile, con il quale adotta anche i provvedimenti consequenziali, da comunicarsi alle parti.

Per le cause per le quali non è ancora stato individuato il giudice istruttore, la dichiarazione di urgenza è fatta, con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso, dal dirigente della sezione civile, dott. Alessandro Cento, che viene delegato.


Per le cause già iniziate provvede il giudice istruttore o, se collegiali, il presidente del collegio.

Si comunicati: ai Magistrati togati ed onorari del settore civile, al Dirigente Amministrativo del Tribunale, al Direttore Amministrativo area civile, al Personale del settore civile (Tribunale e Uffici del Giudice di Pace) ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia.

Il Dirigente della sezione civile
dott. Alessandro Cento



Il Presidente del Tribunale
dott. Eduardo Bracco





TRIBUNALE DI IMPERIA

Imperia, 12 marzo 2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
PRESCRIZIONI SUI COMPORAMENTI DA TENERE
NEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL CIRCONDARIO

Il Presidente del Tribunale

avuto riferimento all'esigenza di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia da COVID-19, confidando nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti,

dispone quanto segue

- 1) I Giudici, il Personale e tutti coloro che lavorano nel Tribunale, nell'Ufficio NEP e negli Uffici del Giudice di Pace di Imperia e di Sanremo sono invitati:**
- a verificare costantemente e con accuratezza le proprie condizioni di salute, segnalando immediatamente al medico di base o alle strutture sanitarie eventuali sintomi di patologie;
 - ad evitare, in caso di sintomatologia (febbre, difficoltà respiratorie ecc.), di recarsi al lavoro e rispettare le regole generali di igiene raccomandate dal Ministero della Salute. Qualora la sintomatologia si manifesti durante il turno di servizio, occorrerà far rientro al proprio domicilio avvisando telefonicamente il proprio medico curante;
 - ad evitare assembramenti ed a ridurre al minimo indispensabile i contatti fisici ravvicinati con le persone, mantenendo una congrua distanza, di almeno un metro e mezzo;
 - a far arieggiare, più volte al giorno, le stanze e gli uffici utilizzati, specie se vi accedono altre persone;

2) **I Giudici, togati ed onorari, potranno non venire in ufficio**, fatta eccezione per le udienze che sono tenute a celebrare e per le urgenze. Si dedicheranno, da casa, alla redazione dei provvedimenti, al fine di ridurre gli eventuali arretrati.

I Giudici dell'Ufficio GIP, di regola oberati dal lavoro corrente, avranno l'opportunità di portare a definizione i decreti penali di condanna e di archiviazione pendenti.

I Giudici dovranno avere cura: di collocare le sedie/poltrone destinate all'utenza, distanziandole l'una dall'altra, ad almeno un metro dalla loro scrivania; di consentire l'accesso solo alle parti interessate alla trattazione, con esclusione di praticanti e di tirocinanti; di chiamare ogni singolo procedimento *ad horas* e di adoperarsi affinché vi siano poche persone in attesa.

3) **I Giudici, anche avvalendosi dei due MAGRIF, vengono invitati ad approcciarsi alle modalità di lavoro da remoto o telematico** quale modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie.

Quanto alle udienze civili, vengono invitati a disporre il rinvio con provvedimento telematico e non cartaceo, utilizzando i corretti modelli di differimento, proprio oggi messi a disposizione della S.T.O.


4) **I Tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 non dovranno venire in ufficio** e riceveranno istruzioni per il lavoro a domicilio dai rispettivi Giudici di affidamento.

In ogni caso – come previsto dalla circolare CSM 186/VV/2020 in data 11.3.2020– si avrà cura di far loro recuperare le ore prescritte non svolte in un momento successivo alla piena ripresa delle attività, sì da evitare che venga posticipata la conclusione del tirocinio.

5) **Gli Avvocati** dovranno adoperarsi per non far venire in Tribunale e negli altri Uffici Giudiziari del circondario i loro praticanti/tirocinanti. Quando devono partecipare ad un'udienza e insieme alle parti sono in attesa di essere chiamati dal Giudice, dovranno curare che ciascuna persona sia distante dall'altra.

Si comunichi: ai Giudici, al Personale ed a tutti coloro che lavorano nel Tribunale, nell'Ufficio NEP e negli Uffici del Giudice di Pace di Imperia e di Sanremo, nonché si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia.

Il Presidente del Tribunale
dott. Eduardo Bracco



Da: "Tribunale di Imperia dr. Vincenzo Romeo"

vincenzo.romeo@giustizia.it

A: segreteria@avvocati-imperia.it

Cc:

Data: Mon, 16 Mar 2020 11:40:11 +0100

Oggetto: I: Deposito degli atti esclusivamente con modalità telematiche e pagamento telematico del contributo unificato e diritti forfettizzati.

Si comunica che in ' applicazione dell'art.2 comma 6 Decreto legge 8/03/2020 a decorrere dal 9/03/2020 e fino al 31/05/2020 gli atti e documenti di cui all'art.16. comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.

Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'art.14 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'art.30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art.5. comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82.

Tribunale di Imperia

Il Direttore Amministrativo

Dr Vincenzo Romeo

Tel 0183-277221



**TRIBUNALE DI IMPERIA
ESECUZIONI IMMOBILIARI**

**Ordine di servizio contenente disposizioni ai professionisti delegati ex art. 591-bis c.p.c. per la
disciplina delle aste giudiziarie.**

Visto il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*";

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Imperia Prot. N. 109 int./2020 dell'11.3.2020, nella parte in cui dispone che "*l'attività compiuta dal professionista delegato, in base all'art. 591-bis c.p.c., deve considerarsi non giurisdizionale in senso stretto, e, quindi, non essendovi udienze, non è soggetta alle disposizioni dell'art. 1 del D.L. n. 11/2020. Tuttavia, considerato che le aste si svolgono con la modalità delle aste sincrone miste, potrebbero comportare degli 'assembramenti', che è assolutamente necessario evitare*";

ritenuto che sia compito del Giudice dell'Esecuzione dare attuazione alle misure ricevute compatibilmente con le finalità di contenere situazioni insalubri di "assembramenti";

il Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Martina Badano, con la controfirma del Presidente del Tribunale, ritiene necessario fornire chiarimenti e disposizioni ai professionisti delegati alle vendite per regolamentare lo svolgimento delle aste immobiliari con effetto immediato.

Si dispone che:

il Delegato:

- attesa l'indisponibilità temporanea della Sala Aste presso il Tribunale di Imperia e presso gli Uffici del Giudice di Pace di Sanremo, è autorizzato, laddove disponibile, allo svolgimento delle operazioni di vendita da remoto presso il proprio studio professionale o in altri luoghi attrezzati, ma esclusivamente se la vendita interessa solo offerte telematiche;
- nell'ipotesi in cui sia stata presentata più di un'offerta di cui almeno una cartacea, e si renda dunque necessaria l'apertura della gara anche per gli offerenti cartacei, oppure un'unica offerta solo cartacea, dovrà rinviare e rifissare le suddette aste in autonomia ad altra data,

senza rispettare i termini per la pubblicità, la pubblicazione sul PVP e senza notificare il nuovo avviso di vendita;

il delegato dovrà, invece, inserire nell'area eventi della pubblicazione del PVP l'indicazione della nuova data e orario dell'asta, dandone contestualmente comunicazione con nota depositata telematicamente alla Cancelleria e inviare una mail ordinaria a tutti coloro che hanno visionato l'immobile con l'indicazione della nuova data ovvero con il rimando alla sezione eventi del PVP ove ci si riservasse di fissarla in un momento successivo;

- nell'ipotesi in cui non siano state presentate ancora offerte cartacee, dovrà disporre la conversione dell'asta giudiziaria ad integralmente telematica sincrona, provvedendo a fare le conformi rettifiche sul P.V.P. e dandone contestuale notizia al Gestore delle Vendite ed al Giudice; non potranno essere accettate, a seguito della conversione, ulteriori offerte non telematiche.

Il Gestore delle Vendite Astalegale.net., senza la necessità di alcuna informativa in tal senso da parte del Delegato, provvederà, invece, a pubblicare sui giornali, sul proprio sito e sul sito del Tribunale l'avviso che le nuove date delle aste eventualmente sospese/rinviate a causa dell'emergenza COVID-19, saranno consultabili sul PVP.

Si precisa altresì che le visite agli immobili NON sono sospese, salvo provvedimento di esenzione del Giudice dell'Esecuzione su istanza del custode giudiziario, laddove si ravvisino motivate esigenze precauzionali. Si raccomanda peraltro ai Custodi giudiziari, al fine di consentire una disciplinata organizzazione delle visite, di adottare ogni possibile misura (per prima la fissazione di visite ad orari scaglionati; visite virtuali) per evitare ogni tipo di assembramento, restringendo possibilmente il più possibile il numero degli ammessi alla diretta visione dell'immobile e adottando, quando le necessità concrete lo esigano (ad esempio in caso di immobili collocati nei comuni direttamente interessati dal contagio ovvero in caso di richieste di visite provenienti da soggetti che vengono da zone in quarantena) ogni misura di cautela, **IVI COMPRESA LA SOLA VISITA VIRTUALE a MEZZO di VIDEO RIPRESA.**

Nell'ipotesi in cui il debitore e/o il terzo occupante il bene immobile non fosse disponibile, a causa dell'emergenza Covid-19, a far accedere i visitatori, il Custode dovrà darne atto nel verbale di accesso al bene e depositarlo a PCT nel fascicolo telematico della procedura esecutiva, così come riferirà di eventuali deroghe adottate nel singolo caso.

- Nelle ipotesi in cui si ravvisino i presupposti della sospensione delle aste (indisponibilità del delegato allo svolgimento presso il proprio studio; esigenza di gara con almeno un'offerta cartacea) le offerte già depositate e attualmente in custodia presso i delegati potranno essere


restituite dal Delegato, in autonomia, agli offerenti, esclusivamente nell'ipotesi in cui fosse l'offerente a contattare, a tal fine, il Delegato. La restituzione delle offerte, previa presentazione da parte degli offerenti della ricevuta rilasciata al momento del deposito, sarà programmata in modo da evitare l'assembramento delle persone. Il Delegato dovrà consegnare la busta sigillata all'offerente e quest'ultimo dovrà verificare che all'interno della busta vi sia presente l'assegno, a seguito di tale verifica il Delegato apporrà sulla fotocopia della busta il timbro di "restituzione della cauzione" e la dicitura "verificato il contenuto della stessa nulla oppone l'offerente", facendo sottoscrivere detta dichiarazione all'offerente e conservando tale documento all'interno del proprio fascicolo di studio; analoghe modalità saranno eseguite per le eventuali restituzioni delle cauzioni abbinate alle offerte telematiche, sempre a richiesta dell'interessato.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione a tutti i professionisti delegati.

Imperia, 12.3.2020

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

(Dott.ssa Martina Badano)



Concordo con quanto sopra e confermo le disposizioni date dalla dott.ssa Badano, con la precisazione che il presupposto dello svolgimento di qualsiasi attività è che non si formi assembramento e che non ci sia contatto ravvicinato tra le persone.

In assenza di tale presupposto, che dovrà essere valutato dall'operatore con estrema prudenza e senso di responsabilità, l'attività non potrà essere espletata.

Si comunichi ai Direttori Amministrativi dott. Romeo del Tribunale e dott. Todaro del Giudice di Pace di Sanremo.

Imperia, 12 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(Dott. Eduardo Bracco)





TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 19 marzo 2020

Ai Giudici del Circondario (togati e onorari)

Al Dirigente Amministrativo

Ai Direttori Amministrativi del Circondario

**RINVIO D'UFFICIO DELLE UDIENZE, CIVILI E
PENALI FISSATE FINO AL 15 APRILE 2020**

ART. 83 DEL DECRETO-LEGGE 17.3.2020 n. 18

(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

Ai sensi dell'art. 83, primo comma del D.L. 17.3.2020 n. 18 "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020".


Raccomando lo studio attento dell'articolo in questione ed anche della relativa "*relazione illustrativa*".

Rimangono ferme le disposizioni che ho già dato, in quanto compatibili.

In sostanza, a causa del peggioramento del quadro epidemiologico, il termine del rinvio obbligatorio delle udienze - in precedenza fissato al 22 marzo 2020 (v. art. 1 D.L. 8.3.2020 n. 11) - viene prorogato al 15 aprile 2020.

Di conseguenza, viene differita al 16 aprile 2020 la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere determinate misure organizzative (v. art. 83, sesto comma).

Il Presidente
dott. Eduardo Bracco



Protocollo di intesa tra
Tribunale di Imperia
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia
Ordine degli Avvocati di Imperia
Camera Penale di Imperia - Sanremo

UDIENZE PENALI CON RITO DIRETTISSIMO
IN VIDEOCONFERENZA

-artt. 2 comma 7 D.L. 11/2020 e 45 bis e 146 bis disp. att. c.p.p.-

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

viste le Linee guida formulate il 27 febbraio 2020 dal Presidente della Corte d'appello e dal Procuratore generale presso la medesima Corte, sempre nell'ambito dell'azione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica per la prevenzione del contagio da coronavirus Covid-19;

considerato che i citati decreti legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

visto l'art. 2 comma 2 lett. d) D.L. n. 11/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";

visto l'art. 2 comma 2 lett. e) D.L. n. 11/20, secondo il quale è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze";

considerato che l'art. 2 comma 7 D.L. n. 11/20 dispone che “la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto”;

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 (“ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020”) ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi “la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie”;

rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura con la medesima delibera ha invitato i MAGRIF alla “predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”;

considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, approfondito nel successivo del 20 marzo 2020 con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi Skype for Business e Microsoft Teams, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia; che analoga indicazione è pervenuta con la nota del 21 marzo 2020;

considerato che il Tribunale di Imperia ha predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento;

rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146-bis, comma 3, disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con “modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”;

rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

sentiti il R.I.D. per gli uffici giudicanti, i Magrif del Tribunale e della Procura della Repubblica ; tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del successivo giudizio direttissimo si terranno con il sistema della videoconferenza. In caso di malfunzionamento del sistema di collegamento da remoto, si seguiranno le forme ordinarie.

2. Le udienze saranno tenute nell'aula Trifuoggi attrezzata per il collegamento a distanza.

3. Il sistema informatico da utilizzare per il collegamento da remoto è individuato nell'applicativo “TEAMS” di Microsoft, fornito dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia e accessibile dagli utenti esterni alla RUG (Rete Unificata Giustizia), ivi comprese le Forze dell'Ordine e l'Avvocatura.

4. Alle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo con o senza rito alternativo (patteggiamento e abbreviato non condizionato) dinanzi al Giudice del dibattimento, si procederà, ove possibile, mediante Microsoft Teams.
5. I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale tramite Skype for Business.
6. Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio.
7. Alla firma del presente documento, risultano attivati e testati i collegamenti con la Questura di Imperia, il Comando Provinciale dei Carabinieri, gli Istituti Penitenziari.
8. Il difensore indica alla polizia giudiziaria, che ne dà atto nel verbale di arresto, l'indirizzo di posta elettronica al quale egli verrà contattato per il collegamento e dove verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC).
9. La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore - ove possibile - il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.
10. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il luogo più vicino attrezzato per il collegamento da remoto presso il quale l'arrestato verrà condotto (o, se posto agli arresti domiciliari, è autorizzato a recarsi, di regola senza scorta) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.
11. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo di custodia a fianco del suo assistito, ovvero da remoto mediante collegamento telematico dal proprio studio o da altro locale idoneo ad assicurare efficienza della connessione e riservatezza. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

12. Dall'ora della comunicazione il difensore si impegna, qualora il suo collegamento da remoto non riesca entro 10 minuti, a raggiungere nel più breve tempo possibile l'aula di udienza informando la cancelleria del prevedibile tempo di percorrenza, ovvero - a sua scelta - inviando un suo sostituto immediatamente reperibile.

Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disattivare temporaneamente l'audio delle parti alle quali non ha dato la parola o chiedere a queste ultime che disattivino momentaneamente il collegamento video, restando comunque loro garantito di vedere e udire quanto viene detto dal Giudice e dagli altri attuali interlocutori.

13. In caso di collegamento da remoto del difensore, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di collegamento telefonico riservato, anche alla presenza di un interprete o di altri ausiliari (ove ritenuto necessario).

14. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica e i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore. Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato o fermato e, se è necessaria, la presenza di un interprete specificando la lingua. Nel decreto si chiederà espressamente anche la presenza dell'ufficiale di Pg per la redazione del verbale ex art 146 bis disp. att.

15. A tal fine si pregano gli istituti penitenziari, i commissariati e le stazioni interessate di garantire in loco la presenza di un ufficiale di PG che rediga il verbale a norma dell'art. 136 c.p.p. e art. 146 bis co. 3, 4, 5 disp att. c.p.p. secondo la modulistica già inviata ai predetti Uffici. Il verbale, a fine udienza, andrà sottoscritto dal pubblico ufficiale che ha redatto l'atto e dalle persone intervenute e trasmesso immediatamente al Giudice via Pec che lo allegnerà al verbale di udienza sottoscrivendolo unitamente al cancelliere.

16. In allegato al decreto di fissazione dell'udienza, trasmesso al difensore via p.e.c. possibilmente almeno un'ora prima del suo inizio, e comunque in tempo utile, saranno inviati gli atti comprensivi del decreto di presentazione all'udienza, il verbale di arresto con i relativi allegati, unitamente al certificato del casellario giudiziale e all'eventuale richiesta di applicazione di misura cautelare, per la sola consultazione. Tali atti saranno cancellati all'esito dell'udienza dal difensore, su cui grava un obbligo in tale senso, salvo che lo stesso intenda ritenerli in tutto o in parte dandone comunicazione alla cancelleria e provvedendo al pagamento telematico dei diritti di copia degli atti ritenuti di interesse a mezzo della piattaforma di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, previa comunicazione del relativo importo da parte della cancelleria.

17. Il giudice, alla presenza del cancelliere, stabilirà il collegamento, e attiverà la registrazione video – audio (obbligatoria) secondo le indicazioni ricevute con l’atto di presentazione. Da tale momento si intende iniziata l’udienza di convalida.

Prima dell’inizio della stessa la cancelleria contatterà telefonicamente il difensore preannunciando l’imminente invito a partecipare al collegamento da remoto.

18. Stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all’udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto - acquisita a verbale la dichiarazione del difensore di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate e di adesione al protocollo / linee guida del tribunale, con rinuncia ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all’udienza (art.183 c.p.p.) - che si procede con la partecipazione a distanza “*per ragioni di sicurezza*”, da individuarsi nell’attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

19. Nell’ipotesi in cui l’atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà ordinariamente nel luogo ove si trova l’arrestato.

20. Nel corso dell’udienza le parti possono scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella “stanza virtuale” della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica. Dell’avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

21. Dell’udienza verrà tenuta registrazione da salvare su idoneo supporto e allegare agli atti solo in caso di partecipazione a distanza del difensore.

22. Gli orari delle udienze di convalida disposte con questo mezzo andranno per il possibile concordati con i competenti Commissariato di PS / Comando di CC, Istituto penitenziario di riferimento, anche per evitare sovrapposizioni.

23. I microfoni nelle aule di udienza dovranno essere di continuo disinfettati.

Si stabilisce l’operatività del presente protocollo a decorrere dal 30 marzo 2020 e sino al 15 aprile 2020, salvo proroga del regime eccezionale, anche attraverso provvedimento del Presidente del Tribunale, con impegno a condividere le opportune, costanti verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e ad adottare le conseguenti, necessarie misure.

Viene indicato quale responsabile dell'attuazione e del monitoraggio il funzionario dr.ssa Giuseppina Mezzasalma.

Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, al Prefetto di Imperia, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Imperia, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Imperia, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia.

Imperia - Sanremo, 27.03.2020

Il presente protocollo viene in data odierna condiviso in collegamento da remoto, previa lettura integrale del testo.

Il Presidente del Tribunale

dr. Eduardo Bracco

Il Procuratore della Repubblica

dr. Alberto Lari

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

avv. Bruno Di Giovanni

Il Presidente della Camera Penale di Imperia – Sanremo

avv. Fabrizio Cravero



TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 7 aprile 2020

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 83 comma 5 del D.L. 18/2020;
letto il provvedimento n. DOG07.20/03/2020 del DGSIA;
considerate le Linee Guida del CSM 26.3.2020;
ritenutane l'opportunità;
sentito il Dirigente della sezione civile;

AUTORIZZA

i Giudici della sezione civile alla trattazione delle controversie non sospese secondo le modalità di cui all'art. 83 c. 7 lett. f) ed h).

Si comunichi ai Giudici della sezione civile (togati ed onorari), al dott. Romeo ed al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Il Presidente
dott. Eduardo Bracco

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eduardo Bracco".

TRIBUNALE DI IMPERIA

SEZIONE PENALE

Prot. n.

Visto l'ordine di servizio in data 8 marzo 2020 del Presidente della Sezione Penale;

visti i DD.LL. n. 18/2020 e n. 23/2020;

rilevato che, nel predetto ordine di servizio, sono indicati tra i procedimenti esclusi dal rinvio di ufficio e, in particolare

- procedimenti con persona sottoposta a misura cautelare personale detentiva o misura di sicurezza detentiva (Rems) o a misura di prevenzione per il processo per cui si procede qualora il detenuto, internato, imputato o proposto o i loro difensori lo richiedano espressamente prima della data dell'udienza;

che tale previsione deve essere integrata con il disposto dell'art. 83 co. 3 lett. b) D.L. n. 18/2020 includendo

- procedimenti con indagati / imputati sottoposti a misura cautelare personale o misura di sicurezza non detentiva nel caso in cui gli imputati o i loro difensori lo richiedano espressamente prima della data dell'udienza;

che appare opportuno specificare, quanto agli incidenti di esecuzione, che devono comprendersi tra quelli non rinviati d'ufficio

- procedimenti nei confronti di detenuti qualora quanto richiesto possa - in caso di accoglimento - sostanzialmente incidere sul fine pena e questo sia fissato entro il 31.12.2021, o - se con fine pena successivo al 31.12.2021 - qualora vi sia richiesta scritta del difensore o del condannato da segnalare nel ricorso o da inviarsi per i procedimenti già fissati.

Considerato

che i procedimenti con persone sottoposte a misura cautelare detentiva o a misura di sicurezza detentiva dovranno essere svolti con modalità da remoto circa la presenza dell'indagato / imputato;

che la trattazione del procedimento deve tener conto della necessità di evitare sovrapposizioni tra la celebranda udienza e ulteriori possibili richieste di partecipazione in videoconferenza al carcere ove si trova ristretto il detenuto o agli uffici delle Forze dell'Ordine;

che appare opportuno prevedere il termine entro il quale il difensore o l'interessato devono chiedere la trattazione del procedimento in tutti i casi sopra indicati;

che si ritiene congruo indicare il termine entro il quale deve essere formulata la richiesta di trattazione del procedimento in **sette giorni antecedenti** la data della già fissata udienza, con richiesta scritta via PEC

- ufficio GIP/GUP all'indirizzo cancelleriagipgup.tribunale.imperia@giustizia.it
- dibattimento all'indirizzo cancelleriapenale.tribunale.imperia@giustizia.it
- incidenti esecuzione all'indirizzo cancelleriagipgup.tribunale.imperia@giustizia.it

Si dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i Magistrati e al personale amministrativo degli uffici giudiziari di Imperia, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati affinché sia dato avviso agli iscritti, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Questura, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Casa Circondariale di Imperia, alla casa di Reclusione di Sanremo, alle Case Circondariali di Genova Marassi e Genova Pontedecimo.

Imperia, 10 aprile 2020

firmato Il Presidente della Sezione Penale f.f.
(dr. Laura Russo)



TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 11 aprile 2020

**1) RINVIO D’UFFICIO DELLE UDIENZE, CIVILI E
PENALI, FISSATE FINO ALL’11 MAGGIO 2020**

(ART. 36 DEL DECRETO-LEGGE 8.4.2020 n. 23)

.....

2) DISCIPLINA DELLE URGENZE NEL CIVILE

1)

Ai sensi dell’art. 36, primo comma del D.L. 8.4.2020 n. 23 *“Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020 ...”*.

Per il secondo comma del medesimo articolo **dette disposizioni non si applicano “ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020”**.

Riporto, di seguito, i richiamati commi 1, 2 e 6 dell’art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, così come modificati:

COMMA 1

“Dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio 2020”.

COMMA 2

“Dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”.

COMMA 6

“Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti”.

Rimangono ferme le disposizioni che ho già dato, in quanto compatibili.

In sostanza, il termine del rinvio obbligatorio delle udienze - in precedenza fissato al 15 aprile 2020 (v. art. 1 D.L. 8.3.2020 n. 11) - viene prorogato all’11 maggio 2020.

Di conseguenza, viene differita al 12 maggio 2020 la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere determinate misure organizzative (v. cit. art. 83, sesto comma).

2)

Con provvedimento in data 11 marzo 2020, menzionai, tra i procedimenti da trattare, anche quelli la cui **“ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”**.

Riporto quanto indicato in detto provvedimento:

“L’individuazione di tali procedimenti non può avvenire d’ufficio, atteso che il processo civile, almeno in materia di diritti disponibili, si fonda sull’impulso di parte.

Ne consegue che è onere dei difensori (ovviamente non congiuntamente) depositare – per via telematica - istanza di trattazione dei procedimenti pendenti (già iniziati, secondo la definizione normativa) di cui chiedono la trattazione; tale istanza, da depositarsi tempestivamente (di norma due giorni prima dell’udienza), dovrà essere corredata dalla specifica indicazione dei motivi di urgenza.

Il magistrato provvederà tempestivamente alla dichiarazione di urgenza con decreto non impugnabile, con il quale adotta anche i provvedimenti consequenziali, da comunicarsi alle parti.

Per le cause per le quali non è ancora stato individuato il giudice istruttore, la dichiarazione di urgenza è fatta, con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso, dal dirigente della sezione civile, dott. Alessandro Cento, che viene delegato.


Per le cause già iniziate provvede il giudice istruttore o, se collegiali, il presidente del collegio”.

A modifica di quanto precede, dispongo che l’istanza per la dichiarazione d’urgenza dovrà essere depositata dal difensore entro 5 giorni dalla comunicazione della data del rinvio.

.....

Si comunico: ai Magistrati togati ed onorari, al Dirigente Amministrativo del Tribunale, ai Direttori Amministrativi del circondario ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Imperia.

Il Presidente
dott. Eduardo Bracco





TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 15 aprile 2020

**PROROGA FINO ALL'11 MAGGIO 2020 DEL PROTOCOLLO
"UDIENZE PENALI CON RITO DIRETTISSIMO
IN VIDEOCONFERENZA"
(STIPULATO IL 27 MARZO 2020)**

Il protocollo "*Udienze penali con rito direttissimo*", stipulato il 27.3.2020, è operativo "*sino al 15 aprile 2020, salvo proroga del regime eccezionale, anche attraverso provvedimento del Presidente del Tribunale*" (v. pag. 5).

Com'è noto ai sensi dell'art. 36, primo comma del D.L. 8.4.2020 n. 23 "*Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020*".

Ne consegue che **il protocollo in questione, che sta ben funzionando, deve intendersi operativo fino all'11 maggio 2020.**

Si comunichi al Procuratore della Repubblica Dott. Lari, al Presidente del Consiglio dell'Ordine Avv. Di Giovanni ed al Presidente della Camera Penale Avv. Cravero.

Il Presidente
dott. Eduardo Bracco

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eduardo Bracco".

Da: "Eduardo Bracco" eduardo.bracco@giustizia.it
A: "segreteria" segreteria@avvocati-imperia.it, "Alberto Lari"
alberto.lari@giustizia.it, "avv.bruno@studiolegaledigiovanni.it"
avv.bruno@studiolegaledigiovanni.it
Cc:
Data: Tue, 21 Apr 2020 16:01:28 +0000
Oggetto: Re: Missiva per le udienze di famiglia

Gentile Avvocato Di Giovanni,

come premessa le dico che io ed i colleghi non vediamo l'ora di riprendere a lavorare in modo consistente e vorremmo, anche in questa fase, fare il più possibile, per non trovarci in difficoltà in autunno.

La informo di avere disposto ferie obbligate per i magistrati (nel mio caso – avevo più ferie arretrate di tutti – ho preso 22 giorni di ferie, di cui formalmente usufruirò nelle giornate di sabato nei mesi a seguire), in modo da ripartire al meglio; anche il personale è stato posto in ferie obbligate, ad esaurimento di quelle arretrate.

Ciò premesso, vengo alle questioni che gentilmente mi ha posto.

IN RELAZIONE ALLE UDIENZE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZI CONGIUNTI.

Due Avvocati mi hanno inviato mail per chiedermi di tenerle con le modalità della "trattazione scritta".

Non sono molto convinto per le seguenti ragioni.

Ho presente il protocollo di Vercelli, ma conosco anche le posizioni di tutti gli altri presidenti dei tribunali (che non lo condividono).

E' una situazione sulla quale ho fatto le mie riflessioni.

Le separazioni prevedono che il tentativo di conciliazione venga fatto separatamente e congiuntamente. Non è possibile che si tenga per iscritto. E' indispensabile il contatto presidente/coniugi.

E' una di quelle procedure in cui le parti devono presenziare e per le quali il collegamento da remoto è complicato.

Consideri che su 5 di queste procedure consensuali, almeno su 3 devo intervenire per modificare qualcosa che non mi convince, per chiarire qualche clausola ecc., come fanno bene gli Avvocati che si occupano della materia.

Ciò non toglie che una parte possa chiedere che sia dichiarata l'urgenza ed allora, se ravviserò il grave pregiudizio, il procedimento si potrà sempre tenere.

In linea generale in materia di separazioni/divorzi non ho arretrati e, quando si ripartirà, in breve tempo sarò in grado di mettermi a posto, anche facendo qualche udienza in più.

IN RELAZIONE ALLE UDIENZE DI SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI.

Nessun problema che, dichiarata l'urgenza, queste udienze – sia nella fase presidenziale che in quella istruttoria, come pure le udienze concernenti la famiglia di fatto - si tengano da remoto.

Faccio presente che l'individuazione di tali procedimenti non può avvenire d'ufficio, atteso che il processo civile, almeno in materia di diritti disponibili, si fonda sull'impulso di parte.

Ne consegue che è onere dei difensori (ovviamente non congiuntamente) depositare – per via telematica - istanza di trattazione dei procedimenti pendenti di cui chiedono la trattazione, corredandola dalla specifica indicazione dei motivi di urgenza.

Il magistrato provvederà tempestivamente alla dichiarazione di urgenza con decreto non impugnabile, con il quale adotterà anche i provvedimenti consequenziali, da comunicarsi alle parti.

Rappresento che ad oggi, nelle cause di famiglia, in una sola occasione (ieri) un Avvocato, sia pure in modo non molto rituale (tramite mail), ha chiesto la declaratoria dell'urgenza ed è sorta polemica col difensore della controparte.

Occorrerebbe incentivare le richieste dell'urgenza, come da interlocuzioni che ho avuto proficuamente con l'Avv. Roggero.

La saluto molto cordialmente, dott. Eduardo Bracco

Da: "Eduardo Bracco" eduardo.bracco@giustizia.it
A: "segreteria" segreteria@avvocati-imperia.it, "Alberto Lari"
alberto.lari@giustizia.it, "avv.bruno@studiolegaledigiovanni.it"
avv.bruno@studiolegaledigiovanni.it
Cc:
Data: Wed, 22 Apr 2020 07:36:06 +0000
Oggetto: Re: Missiva per le udienze di famiglia

Gentile Avv. Di Giovanni,

ad integrazione alla mail inviataLe ieri ed in relazione alle udienze di separazione e divorzi giudiziali, Le ho scritto che: "Nessun problema che, dichiarata l'urgenza, queste udienze – sia nella fase presidenziale che in quella istruttoria, come pure le udienze concernenti la famiglia di fatto - si tengano da remoto".

Devo essere più preciso.

Le udienze da remoto non si conciliano tanto con la presenza delle parti private, che nelle separazioni/divorzi giudiziali, almeno nella fase presidenziale, è prevista.

Questo perché, logicamente, non si può pretendere che il privato possa collegarsi telematicamente dalla propria abitazione.

Pertanto: o il privato sarà in grado di farlo e allora udienze da remoto; o dovrà trovarsi nello studio del difensore (ma questa ipotesi non vi tutela e non la considererei neppure); o queste udienze da remoto non si potranno fare.

Poi sono aperto a tutti i Vostri suggerimenti.

Cordialmente, Eduardo Bracco



TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 4 maggio 2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

**MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PERIODO
DAL 12 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2020**

Ai sensi del sesto comma dell'art. 83 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche in legge n. 27/2020, ulteriormente modificato dal D.L. n. 28/2020, "per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute ... al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone ...".

Il settimo comma del cit. art. 83 individua, per assicurare le finalità che precedono, le misure organizzative che i capi degli uffici possono adottare.

.....

Occorre pertanto provvedere, per il periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020, all'adozione delle misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari, avendo ben presente che, per le note ragioni, **il parametro di riferimento è costituito dall'esigenza "di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone"**.

In quest'ottica si è svolto un ampio dibattito nel Tribunale, cui hanno partecipato i magistrati delle sezioni civile e penale, con interlocuzioni sistematiche e proficue con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si è avvertita l'esigenza di "ripartire", sia pure gradualmente e con le dovute cautele, senza porre a rischio la salute di chi opera nell'Ufficio e di chi vi accede.

Si è considerato che la convivenza col COVID-19, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, dovrebbe protrarsi per almeno molti mesi ancora, che il Paese Italia si sta sforzando di ripartire nelle sue varie articolazioni (pubbliche e private), che la Giustizia rappresenta uno dei punti cardine del sistema, che il Tribunale di Imperia si sta dotando di efficaci dispositivi di protezione e soprattutto dispone di ampi spazi, che in particolare i corridoi, le aule d'udienza, le stanze sono per lo più ampi, come pure molti uffici dei giudici civili (di superficie anche superiore ai 35 mq.) e che l'attuale situazione di quasi paralisi sta determinando seri pregiudizi alle parti processuali, disagi economici alla classe forense, nonché il formarsi di un cospicuo arretrato, che non risulterà agevole per i giudici fronteggiare all'atto della piena ripresa dell'attività giurisdizionale.

Tenuto presente quanto precede, di seguito si dispone per i settori civile e penale, con riferimento agli Uffici Giudiziari del circondario: Tribunale di Imperia, Uffici del Giudice di Pace di Imperia e di Sanremo.

SETTORE CIVILE

PROCEDIMENTI DA TRATTARE

I procedimenti che andranno trattati sono, anzitutto, obbligatoriamente, quelli di cui al terzo comma, lettera a, cit. art. 83:

- a) ... *cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di*

inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”.

Nell'elencazione che precede sono compresi quei procedimenti civili la cui *“ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”*. La norma è stata interpretata nel senso che la declaratoria d'urgenza non potesse prescindere dalla richiesta del difensore.

Con presente provvedimento dispongo che, per il periodo indicato, **il giudice potrà dichiarare l'urgenza d'ufficio**, alla stregua dei seguenti parametri, essendo sufficiente la ricorrenza di uno solo di essi: la natura degli interessi in esame, il valore economico della causa e la sua eventuale ultratriennialità.

Si potranno anche trattare i **procedimenti di pronta definizione**, cioè quelli che, pur non essendo urgenti, si trovino in immediata fase decisoria, ovvero comportino un'attività semplice e limitata.

MODALITA' DI TRATTAZIONE

Le modalità di trattazione dei procedimenti civili possono essere tre:

1. **mediante collegamenti da remoto**, così come previsto dal cit. art. 83, settimo comma, lettera f, che si riporta:

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza

deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

2. **mediante trattazione scritta**, che non richiede la presenza del giudice nell'Ufficio Giudiziario, così come previsto dal cit. art. 83, settimo comma, lettera h, che si riporta:

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”;

3. **mediante la presenza fisica delle parti**, modalità ordinaria.

I giudici del circondario, togati ed onorari, vengono autorizzati a tenere le udienze civili con tutte e tre le modalità; se nessuna di esse sarà attuabile, il giudice provvederà d'ufficio al rinvio della causa in periodo successivo al 31 luglio 2020.

Per la trattazione dell'udienza civile mediante la presenza fisica delle parti si impongono le seguenti obbligatorie prescrizioni, attesa la delicatezza della situazione.

In primo luogo, dette udienze potranno essere tenute soltanto **dal 18 c.m. in poi**, per dar modo al Tribunale di dotarsi di tutti i dispositivi di sicurezza e di prevedere i presidi nella giusta misura, più in generale per consentire alle cancellerie di organizzarsi; pertanto, le udienze fissate da lunedì 11 a sabato 16 c.m. andranno rinviate d'ufficio.

Il giudice viene responsabilizzato, nel senso che potrà fissare queste udienze soltanto ove ravvisi tutte le condizioni di sicurezza, nell'assoluto rispetto del parametro sopra indicato, che è quello “*di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*”; non andranno quindi fissate udienze che richiedano la presenza di molte persone.

Le udienze si terranno nell'ufficio del giudice, se di idonee dimensioni, ovvero in una delle aule di udienza disponibili.

Il numero delle cause, per ciascun giorno di udienza, dovrà essere esiguo e gli orari distanziati.

I partecipanti all'udienza, compreso il giudice, dovranno indossare le mascherine; ciascuno dovrà mantenere la distanza dall'altro di almeno un metro e mezzo; dovrà farsi arieggiare l'ambiente ed assicurare la circolazione dell'aria, tenendosi le finestre aperte, ove possibile.

Gli avvocati, in questo periodo, non dovranno essere accompagnati da praticanti o da segretari; come pure le parti non potranno essere accompagnate da altre persone.

Nel fissare le udienze, il giudice dovrà coordinarsi col dott. Cento, dirigente della sezione civile, in modo da evitare che ci sia un numero elevato di colleghi che tenga udienza nello stesso giorno.

Ciò comunque non avverrà in quanto recepisco la proposta formulatami dai giudici civili, in sede di riunione obbligatoria in data 27 aprile 2020, di tenere le udienze, di mattina e di pomeriggio, con la presenza fisica delle parti, come segue:

lunedì

Ore 9.00 e ss.: dr.ssa De Sanctis, dr.ssa Cappello

Ore 14.00 e ss.: dr.ssa Siccardi

martedì

ore 9.00 e ss.: dr. Favalli, dr. ssa Oronzo, dr.ssa Cappello

ore 14.00 e ss.: dr. Longarini, dr. De Martino, dr. Canciani

mercoledì

ore 9.00 e ss.: dr.ssa Siccardi, dr.ssa Oronzo, dr. Favalli

ore 14.00 e ss.: dr. Longarini, dr. Cento; dr. De Sanctis

giovedì

ore 9.00 e ss.: dr.ssa Siccardi, dr. Canciani, dr. Cento

ore 14.00 e ss.: dr.ssa De Sanctis, dr. De Martino

venerdì

ore 9.00 e ss.: dr.ssa Oronzo, dr. Favalli

ore 14.00 e ss.: dr. Longarini

La dott.ssa Badano ed il sottoscritto presidente, avendo i propri uffici ubicati in posizione defilata rispetto agli altri giudici, potranno tenere udienza nei giorni tabellari, sempre però raccordandosi coi colleghi e coordinandosi col dott. Cento.

I GOT civilisti potranno tenere udienza, nel piano sottostante rispetto a quello in uso ai togati, in numero non superiore a due contemporaneamente, previe intese col dott. Cento (che eserciterà il doveroso controllo e riferirà al sottoscritto), relativamente ai giorni ed agli orari delle udienze.

Si fa presente che al piano sottostante il Tribunale dispone di ampi spazi e che gli uffici dei GOT sono distanti l'uno dall'altro.

Vi saranno in sostanza **tre forme di controllo**, relativamente al rispetto del parametro indicato: un primo controllo da parte del giudice assegnatario della causa come detto, un secondo da parte del dirigente della sezione civile (che dovrà anche coordinare i giudici) ed un terzo da parte del sottoscritto (al quale il dott. Cento dovrà riferire preventivamente).

Con le prescrizioni che precedono si ritiene che le udienze con la presenza fisica delle parti possano tenersi in sicurezza, nel rispetto del parametro di riferimento.

Si comprende, tuttavia, che i difensori e le parti potrebbero non sentirsi tranquilli a venire in Tribunale e questo loro atteggiamento andrà rispettato, conseguendone che **dette udienze civili non potranno tenersi qualora uno dei partecipanti non sia d'accordo.**

Relativamente alle **udienze civili con la presenza fisica delle parti che si terranno negli Uffici del Giudice di Pace**, fermo restando tutto quanto precede (circa le prescrizioni in tema di sicurezza, le tre modalità di celebrazione delle udienze ecc.), dispongo che dette udienze presso l'Ufficio di Imperia potranno essere tenute da un solo giudice alla volta, presso l'Ufficio di Sanremo anche da due giudici contemporaneamente: la differenza di disciplina è dovuta al fatto che l'Ufficio di Sanremo dispone di maggiori spazi.

Le udienze potranno essere tenute soltanto **dal 18 c.m. in poi**, per dar modo ai due Uffici di dotarsi di tutti i dispositivi di sicurezza ed alle cancellerie di organizzarsi; pertanto, le udienze fissate da lunedì 11 a sabato 16 c.m. andranno rinviate d'ufficio.

Si invitano i giudici, d'intesa col direttore amministrativo, a fissare anche udienze pomeridiane.

I direttori amministrativi dei due Uffici – Todaro ed Ermia – dovranno vigilare affinché siano evitati assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone; dovranno anche riferire al sottoscritto presidente; dette udienze si potranno tenere soltanto ove il giudice ed il direttore siano d'accordo.

SETTORE PENALE

Al fine di consentire il graduale passaggio dalle misure straordinarie attualmente vigenti a quelle ordinarie, ovvero relativamente al periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, si ritiene opportuno organizzare l'attività dell'Ufficio secondo i criteri di seguito elencati.

UFFICIO GIP

La trattazione, da svolgersi - ove possibile e previsto - con modalità da remoto, è riservata a:

- 1) procedimenti d'urgenza di indagati in stato d'arresto o fermo;

- 2) interrogatori di garanzia;
- 3) procedimenti/processi con indagati/imputati sottoposti a misure di sicurezza in via provvisoria o per i quali pende richiesta di applicazione di misura di sicurezza;
- 4) procedimenti/processi con indagati/imputati sottoposti a misura cautelare personale anche non detentiva;
- 5) incidenti probatori;
- 6) udienze ex art. 447 c.p.p.;
- 7) incidenti di esecuzione nei confronti di detenuti e non detenuti in relazione alla richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione; nei confronti di detenuti qualora quanto richiesto sia idoneo a incidere su un fine pena fissato entro il 31 dicembre 2021, o – se con fine pena successivo al 31 dicembre 2021 - qualora vi sia richiesta scritta del difensore o del condannato, da segnalare nel ricorso o da inviarsi per i procedimenti già fissati almeno sette giorni prima dell'udienza via PEC all'indirizzo:
cancelleriagipgup.tribunale.imperia@giustiziacert.it

Per gli altri procedimenti/processi il giudice disporrà – nei termini che riterrà opportuni - il rinvio d'ufficio fuori udienza a data successiva al 31 luglio 2020.

Si considerano ammissibili gli invii via PEC dal difensore legittimato di qualunque atto, da inviarsi all'indirizzo: cancelleriagipgup.tribunale.imperia@giustiziacert.it

UFFICIO DIBATTIMENTO

Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 verranno svolte le seguenti udienze, ove possibile e previsto con modalità da remoto:

- 1) udienze di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo, anche a distanza secondo il protocollo adottato;
- 2) processi con imputati sottoposti a misura di sicurezza o per i quali pende richiesta di applicazione di misura di sicurezza;
- 3) processi con imputati sottoposti a misura cautelare personale;
- 4) processi per i quali sia fissata la sola udienza di discussione, ivi compresi i riti alternativi e le dichiarazioni di estinzione del reato (prescrizioni, remissioni querele, MAP, 162 ter c.p., oblazioni);
- 5) incidenti di esecuzione nei confronti di detenuti e non detenuti in relazione alla richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione; nei confronti di detenuti qualora quanto richiesto sia idoneo a incidere su un fine pena fissato entro il 31 dicembre 2021, o – se con fine pena successivo al 31 dicembre 2021 - qualora vi sia richiesta scritta del difensore o del

condannato, da segnalare nel ricorso o da inviarsi per i procedimenti già fissati almeno sette giorni prima dell'udienza via pec all'indirizzo:

cancelleriagipgup.tribunale.imperia@giustiziacert.it

Le udienze filtro da giugno in poi verranno tenute con le modalità previste da apposito protocollo in fase di elaborazione.

Per gli altri processi il giudice / il collegio disporrà – nei termini che riterrà opportuni - il rinvio d'ufficio fuori udienza a data successiva al 31 luglio 2020, tenuto conto delle priorità previste dalla legge e dalle tabelle del Tribunale di Imperia.

Si considerano ammissibili gli invii via PEC dal difensore legittimato di qualunque atto, da inviarsi all'indirizzo: cancelleriapenale.tribunale.imperia@giustiziacert.it

SETTORE RIESAME

Trattandosi di udienze nelle quali il contraddittorio può essere realizzato per via cartolare, modalità questa compatibile con l'attuale situazione sanitaria, le stesse saranno trattate regolarmente con il rispetto, comunque, dei soli termini perentori, salvo che il difensore chieda espressamente la celebrazione dell'udienza di discussione nell'atto di impugnazione.

Saranno considerate ammissibili le impugnazioni dei provvedimenti cautelari che perverranno via PEC dal difensore legittimato alla PEC della cancelleria del Tribunale per il riesame all'indirizzo: cancelleriapenale.tribunale.imperia@giustiziacert.it

GIUDICE DI PACE DI IMPERIA E DI SANREMO

Le udienze penali degli Uffici del Giudice di Pace, di Imperia e di Sanremo, potranno essere tenute da un solo giudice alla volta, in giorni in cui non vi sono udienze civili.

Il giudice avrà cura di fissare un numero limitato di processi, nonché gli orari di chiamata delle cause da trattarsi nella stessa udienza, avuto riferimento all'esigenza di evitati assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone.

Per gli altri processi il giudice disporrà – nei termini che riterrà opportuni - il rinvio d'ufficio fuori udienza a data successiva al 31 luglio 2020.

I direttori amministrativi dei due Uffici – Todaro ed Ermia – dovranno vigilare affinché sia rispettato tale parametro; dovranno anche riferire al sottoscritto presidente; dette udienze si potranno tenere soltanto ove il giudice ed il direttore siano d'accordo.

DISPOSIZIONI COMUNI PER IL SETTORE PENALE

In tutti questi casi andrà assicurato il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute ed andranno rispettate le normative e le prescrizioni adottate sul tema, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio Giudiziario e contatti ravvicinati delle persone.

Le udienze del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace - ulteriori per il Tribunale rispetto a quelle già previste sino all'11 c.m. - potranno essere tenute a partire **dal 18 maggio 2020**, per dar modo agli Uffici di dotarsi di tutti i dispositivi di sicurezza, al dirigente amministrativo di prevedere i presidi nella giusta misura ed alle cancellerie di organizzarsi.


Le udienze già fissate tra il 12 e il 16 maggio saranno rinviate d'ufficio.

Le cancellerie daranno tempestiva comunicazione alle parti, a mezzo PEC, dei procedimenti/processi che verranno effettivamente tenuti.

In particolare, si dispone:

- il rispetto della distanza di sicurezza di due metri;
- l'uso di mascherine da parte di tutti i soggetti che accederanno all'aula di udienza;
- la disinfezione delle singole postazioni di udienza ogni volta cambi l'utilizzatore e l'apertura delle finestre ove esistenti;
- tutte le udienze verranno tenute a porte chiuse, a orari opportunamente distanziati, in numero limitato tale da garantire l'assenza di assembramenti;
- la presenza contemporanea in aula – oltre a giudice, cancelliere, P.M - di non più di quattro persone e di un eventuale testimone; i processi che impongano un maggior numero di presenze saranno rinviati d'ufficio;
- le parti che dovranno accedere alle aule e i testimoni attenderanno all'esterno del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace e verranno ammessi solo previa indicazione del giudice.

Il Presidente
dott. Eduardo Bracco



DEPOSITO IN
Deposito in Segreteria

Imperia, TRIBUNALE DI IMPERIA

04 MAG 2020



TRIBUNALE DI IMPERIA
UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI

unep.tribunale.imperia@giustizia.it- unep.tribunale.imperia@giustiziacert.it

ACCESSO SPORTELLLO UNEP

Dal 12 maggio 2020 l'ingresso del pubblico all'ufficio ricezione/restituzione atti avverrà in maniera contingentata, su appuntamento e con l'apertura di un unico sportello.

1. l'accesso allo sportello potrà avvenire solo nel numero di una persona alla volta
2. nell'area di attesa all'interno potrà stazionare una sola persona

a salvaguardia della salute del personale e degli utenti:

1. e' d'obbligo per tutti coloro che accedono agli uffici utilizzare le mascherine
2. saranno previsti percorsi diversi per entrata e uscita
3. negli spazi di accesso saranno disposti dispensatori con disinfettanti

ATTIVITA' SPORTELLLO

NUMERO DI RICHIESTE CHE POSSONO ESSERE CONSEGNATE ALLO SPORTELLLO

Saranno accettate massimo 5 richieste di notifica/esecuzioni per utente.

Si potranno consegnare e ritirare (muniti di delega) atti di altri studi legali, purchè si rispetti il max. di 5 atti a prenotazione.

Sarà' anche possibile consegnare/ritirare (muniti di delega) atti per altri studi legali, che abbiano una propria prenotazione, esibendola allo sportello.

Al fine di evitare assembramenti e stazionamenti prolungati e nel rispetto dell'utenza in attesa, gli atti dovranno già essere pronti per la consegna.

ORARIO DI ACCETTAZIONE SU PRENOTAZIONE

Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 dal lunedì al venerdì;

Il sabato e i prefestivi dalle ore 9.00 alle ore 10.00 esclusivamente per la consegna degli atti i cui termini legali e contrattuali scadano in giornata.

MODALITA' DI ACCESSO

L'ingresso per la consegna/restituzione sarà consentito esclusivamente agli utenti prenotati .

Per poter prenotare l'accesso all'UNEP l'utente dovrà contattare preventivamente l'ufficio inviando una mail all'indirizzo unep.tribunale.imperia@giustizia.it tassativamente **dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.**

Riceverà la comunicazione della data e dell'ora in cui potrà accedere allo sportello, secondo l'ordine di arrivo delle mail con una programmazione plurisettimanale.

Non saranno prese in considerazione le e-mail che perverranno fuori dall'orario e dai giorni prestabiliti.

Nel testo della mail di richiesta prenotazione deve essere indicato:

- 1 il numero degli atti da consegnare (non piu di 5)
- 2 la natura degli atti
- 3 la scadenza dell'atti
- 4 il numero dei destinatari per atto
- 5 la modalità di notifica (mani/posta)
- 6 evidenziare se si devono ritirare atti già in disponibilità presso l'UNEP

RICHIESTA NOTIFICHE/ESECUZIONE URGENTE

Si evidenzia la necessità che la richiesta di notifica/esecuzione **urgente**, con effettiva scadenza dei termini legali, debba pervenire con ragionevole anticipo per poter programmare l'accesso all'UNEP in tempo utile.

RICERCHE ATTI- RICHIESTE INFORMAZIONI

In caso di ricerca di atti o altra informazione si dovrà inviare una richiesta con tutti gli estremi agli indirizzi mail degli Assistenti Giudiziari e Funzionari competenti per zona, reperibili sul sito del Tribunale di Imperia sezione UNEP.

MODALITA' DI ESECUZIONE ATTIVITA' ESTERNA

Atteso il permanere della situazione emergenziale, la modalità di esecuzione degli atti è rimessa alla prudente valutazione dei Funzionari competenti, come previsto nelle vigenti linee guida del Ministero della Giustizia relative alle attività del personale in servizio presso gli U.N.E.P .

Tutte le attività del Funzionario Unep implicano contatto diretto con terzi soggetti alla loro residenza o domicilio, per cui, come ribadito dalla circolare ministeriale n.5040.ID del 20/04/2020, a firma del dott. A.Leopizzi, oltre al rispetto delle prescrizioni di natura sanitaria igienica e sociale dettate dall'autorità governativa, è necessario anche accertare attraverso l'ASL la condizione di malattia per COVID-19, di quarantena, di permanenza domiciliare fiduciaria o di isolamento sanitario, onde evitare che il personale U.N.E.P. sia esposto a contagio e divenga veicolo del contagio stesso.

Imperia 05/05/2020

Il dirigente Unep
Dott.ssa Santella Pizzurro



Per condivisione
Imperia, 5 maggio 2020

Il Presidente
dott. Eduardo Bracco



Prot. ME/22/12



TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 11 maggio 2020

Oggetto: rinvio udienze fissate dal 12 al 28 maggio 2020.

Per le udienze fissate fino all'11 maggio ho già provveduto al rinvio, ai sensi di legge e come da provvedimento in data 16 aprile 2020.

Di seguito **dispongo in relazione alle mie udienze presidenziali di separazioni/divorzi**, fissate da martedì 12 maggio a venerdì 28 maggio 2020, che potrebbero essere tenute con la presenza fisica delle parti, non essendo possibile – salvo eccezioni - la modalità di trattazione a mezzo collegamento da remoto (perché le parti potrebbero non essere in condizioni di attuarlo nelle forme previste), né a mezzo trattazione scritta (ostandovi l'art. 83, settimo comma lettera h, del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche).

Con provvedimento in data 4 c.m. ho previsto una limitata ripresa dell'attività giudiziaria dal 18 maggio 2020.

Orbene:

- le udienze fissate dal 12 al 16 c.m. devono essere rinviate di ufficio;
- come pure devono essere rinviate d'ufficio le udienze dal 18 al 28 c.m.

Questo perché non mi è dato sapere quali di tali udienze si terranno (occorre che siano d'accordo tutte le parti) e, comunque, dovrò rifissarle, in modo da garantire che, per ogni giornata di udienza non vi sia un numero elevato di comparizione coniugi e che ciascuna comparizione sia distanziata dall'altra.

Pertanto:

- l'udienza del 13 maggio 2020 viene rinviata al 9 settembre 2020;
- l'udienza del 14 maggio 2020 viene rinviata al 10 settembre 2020;
- l'udienza del 18 maggio 2020 viene rinviata al 14 settembre 2020
(ma si terranno 2 udienze: quella degli Avv.ti D'Ignazio e Lipari e quella dell'Avv. Felici, n. 297/20, come da richiesta di detti difensori. Per la *privacy* si omette il nome delle parti);
- l'udienza del 20 maggio 2020 viene rinviata al 16 settembre 2020;
- l'udienza del 21 maggio 2020 viene rinviata al 17 settembre 2020;
- l'udienza del 27 maggio 2020 viene rinviata al 23 settembre 2020;
- l'udienza del 28 maggio 2020 viene rinviata al 24 settembre 2020.

Dal 18 c.m. in avanti terrò le udienze presidenziali con la presenza delle parti.


Occorrerà che i difensori facciano espressa e congiunta richiesta scritta in tal senso, indicando sempre il numero del procedimento; sarà sufficiente anche la richiesta di un solo difensore, ove dichiararsi di aver acquisito la disponibilità dell'altro.

Seguirà mio provvedimento di fissazione, che sarà comunicato ai difensori, anche nelle vie brevi.

Si comunichi al dott. Tenga, al dott. Romeo ed all'Ordine degli Avvocati.

Si pubblichi sul sito *web* dell'Ufficio.

Il Presidente
dott./Eduardo Bracco





COMUNICATO SUL PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE ODIERNO IN MATERIA DI UDIENZE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Care Colleghe e cari Colleghi,

nell'ottica dello sforzo comune posto in essere dal Presidente del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine volto a favorire la ripresa dell'attività, in particolare nella delicata materia familiare, si è concertato che le udienze da celebrarsi, su richiesta scritta concordata dei difensori, potranno essere tutte quelle pendenti, anche fissate tra il 18 e 28 maggio c.a..

Al fine di limitare la presenza dei difensori, si è ipotizzato di raggruppare più cause in un'unica giornata per ciascun difensore.

In quest'ottica, nell'immediatezza, il Consiglio si è assunto l'onere di trasmettere alla Presidenza un elenco delle comparizioni coniugi che si possono tenere tra il 18 ed il 28 maggio), stante la disponibilità di tutte le parti.

Per tale motivo, Vi invito ad indirizzare alla mail del Consiglio, entro e non oltre giovedì 14 maggio p.v., una richiesta di trattazione della procedura contenente, a tutela della privacy, il solo numero di R.G. e la data dell'udienza.

Il Consiglio trasmetterà poi l'elenco alla Presidenza, che comunicherà al Consiglio stesso il calendario perché venga inviato agli interessati, che potranno comparire spontaneamente nel giorno indicato.

Per le udienze fissate successivamente al 28 maggio, Potrete inviare analoghe richieste direttamente alla mail della Presidenza.

Cordialità.

Sanremo, 11 maggio 2020

Il Presidente
Avvocato Bruno Di Giovanni

Prot. M3/2020/MT

**AL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA
- SEDE-**

TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA

Il Dirigente della Sezione Civile, dr. Alessandro CENTO

DISPONE

che le udienze dei procedimenti civili ordinari già fissate in date successive al 18 maggio 2020 si svolgeranno secondo il ruolo e calendario di udienza di ciascuno Magistrato, innanzi allo stesso

SALVO

comunicazione - che sarà effettuata almeno 10 gg prima a cura della cancelleria ai difensori - del differimento della data di udienza o della variazione dell'orario di udienza

Ove una o più parti non intendano partecipare all'udienza, dovranno darne comunicazione al giudice, tramite deposito telematico, almeno 4 gg prima della data di udienza.


Il giudice si riserva, in tale evenienza, di adottare uno dei seguenti provvedimenti:

-Rinvio ad altra data

-Determinazione di altra modalità di svolgimento dell'udienza - da remoto o mediante trattazione scritta- in base alle esigenze e fasi processuali, ex art. 83 comma 7 DL n. 18 conv. nella legge n. 27/2020.

Imperia, 11.5.2020

Il Dirigente della Sezione Civile



ROT. 144/2020/NG.

**AL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA
- SEDE-**

TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA

Il Dirigente della Sezione Civile, dr. Alessandro CENTO

DISPONE

per le procedure di convalida di sfratto o licenza:

1. Procedure di sfratto la cui udienza fissata originariamente dalla parte o derivante da rinvio con intimato non costituito ricada nel periodo 9.3 – 31.7.2020: verrà disposto rinvio a data successiva al 31.7.2020 con decreto che il giudice avrà cura di emettere, eventualmente contenente ordine di notifica all'intimato personalmente;
2. Procedure di sfratto che l'intimante notificherà all'intimato per un'udienza successiva al 31.7.2020: occorrerà che il difensore dell'attore prenoti, mediante sistema telematico messo a disposizione dal Tribunale, la data dell'udienza e la fascia di orario, non essendo consentite iscrizioni oltre il numero massimo fissato per ciascuna udienza;
3. Procedure di sfratto con parti costituite la cui udienza ricada nel periodo 9.3 – 31.7.2020: sarà cura del singolo Magistrato assegnatario del fascicolo provvedere a disporre rinvio, eventualmente prevedendo la trattazione entro il 31.7.2020 con modalità cartolare (trattazione scritta)

Imperia, 11.5.2020

Il Dirigente della Sezione Civile





TRIBUNALE DI IMPERIA

Sezione Penale

O.d.S. n. 4/2020

Prot. n.

OGGETTO: Disposizioni operative post 12 maggio 2020

Viste le Misure Organizzative per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 del Presidente del Tribunale di Imperia in data 4 maggio 2020,

rilevato che appare necessario indicare linee direttive in vista della ripresa delle udienze, che occorre fornire indicazioni in quanto le attività devono svolgersi con modalità tali da assicurare il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute nel rispetto delle normative e delle prescrizioni adottate sul tema, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio Giudiziario e contatti ravvicinati delle persone,

si dispone

1. Ciascun giudice terrà udienza nelle rispettive giornate tabellarmente previste; le udienze termineranno – senza eccezione alcuna – alle ore 14:00: nel caso, si rinverranno i processi non terminati.
2. Non saranno utilizzabili le aule C e D; l'aula B verrà usata solo in caso di indisponibilità delle altre aule.
3. Come già indicato nelle Misure Organizzative, si considerano ammissibili gli invii via PEC dal difensore legittimato di qualunque atto, con la sola esclusione degli atti di appello avverso sentenze, da inviarsi agli indirizzi
 - a. GIP/GUP
cancelleriagipgup.tribunale.imperia@giustiziacert.it
 - b. Dibattimento
cancelleriapenale.tribunale.imperia@giustiziacert.it

- c. Riesame
cancelleriapenale.tribunale.imperia@giustiziacert.it
- d. decreti penali
cancelleriagipgup.tribunale.imperia@giustiziacert.it
- e. incidenti esecuzione
cancelleriagipgup.tribunale.imperia@giustiziacert.it

Gli atti di appello dovranno essere depositati secondo le norme degli artt. 581 e ss. c.p.p.

Le richieste al Tribunale del Riesame sono ammissibili se inviate a mezzo pec.

4. Il Direttore Area Penale, di concerto con il Dirigente Amministrativo, provvederà a fornire indicazioni in relazione al rilascio delle copie degli atti dei procedimenti / processi nonché all'accesso alle Cancellerie.
5. L'accesso alle Cancellerie deve avvenire con uso di mascherina e previa disinfezione delle mani o utilizzo di guanti.

Tutte le misure previste dal presente OdS sono soggette a modifica e/o integrazione – che verrà tempestivamente comunicata – nel caso di modifica della situazione sanitaria ovvero dell'accertata impossibilità di garantire condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro all'interno del Tribunale.

Si dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i Magistrati e al personale amministrativo del Settore Penale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati affinché sia dato avviso agli iscritti, al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica.

Imperia, 13 maggio 2020

Il Presidente della Sezione Penale f.f.

(dr. Laura Russo)

Prot. n. 54
del 08.05.2020

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Imperia
Ufficio del Procuratore

Ordine di servizio: – “coronavirus” - accesso dell’utenza – riapertura uffici dal 13 maggio 2020 –

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Letta la nota del CSM in data 5/3/2020 contenente linee guida in ordine all’emergenza sanitaria Covid-19;
letto l’ordine di servizio in data 20/3/2020 con cui sono state disposte limitazioni all’accesso dell’utenza;
visto il decreto legge 17/03/2020 con cui è stata disposta la proroga del “periodo feriale” sino al 15/04/2020 con conseguente rinvio di tutte le udienze penale, ad eccezione di quelle indifferibili ed urgenti e letto il successivo decreto legge nr.28/2020 con cui si prevede una parziale riapertura delle attività giudiziarie;
visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Imperia in data 4/5/2020 con cui si dispone la ripresa di parte delle udienze (in particolare i processi con detenuti, quelli per la sola discussione, i riti alternativi ed i processi con cause di estinzione facilmente accertabili);
rilevato che la parziale riapertura comporterà la ripresa dell’afflusso agli uffici di Procura delle parti processuali e, soprattutto, dei difensori per la visione dei fascicoli, il rilascio di copie e/o certificati ed altro;
evidenzia che l’art.83 comma 7 del d.l. citato consente ai capi degli uffici di adottare specifiche misure che limitino l’accesso agli uffici ed evitino il rischio di assembramenti;
ritenuto che il sistema più semplice ed efficace appare quello di ricezione delle parti nei vari uffici, previa appuntamento;

DISPONE

REGOLE GENERALI

- Che l’accesso agli uffici della Procura della Repubblica sia consentito solamente alle persone, sia **avvocati che privati**, che debbono svolgere **attività che sono state oggetto di precedente prenotazione, ovvero, in assenza di prenotazione per le sole attività urgenti** (es. colloqui con il pm titolare in relazione a detenuti, deposito di istanze e/o atti inerenti soggetti in misura cautelare, istanze urgenti quali dissequestri, richieste di incidente probatorio);
- Che **le forze dell’ordine** possono sempre accedere per il deposito atti (deposito di CNR e seguiti, richieste di intercettazioni, ecc.) e, preferibilmente previa appuntamento, per i colloqui con i Pm;
- Che in ogni caso tutti coloro che si recano in questi uffici devono osservare la distanza di almeno un metro dal proprio interlocutore;

Quanto alle modalità di deposito degli atti che le parti (sia difensore, che privato, che appartenente alle forze dell’ordine) precisi il tipo di atto che intende depositare, lo posi sull’apposito banco e si allontanano di almeno un metro, quindi il personale amministrativo lo controllerà ed apporrà l’avvenuto deposito: in ogni caso dovrà evitarsi il contatto ravvicinato tra le persone.



PM

Riceve su appuntamento da concordarsi telefonicamente tramite le relative segreterie o, in caso di assenza dell'assistente, direttamente con il sostituto.

SEGRETERIE PM

Le segreterie dei PM osserveranno, l'apertura al pubblico due giorni alla settimana dalle ore 9.00 alle ore 12.

L'apertura sarà così suddivisa:

LUNEDI' e MERCOLEDI': Segreteria dott. Lari (Affari Semplici e Negoziazioni Assistite)

“ Scorza Azzarà
“ Cinnella Della Porta
“ Buganè
“ Politi

MARTEDI' e GIOVEDI' : Segreteria dott.ssa Pradella

“ Bresci
“ Fornace
“ Marrali

L'accesso agli avvocati avverrà previo appuntamento telefonico (o a mezzo mail) con la Segreteria interessata.

Ogni Segreteria fisserà un numero massimo di sei appuntamenti per giornata e riceverà tali richieste a decorrere dal 12 maggio.

Si allega prospetto dei recapiti telefonici delle Segreterie Penali con relativi indirizzi di posta degli Assistenti.

Per i procedimenti c.d. “Affari Semplici” in carico al Procuratore della Repubblica dott. Lari, l'appuntamento dovrà essere richiesto al Cancelliere Laura Canu, mentre per il deposito delle Negoziazioni Assistite dovrà essere richiesto al funzionario Venerina Balzio.

Rilascio copia atti procedimenti penali

Poichè la Procura di Imperia è stata abilitata a ricevere i pagamenti on line dei diritti di copia, si ritiene che questo possa e debba essere il sistema di pagamento da privilegiare, così come deve esserlo il rilascio delle copie, per quanto possibile, a mezzo posta elettronica o Pec.

A tal fine il difensore, visionato il fascicolo, indicherà sulla richiesta di copie:

- utenza cellulare
- indirizzo di posta elettronica certificata e non certificata

La ricevuta di pagamento , scaricata dal difensore in formato pdf, dovrà essere trasmessa all'indirizzo di p.e. dell'Assistente.

L'Assistente, acquisita la ricevuta, provvederà ad effettuare le copie richieste ed a trasmetterle, per tutti i casi in cui ciò sia possibile, all'indirizzo di posta indicato nella richiesta (pec o posta ordinaria, a seconda della “pesantezza” dell'allegato).

I diritti di copia che verranno applicati sono quelli indicati nella Tabella Ministeriale come “rilascio su supporto non cartaceo”.

UFFICIO DIBATTIMENTO

L'accesso agli avvocati avverrà per due giorni alla settimana (il lunedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12). Al fine di evitare assembramenti si dispone che saranno ricevuti 10 avvocati al giorno (quindi un avvocato ogni 20 minuti).

Per prenotarsi il difensore dovrà chiamare o recarsi presso il locale consiglio dell'Ordine degli Avvocati indicando i numeri dei procedimenti che intende visionare (che saranno annotati su una apposito lista).

Almeno il giorno precedente a quell' dell'appuntamento, il Consiglio dell'ordine comunicherà all'ufficio dibattimento la lista contenente l'elenco degli avvocati prenotati ed il numero di procedimenti che intendono visionare. Ciò consentirà al personale addetto allo sportello di avere già pronti i fascicoli da passare tempestivamente all'avvocato.

CASELLARIO

Lo sportello del casellario sarà aperto anche agli atti non urgenti per tre giorni alla settimana - il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8,00 alle ore 13,00 (12,30 per le urgenze) previa appuntamento telefonico al nr. 0183/277418.

UFFICIO ESSECUZIONI

L'ufficio esecuzioni sarà aperto al pubblico Martedì e Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.30, previo appuntamento telefonico da effettuarsi ai numeri: 0183 277404 oppure 0183 277625.

UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA

L'ufficio esecuzioni sarà aperto al pubblico Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico da effettuarsi al numero: 0183 277413.

ALTRI UFFICI (economato, direttore amministrativo)

Ricevono sempre e solo su appuntamento telefonico ai numeri 0183 277407 (economato) e 0183 277421 (direttore amministrativo).

RE.GE. INTERCETTAZIONI


Entrambi gli uffici sono sempre aperti con orario dalle ore 8,30 alle ore 12,00 senza necessità di appuntamento.

Il presente ordine di servizio **entra in vigore dal giorno LUNEDÌ 18 maggio** e resta in vigore sino a successivo provvedimento di modifica e/o di revoca.

Imperia 8 maggio 2020

IL PROCURATORE della REPUBBLICA

(Dott. Alberto LARI)



Uffici			Incaricato Segreteria	N. Tel.	Mail
Segreteria	Procuratore di Imperia	Dott. Alberto LARI	Venerina BALZIO	0183 277424	venerina.balzio@giustizia.it
Segreteria	Procuratore Aggiunto	D.ssa Grazia PRADELLA	Daniela AMORETTI	0183 277426	daniela.amoretti@giustizia.it
			Laura CANU	0183 277653	laura.canu01@giustizia.it
Segreteria	Sost. Procuratore	Dott. Lorenzo FORNACE	Lucia DE LUCA	0183 277410	lucia.deluca01@giustizia.it
Segreteria	Sost. Procuratore	D.ssa Antonella POLITI	Daniela ARDUINO	0183 277711	daniela.arduino@giustizia.it
Segreteria	Sost. Procuratore	D.ssa Maria Paola MARRALI	Marilena GENTILE	0183 277713	marilena.gentile@giustizia.it
Segreteria	Sost. Procuratore	Dott. Luca SCORZA AZZARA'	Vilma SALVI	0183 277422	vilma.salvi@giustizia.it
Segreteria	Sost. Procuratore	D.ssa Barbara BRESCI	Anna Maria FIRINU	0183 277443	annamaria.firinu@giustizia.it
Segreteria	Sost. Procuratore	Dott. Enrico CINNELLA DELLA PORTA	Valeria SARZI SARTORI	0183 277705	valeria.sarzisartori@giustizia.it
Segreteria	Sost. Procuratore	D.ssa Francesca BUGANE' PEDRETTI	Silvana CANORO	0183 277432	silvana.canoro@giustizia.it

PEC SEGRETERIE MAGISTRATI: segreteria.procura.imperia@giustiziacert.it

Prot. 144/2020/MT

Versione del 8 maggio 2020



TRIBUNALE DI IMPERIA

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI IMPERIA

Protocollo per la trattazione delle udienze civili da remoto

nel periodo emergenziale ex art. 83 D.L. 18/20

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020 (convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27) in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale.

Letta la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11.3.2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'avvocatura.

Letti i provvedimenti organizzativi inviati dai capi degli uffici e preso atto della diversità delle soluzioni proposte per la regolamentazione di quanto previsto dall'art.3 co.2 lett. f) D.L. n. 11/2020, come richiamato dall'art. 83 D.L. n. 18/2020.

Lette le linee guida dettate dall'Unione delle Curie del Distretto di Corte di Appello nella seduta del 6 aprile 2020.

Ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con "modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti" è opportuno individuare soluzioni condivise, sì da offrire una cornice di riferimento uniforme per i protocolli assunti in sede locale, per la durata del periodo emergenziale

Ciò premesso

si conviene quanto segue

Quadro generale

Il presente protocollo contiene indicazioni di natura tecnica sulle modalità di svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto e mediante scambio di note scritte secondo le disposizioni di cui all'art 83 comma 7 lettera f) ed h) DL 18/20.

La decisione del giudice di trattare con la modalità da remoto o scritta vincola le parti nelle ipotesi di trattazione non sospesa di cui all'articolo 83, comma 3, DL 18/2020, ed anche se lo stesso giudice ravvisi la sussistenza di ragioni di urgenza, dichiarata su impulso di parte.

Rientra nella discrezionalità del Giudice la scelta di trattare l'udienza con le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lettera f) piuttosto che con quelle di cui alla successiva lettera h) del DL 18/2020.

Ciascun avvocato, con riferimento ai casi di non obbligatorietà delle alternative modalità di svolgimento di udienza da remoto, provvederà a comunicare al CoA di Imperia la propria preventiva disponibilità all'utilizzo dell'applicativo Teams per l'intero periodo di validità del Protocollo e il CoA stesso inoltrerà il relativo elenco all'Ufficio di Presidenza del Tribunale.

Nel caso di video conferenza, il giudice utilizzerà l'applicativo Teams.

Per le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, o nel caso in cui vi è l'assenso delle parti costituite a non partecipare alla celebrazione delle udienze da remoto, i Presidenti di sezione o il Giudice monocratico potranno sempre avvalersi della facoltà di cui all'articolo 83, comma 7, lettera h) del D.L. numero 18/2020. In particolar modo indicheranno ai difensori delle parti quale sia l'attività giudiziaria da compiersi mediante trattazione scritta (es: trattenimento della causa in riserva o decisione, assegnazione dei termini) e il tempo e le modalità per lo svolgimento delle incombenze da compiersi mediante trattazione scritta.

I difensori delle parti sono invitati al rispetto dei principi di lealtà e di correttezza processuale e dunque ad assumere un comportamento che sia improntato ad un principio di coerenza complessiva e non di opportunità in relazione alla singola pratica.

L'Ordine professionale vigilerà a che gli iscritti adottino regole e modalità di partecipazione alle suddette udienze, anche di carattere urgente, non strumentali e non incoerenti.

PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

- art. 83 lett. f) D.L. 18/2020

Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento"*.

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento (in formato pdf nativo) che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti, nel caso al CTU ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link ipertestuale inserito nel provvedimento stesso che potrà essere utilizzato solo dall'avvocato non costituito che ha intenzione di costituirsi il giorno stesso dell'udienza; diversamente ed in tutti gli altri casi dovrà sempre essere utilizzato il link di cui al punto 10.
2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
3. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo, almeno tre giorni prima dell'udienza, una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail PEO (posta elettronica ordinaria) attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato; nella medesima nota provvederanno anche ad esprimere la loro volontà a partecipare all'udienza da remoto ove necessario. L'avvocato impegnato in udienze concomitanti avrà cura di richiedere con detta nota il differimento dell'orario di udienza e, in subordine, il differimento dell'udienza stessa ad altra data.
4. La nota di cui al punto che precede verrà contestualmente inoltrata anche all'indirizzo e-mail istituzionale del giudice, di modo che quest'ultimo possa averne tempestiva conoscenza, attese le lunghe tempistiche di processazione degli atti da parte delle Cancellerie in questa fase emergenziale;

5. nel provvedimento di fissazione dell'udienza telematica, il giudice indicherà il proprio indirizzo e-mail istituzionale ed il numero di telefono interno del proprio ufficio; l'avvocato potrà utilizzare detti canali per segnalare situazioni di emergenza, quali il malfunzionamento dell'applicativo utilizzato o impossibilità tecniche al collegamento da remoto, in prossimità dell'udienza;
6. Il difensore che intenda eventualmente costituirsi il giorno dell'udienza avrà cura, ai fini di evitare l'adozione del provvedimento di contumacia, di adottare tutte le cautele al fine di preannunciare informalmente la propria costituzione in giudizio; si raccomanda, in tale particolare caso, di evitare la costituzione il giorno stesso dell'udienza e si ricorda che nella fase emergenziale non è prevista la costituzione in forma cartacea;
7. la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di fissazione dell'udienza ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".
8. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.
9. Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.
10. In prossimità dell'udienza, il giudice invierà una mail PEO (posta elettronica ordinaria) agli indirizzi comunicati nella nota di cui al punto 3 contenente il link "join Microsoft Teams meeting" (Partecipa alla riunione di Microsoft Teams) che permette di accedere alla sala di attesa virtuale del giudice. Il giudice ammetterà nella stanza gli avvocati quando tutti presenti nella sala di attesa.
11. Nel primo atto difensivo, onde agevolare l'individuazione del modus di celebrazione dell'udienza, il legale di ciascuna parte avrà l'accortezza di:
 - a. indicare la disponibilità propria e quella del proprio assistito a consentire la celebrazione dell'udienza attraverso sistemi a distanza;
 - b. l'indisponibilità alla celebrazione dell'udienza con siffatta modalità per impossibilità di carattere tecnico, di reperire un sostituto processuale, di avere la parte assistita accanto a sé o collegata da diverso luogo o per altro motivo oggettivo;
 - c. invitare espressamente la controparte ad effettuare per tempo la richiesta di visibilità per verificare il fascicolo telematico al fine del controllo del provvedimento di cui al punto 1;
 - d. Indicare l'assenso della parte assistita a consentire, ugualmente, la celebrazione dell'udienza senza la presenza personale della parte medesima o la celebrazione dell'udienza mediante trattazione scritta.

Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale"*

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché

- della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento e previa verifica del deposito della nota di adesione alla modalità di svolgimento dell'udienza da remoto, nonché previa verifica della propria casella di posta elettronica indicata nel provvedimento, al fine di appurare la sussistenza di eventuali comunicazioni da parte dell'avvocato che segnala le sue impossibilità tecniche; nel caso in cui sussistano dubbi in merito alla regolare instaurazione del contraddittorio, il giudice predisporrà un rinvio puro e semplice, salvaguardando i diritti di udienza ovvero disporrà per gli adempimenti secondo le previsioni di cui all'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n.18/2020 ai fini della prosecuzione del giudizio.
 4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;
 5. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico (autorizzato) in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, impregiudicata ogni decisione in punto acquisizione in giudizio; il documento esibito deve essere immediatamente (prima della fine dell'udienza da remoto) trasmesso all'indirizzo e-mail istituzionale del giudice e a quello delle controparti costituite.
 6. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
 7. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
 8. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;
 9. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari);
 10. al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA: 1. garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444; 2. garantisce ai soli magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto; 3. verifica che sia pervenuto il link relativo all'avvio della "stanza virtuale" a tutti i magistrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, onorari, cancellieri; per l'ipotesi che sia stata smarrita la mail del 10.3.2020 dalla casellasupportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il link per l'accesso alla stanza virtuale, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all'indirizzo info-PCT 4. avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze ---

PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

- art. 83 lett. h D.L. 18/2020

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020, secondo cui "...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice."

si conviene quanto segue

Attività preliminari all'udienza

1. Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine non inferiore a 7 giorni, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico di brevi note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
2. Le note scritte non sono mai sostitutive degli scritti difensivi funzionali all'udienza che viene trattata con questa modalità. Il termine assegnato per il deposito delle note scritte non sostituisce i termini previsti per legge o assegnati dal giudice per il deposito di scritti difensivi. Tali note infatti tengono luogo della trattazione orale dell'udienza.
3. la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";
4. considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;
5. l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;
6. il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;
7. I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza (ex art 16 bis comma 9-octies del DL 179 2012), con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
8. ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
9. per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Verranno predisposti e diffusi dal gruppo di lavoro "modelli consolle CSM/DGSIA/CNF" modelli appropriati per metterli a disposizione dei giudici attraverso la rete dei RID e la pubblicazione sul sito del CSM

Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per la richiesta al giudice di procedere alla trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h).


§§§§§§

Considerato l'evolversi della situazione di emergenza e della materia, il presente protocollo verrà aggiornato in caso di necessità dalla commissione appositamente convocata e costituita da avvocati e magistrati delegati.

Saurina - Lugano, 13.5.2020

Bracco


IL PRESIDENTE
Dott. Eduardo Bracco




ALLEGATO

LINEE GUIDA PRATICHE PER L'AVVOCATO PER IL COLLEGAMENTO ALLA STANZA VIRTUALE DEL GIUDICE


L'avvocato riceverà dal giudice la seguente mail




Cliccando sul collegamento ipertestuale "Join Microsoft Teams Meeting" si aprirà la seguente pagina del browser, quindi si dovrà selezionare l'apertura con l'app precedentemente installata cliccando "avvia ora" o il banner "apri"




Si avvierà l'applicazione Microsoft Teams con la seguente schermata e si dovrà cliccare all'ora prestabilita "partecipa ora"




ed attendere che il giudice ammetta l'avvocato nella stanza virtuale.



Si avvierà la video conferenza.



Le principali funzioni in video conferenza.



Al termine dell'udienza l'avvocato cliccherà "termina collegamento"



TRIBUNALE IMPERIA

Al Consiglio Ordine Avvocati Imperia

OGGETTO: Servizi di cancelleria dal 18 maggio 2020

Ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si dispone quanto segue, con decorrenza 18 maggio 2020:

L'accesso a tutti gli Uffici Giudiziari del Circondario:

- **è consentito:** alle Forze dell'Ordine, a coloro che sono stati convocati per ragioni di giustizia, che debbano partecipare ad udienze ovvero svolgere attività urgenti, non procrastinabili e non effettuabili in via telematica;
- **è vietato:** a chi presenti febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi influenzali ed a chi non indossi la mascherina chirurgica.

Comportamento negli Uffici:

- va mantenuta una **distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo;**
- **è vietata ogni forma di assembramento;**
- è vietato intrattenersi presso i **distributori automatici di alimenti e bevande;**
- l'uso dell'**ascensore** è consentito ad una persona alla volta; l'invito è a non farne uso, tranne situazioni di età o particolari.
- L'accesso alle cancellerie, previsto solo previo appuntamento o in caso di necessità, è **limitato ad una sola persona per volta.**



L'uscita dal Tribunale avverrà esclusivamente attraverso il secondo ingresso (quello sito al piano aule e riservato ai Magistrati ed al Personale).

Accesso alle cancellerie:

CANCELLERIA CIVILE:

Essendo, in vigenza di processo e pagamenti telematici, piuttosto remota la necessità di accedere alle cancellerie, essa sarà consentita esclusivamente previo appuntamento con la cancelleria interessata (esclusi i casi di improvvisa ed improrogabile urgenza). Fino a quando non sarà disponibile il modulo web di prenotazione sul sito del tribunale, l'appuntamento può essere richiesto telefonicamente fra le ore 9 e le ore 12 oppure tramite e-mail ai consueti recapiti, reperibili sul sito web del Tribunale, trasmettendo l'allegato modulo oppure indicando nel testo dell'e-mail i dati richiesti. Tramite gli stessi canali possono essere richieste copie e formule esecutive.

CANCELLERIA PENALE:

L'accesso sarà consentito esclusivamente previo appuntamento (esclusi i casi di improvvisa ed improrogabile urgenza) per visionare fascicoli, depositare impugnazioni ed eventuali altri atti non trasmissibile tramite PEC, o in caso di altre motivate necessita.

Fino a quando non sarà disponibile il modulo web di prenotazione sul sito del tribunale, gli appuntamenti e le richieste copie possono essere richiesti esclusivamente tramite e-mail alla casella appositamente istituita per il servizio: **penale.tribunale.imperia@giustizia.it**, trasmettendo l'allegato modulo oppure indicando nel testo dell'e-mail i dati richiesti.

Altre informazioni potranno essere richieste telefonicamente fra le ore 9 e le ore 12 oppure tramite e-mail ai consueti recapiti, reperibili sul sito web del Tribunale.

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE:

L'accesso sarà consentito esclusivamente previo appuntamento (esclusi i casi di improvvisa ed improrogabile urgenza).

Fino a quando non sarà disponibile il modulo web di prenotazione sul sito del tribunale, gli appuntamenti e le richieste copie possono essere richiesti esclusivamente tramite e-mail alla casella

segreteria.tribunale.imperia@giustizia.it


Altre informazioni potranno essere richieste telefonicamente fra le ore 9 e le ore 12 oppure tramite e-mail ai consueti recapiti, reperibili sul sito web del Tribunale.


Le istanze liquidazione compensi potranno essere presentate esclusivamente tramite il portale SIAMM IstanzeWeb.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Valerio Tenga)



IL PRESIDENTE
dr. Eduardo Bracco





TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 15 maggio 2020

PROROGA DEL PROTOCOLLO
“UDIENZE PENALI CON RITO DIRETTISSIMO
IN VIDEOCONFERENZA”
(STIPULATO IL 27 MARZO 2020)

Il protocollo “*Udienze penali con rito direttissimo*”, stipulato il 27 marzo 2020, è operativo “*sino al 15 aprile 2020, salvo proroga del regime eccezionale, anche attraverso provvedimento del Presidente del Tribunale*” (v. pag. 5).

Con provvedimento del 15 aprile 2020 ne ho disposto la proroga fino all’11 maggio 2020.

Col presente provvedimento **prorogo ulteriormente l’operatività del protocollo**, senza indicare una data finale: il protocollo sarà operativo fino a quando non verrà – espressamente o implicitamente – revocato.

Si comunichi al Presidente f.f. della sezione penale Dott.ssa Russo, ai Giudici penali (togati ed onorari), al Procuratore della Repubblica Dott. Lari, al Presidente del Consiglio dell’Ordine Avv. Di Giovanni ed al Presidente della Camera Penale Avv. Cravero.

Il Presidente
dott. Eduardo Bracco

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Imperia
Ufficio del Procuratore

Ordine di servizio: – “coronavirus” – apertura ufficio dibattimento per udienze filtro del mese di giugno 2020

A breve sarà approvato il protocollo delle udienze filtro relative ai procedimenti a citazione diretta e provenienti da opposizione a decreto penale.

Al fine di consentire ai difensori **la consultazione dei fascicoli relativi alle udienze filtro di giugno 2020** e considerati i tempi molto ristretti, si ritiene che il sistema adottato da questo ufficio (accesso alla segreteria dibattimento tramite prenotazione) non garantisca i diritti dei difensori.

Pertanto in via del tutto eccezionale e solo per la consultazione delle udienze filtro del mese di giugno 2020 (BOSSI-RUSSO-ANERDI-GAMBA) si addotta il seguente sistema:


- a) sarà allestita **una zona consultazione nell'atrio di fronte all'ufficio VPO** con quattro postazioni (una per ogni udienza).
- b) *gli avvocati, previa organizzazione da parte dell'Ordine degli avvocati in ordine alla consultazione dei fascicoli, al fine di non creare assembramenti, potranno visionare i fascicoli delle udienze indicate nei giorni di **martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 (4 avvocati per volta, ogni 15 minuti)**.*
- c) *I fascicoli saranno preparati vicino alle postazioni di consultazione dal personale dell'ufficio dibattimento e gli avvocati dovranno prelevare dal faldone solo il fascicolo per il quale sono stati nominati, consultarlo e rimetterlo all'interno del faldone.*

Il servizio inizia da domani 21 maggio.

Si comunichi al Presidente di Sezione (dr.ssa Russo), al Presidente del Consiglio dell'ordine, al Presidente della Camera penale.

Imperia 20 maggio 2020

IL PROCURATORE della REPUBBLICA
(Dott. Alberto LARI)



Protocollo di intesa tra
Tribunale di Imperia
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia
Ordine degli Avvocati di Imperia
Camera Penale di Imperia - Sanremo

UDIENZE FILTRO
PROCEDIMENTI EX ART. 550
OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27;

visto il D.L. 30 aprile 2020 n. 28;

viste le Misure Organizzative per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 emanate dal Presidente del Tribunale in data 4 maggio 2020;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica per la prevenzione del contagio da coronavirus Covid-19;

considerato che la citata normativa impone di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

considerato che l'art. 83 co. 12 legge n. 27/2020 dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto";

che le Misure Organizzative del 4 maggio 2020 prevedono "tutte le udienze verranno tenute a porte chiuse, a orari opportunamente distanziati, in numero limitato tale da garantire l'assenza di assembramenti" nonché "la presenza contemporanea in aula – oltre a giudice, cancelliere, P.M - di non più di quattro persone e di un eventuale testimone";

che deve essere, in ogni caso e in ogni udienza, assicurato il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute e rispettate le normative e le prescrizioni adottate sul tema, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio Giudiziario e contatti ravvicinati delle persone;

che le cd. udienze filtro costituiscono modalità di lavoro ad alto rischio, poiché comportano la simultanea presenza di decine di persone all'interno di ciascuna aula;

che appare opportuno disciplinare lo svolgimento delle udienze filtro in modo da garantire ai presenti le condizioni di lavoro come anche indicate alla ASL1 nel documento 14.5.2020;

che in tal modo si raggiungerebbe la duplice finalità di evitare un cospicuo arretrato e di consentire alla classe forense di svolgere la propria attività;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Le udienze cd. filtro dei processi pervenuti ai sensi dell'art. 550 c.p.p. e in opposizione a decreto penale saranno tenute - di regola - con la presenza di un solo difensore allo scopo designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia e che sostituirà i colleghi, per ciascun processo, ai sensi dell'art. 102 c.p.p. nel caso vi sia stato pregresso contatto col difensore titolare del processo, ovvero - in caso contrario - ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p.

Se l'avvocato titolare della difesa intende avanzare istanze istruttorie, diverse dalla mera richiesta dell'audizione dei propri testimoni, dovrà darne indicazione scritta al sostituto d'udienza.

Laddove il P.M. in udienza effettui istanze istruttorie diverse da quanto già indicato nella propria lista testimoni, il difensore titolare potrà interloquire alla successiva udienza nella quale avverrà la decisione del giudice, e che potrà essere già indicata per l'istruttoria dibattimentale.

2. La partecipazione in aula dell'avvocato titolare della difesa - di fiducia o d'ufficio - è ammessa nel caso in cui voglia sollevare questioni preliminari o pregiudiziali, costituirsi parte civile o quale responsabile civile, chiedere l'ammissione a rito alternativo, chiedere l'applicazione dell'art. 162 ter c.p., avanzare istanza ai sensi dell'art. 131 bis c.p., e in ogni altro caso in cui sia possibile la pronuncia di sentenza predibattimentale ai sensi dell'art. 469 c.p.p.

In tal caso, il difensore dovrà far pervenire la richiesta a mezzo pec almeno sette giorni prima la data dell'udienza - o, se nominato dopo tale scadenza, subito dopo l'assunzione dell'incarico (in tal caso dovrà essere inviata anche la nomina) - all'indirizzo

cancelleriapenale.tribunale.imperia@giustiziacert.it

indicando il processo e il motivo per il quale richiede la trattazione personale. La Cancelleria del giudice provvederà a darne comunicazione alle altre parti (PM e difensori).

I fascicoli per i quali vi sia richiesta di trattazione personale da parte del difensore titolare saranno fissati dalle ore 11:00 in poi, secondo orari che verranno comunicati dalla Cancelleria entro il giorno precedente l'udienza.

3. Le liste testi del P.M. saranno comunicate alle altre parti, a mezzo pec, dalla Cancelleria del giudice; le liste testi dei difensori saranno comunicate al P.M. tramite posta ordinaria all'indirizzo nicoletta.torre@giustizia.it e depositate presso la Cancelleria del giudice a mezzo pec.

4. L'imputato detenuto in carcere o, nel caso faccia espressa richiesta, agli arresti domiciliari parteciperà all'udienza in videoconferenza ai sensi dell'art. 83 co. 12 legge n. 27/2020.

5. In relazione alle concrete modalità di svolgimento dell'udienza valgono le prescrizioni contenute nelle Misure Organizzative del 4 maggio 2020.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 1° giugno 2020 e sino al 31 luglio 2020, salvo proroga del regime eccezionale previa condivisione di tutte le parti.

Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia.

Si dispone la pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Imperia - Sanremo, 21.5.2020

Il presente protocollo viene in data odierna condiviso in collegamento da remoto, previa lettura integrale del testo.

Il Procuratore della Repubblica

dr. Alberto Lari

Il Presidente Sezione Penale f.f. delegato dal Presidente del Tribunale

dr. Laura Russo

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

avv. Bruno Di Giovanni

Il Presidente della Camera Penale di Imperia – Sanremo

avv. Fabrizio Cravero



TRIBUNALE DI IMPERIA

Sezione Penale

O.d.S. n. 6/2020

SOSTITUISCE INTEGRALMENTE L'ORDINE DI SERVIZIO N. 5

Preso atto delle Misure Organizzative del Presidente del Tribunale di Imperia in data 4.5.20, rilevato che l'art. 83 co. 12 bis legge n. 27/2020 come modificato dall'art. 3 lett. d) D.L. n. 28/2020 prevede la possibilità di tenere l'udienza penale da remoto anche per imputati non in misura detentiva (per gli imputati in misura detentiva vige il co. 12 st. art.);

rilevato che tale disposizione prevede, peraltro, che si proceda in videoconferenza *“se le parti vi acconsentano”* laddove si tratti di *“udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti”*;

che, a tal fine, deve indicarsi un termine entro il quale le parti devono esprimere il loro consenso alla celebrazione da remoto per consentire l'organizzazione alle Cancellerie;

DISPONE

che il difensore che intenda esprimere il consenso all'espletamento dello svolgimento delle udienze da remoto nei casi di cui all'art. 83 co. 12 bis legge n. 27/2020, come modificato dall'art. 3 lett. d) D.L. n. 28/2020, lo comunichi a mezzo pec alla Cancelleria del giudice **almeno due giorni prima dell'udienza** ai seguenti indirizzi

- a. GIP/GUP cancelleriagipgup.tribunale.imperia@giustiziacert.it
- b. Dibattimento cancelleriapenale.tribunale.imperia@giustiziacert.it

La parte che intende acconsentire allo svolgimento dell'udienza da remoto, che avverrà con l'applicativo Teams, deve indicare un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC) al quale verrà contattata per il collegamento.

Si dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i Magistrati e al personale amministrativo del Settore Penale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati affinché sia dato avviso agli iscritti, al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica.

Si pubblichi sul sito web del Tribunale.

Imperia, 27 maggio 2020

Il Presidente della Sezione Penale f.f.

(dr. Laura Russo)



TRIBUNALE
di Imperia

ORDINE AVVOCATI
di Imperia

Imperia, 10 giugno 2020

**PROTOCOLLO PER LA DISCIPLINA DELLA RIPRESA
DELLE ATTIVITA' PRESSO GLI UFFICI DEL GIUDICE
DI PACE DEL CIRCONDARIO DI IMPERIA**

Richiamata la circolare m_dg.DOG.02/05/2020.0070897.U, che raccomanda un rientro “*graduale*” negli Uffici Giudiziari, con una ripresa delle attività modulata in modo diverso nei mesi di maggio, giugno e luglio, fino alla cessazione dello stato di emergenza;

visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, che fa salve le disposizioni vigenti in materia di lavoro agile ex art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito con modif. e int. nella Legge 27/2020 del 17 marzo 2020, dovendosi pertanto graduare i rientri dei dipendenti, con un mix di smart working e presenze in Ufficio;

considerato che le misure di prevenzione devono essere rigorosamente osservate per tutta la durata dello stato di emergenza, al momento fissato al 31 luglio 2020;

preso atto che, in conseguenza di ciò, si devono continuare a garantire, anche nella cd. fase 2, gli strumenti di distanziamento nell'esecuzione della prestazione lavorativa, e cioè il lavoro agile e i presidi;

tenuto conto che, attesa la parziale riapertura degli uffici e quindi la parziale ripresa delle attività, occorre rimodulare quegli strumenti, evitare assembramenti nell'edificio e salvaguardare la salute dei lavoratori;

considerato che deve assicurarsi preventivamente che il personale e l'Ufficio siano dotati dei dispositivi idonei a garantire protezione e distanziamento;

ritenuto che occorre vigilare affinché l'utenza sia fornita di mascherine e utilizzi il gel disinfettante per le mani, all'atto dell'ingresso negli Uffici del Giudice di Pace del Circondario;

tenuto conto del quadro dettato in materia di sicurezza e prevenzione sanitaria per lo svolgimento delle attività nel pubblico impiego, con riferimento ad alcuni aspetti decisivi per la fase 2: pulizia dei locali, smart working, contingentamento dell'affluenza di pubblico negli Uffici, con un sistema di prenotazione per regolare l'ingresso;

preso atto delle misure organizzative adottate dal Presidente del Tribunale di Imperia in data 4 e 11 maggio 2020;

dato atto di dover prevedere due differenti regolamentazioni per gli Uffici del Giudice di Pace di Imperia e di Sanremo, attese le peculiarità di ciascuno dei due Uffici;

si dispone quanto segue

PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI IMPERIA

REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI

- sportello telematico unificato, per gestire la prenotazione di tutte le richieste, sul sito del Tribunale;
- apertura al pubblico, da lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,45;
- chiusura al pubblico nella giornata di sabato;
- nei casi di urgenza, si potrà contattare le cancellerie ai seguenti numeri telefonici:
CIVILE 0183/277602/603
PENALE 0183/277607/608/609
AMMINISTRATIVO 0183/277601

oppure, inviare una pec, per settori:

AFFARI CIVILI: gdp.imperia@giustiziacert.it

AFFARI PENALI alla mail: gdp.imperia@giustiziacert.it

AFFARI AMMINISTRATIVI alla mail: gdp.imperia@giustiziacert.it

CANCELLERIA CIVILE

l'Ufficio non dispone di PCT.

- **Per le iscrizioni a ruolo delle cause ordinarie**, gli avvocati invieranno alla PEC istituzionale gdp.imperia@giustiziacert.it, avendo cura di indicare nell'oggetto, per il facile rintraccio da parte delle cancellerie competenti, al fine di ottimizzare i tempi di lavorazione, la causale, "*CIVILE - iscrizione a ruolo*" con il nome dell'attore e del convenuto:

- nota di iscrizione a ruolo con barcode;
- copia dell'atto di citazione notificato con la relata di notifica;
- C.U. e marca da bollo o contrassegno del pagamento telematico;
- elenco dei documenti.

La cancelleria provvederà all'iscrizione a ruolo sul registro SIGP, con attribuzione del numero di R.G. e assegnazione al giudice. Gli avvocati potranno consultare tutti i dati riguardanti la causa sul portale "*servizi online per i giudici di pace*" link: <https://gdp.giustizia.it>

Il deposito del fascicolo in forma cartacea, con gli originali degli atti, dei documenti elencati nell'indice e del contributo unificato dovrà essere effettuato alla cancelleria, previo appuntamento, oppure in occasione della prima udienza.

- **Per l'iscrizione di cause di opposizione a decreto ingiuntivo**, in quanto causa ordinaria, si seguiranno le indicazioni di cui sopra.

NB. Le richieste di iscrizione a ruolo già pervenute a mezzo posta nel periodo di sospensione e quelle che perverranno con data di citazione nel periodo di sospensione, saranno iscritte con la data indicata in citazione, anche se già scaduta.

- **Per le iscrizioni a ruolo dei procedimenti sommari:**

1) **ricorsi per emissione di decreto ingiuntivo:**

gli avvocati invieranno a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno un plico contenente:

- nota di preiscrizione a ruolo;
- originale del ricorso debitamente sottoscritto;
- originale del C.U. e marca da bollo, o contrassegno del pagamento telematico;
- tutti gli originali dei documenti a sostegno del ricorso, tassativamente indicizzati.

A seguito della ricezione, la cancelleria provvederà all'iscrizione a ruolo sul registro SIGP, con attribuzione del numero di R.G. e assegnazione al giudice.

Gli avvocati potranno consultare tutti i dati riguardanti la causa sul portale "*servizi online per i giudici di pace*".

In via alternativa gli avvocati potranno provvedere a prenotare un appuntamento tramite lo sportello telematico unificato, che gestirà la prenotazione di tutte le richieste, sul sito del Tribunale.

Sino all'attivazione del servizio gli appuntamenti saranno gestiti dalla cancelleria civile a mezzo di apposita richiesta trasmessa alla seguente pec: gdp.imperia@giustiziacert.it

avendo cura di riportare nell'oggetto l'indicazione "*deposito ricorso decreto ingiuntivo*";

2) **ricorsi per accertamento tecnico preventivo:**

gli avvocati dovranno inviare a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno un plico contenente:

1. nota di preiscrizione a ruolo;
2. il ricorso debitamente sottoscritto;
3. originale del C.U. e marca da bollo, o contrassegno del pagamento telematico;
4. tutti gli originali dei documenti a sostegno del ricorso, tassativamente indicizzati.

A seguito della ricezione, la cancelleria provvederà all'iscrizione a ruolo sul registro SIGP, con attribuzione del numero di R.G. e assegnazione al giudice. Gli avvocati potranno consultare tutti i dati riguardanti la causa sul portale "*servizi online per i giudici di pace*".

In via alternativa, gli avvocati potranno provvedere a prenotare un appuntamento tramite sportello telematico unificato, che gestirà la prenotazione di tutte le richieste, sul sito del Tribunale.

Sino all'attivazione del servizio gli appuntamenti saranno gestiti dalla cancelleria civile a mezzo di apposita richiesta trasmessa alla pec: gdp.imperia@giustiziacert.it, avendo cura di riportare nell'oggetto l'indicazione "*deposito ATP*".

Ricorsi in opposizione a sanzioni amministrative:

I ricorrenti e gli avvocati dovranno inviare a mezzo posta raccomandata, con ricevuta di ritorno, un plico contenente:

- nota di preiscrizione a ruolo;
- il ricorso firmato in originale;
- l'atto impugnato;
- originale del C.U. e marca da bollo, o contrassegno del pagamento telematico;
- tutti i documenti a sostegno del ricorso, tassativamente indicizzati.

A seguito della ricezione, la cancelleria provvederà all'iscrizione a ruolo a registro SIGP, con attribuzione del numero di R.G. e assegnazione al giudice. Il ricorso si considera presentato al momento in cui verrà spedito.

In via alternativa i ricorrenti e gli avvocati potranno inviare alla PEC istituzionale gdp.imperia@giustiziacert.it avendo cura di riportare nell'oggetto "*CIVILE - deposito OSA*".

Il fascicolo dovrà contenere gli stessi atti previsti per la trasmissione a mezzo posta raccomandata.

PROCEDIMENTI RELATIVI AI RICORSI AVVERSO I DECRETI DEL PREFETTO DI ESPULSIONE DAL TERRITORIO NAZIONALE DI CITTADINI STRANIERI.

Per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi avverso i decreti di espulsione dal T.N. di cittadini stranieri, emessi dal Prefetto, si rimanda a quanto sopra esposto in merito ai ricorsi avverso le opposizioni alle sanzioni amministrative, salvo naturalmente, il contributo unificato, trattandosi di materia esente, in quanto i ricorrenti sono ammessi *ex lege*, al gratuito patrocinio a spese dello stato.

PROCEDIMENTI DI CONVALIDA DI PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA DI CITTADINI STRANIERI.

In relazione alle convalide dei provvedimenti del Questore di accompagnamento alla frontiera di cittadini stranieri, la Questura instaurerà il procedimento con richiesta mediante la seguente pec gdp.imperia@giustiziacert.it allegando la relativa documentazione (decreto del Prefetto ed Ordine del Questore, notificati alla parte). Il giudice fisserà l'udienza entro le successive 48 ore (termine perentorio) e la cancelleria provvederà a darne comunicazione alle parti, mediante comunicazione telefonica, (considerata l'urgenza ed i termini perentori) oppure mediante pec.

Valgono le disposizioni relative allo svolgimento delle udienze penali.

Deposito di atti (comparse di costituzione, memorie, ctu e documenti vari in corso di causa).

Gli avvocati potranno inviare a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno un plico contenente:

- gli atti da depositare;
- originale del C.U. e marca da bollo (da annullare con timbro e firma del legale), o contrassegno del pagamento telematico per chiamate di terzi, per domande riconvenzionali etc;
- tutti gli originali dei documenti devono essere tassativamente indicizzati;

In via alternativa i ricorrenti e gli avvocati potranno inviare PEC istituzionale gdp.imperia@giustiziacert.it avendo cura di riportare nell'oggetto "*CIVILE - R.G., giudice, parti della causa, deposito*".

Il fascicolo dovrà contenere gli stessi atti previsti per la trasmissione a mezzo posta raccomandata.

Deposito delle consulenze tecniche da parte dei periti:

il CT provvederà a trasmettere perizia con le osservazioni a tutte le parti; successivamente invierà alla cancelleria a mezzo PEC istituzionale [_gdp.imperia@giustiziacert.it](mailto:gdp.imperia@giustiziacert.it)

- la perizia con le osservazioni e gli eventuali allegati;

- la dichiarazione del CT dell'avvenuta consegna a tutte le parti della perizia;
- l'istanza di liquidazione delle competenze.

Per la restituzione dei fascicoli di parte dovrà essere prenotato apposito appuntamento a mezzo del sito del Tribunale di Imperia; nelle more dell'avvio di tale sistema, si dovrà trasmettere una pec al seguente indirizzo: gdp.imperia@giustiziacert.it, avendo cura di riportare nell'oggetto "R.G., giudice, imputato e l'indicazione "deposito CT".

La consultazione dei fascicoli: sarà possibile previo appuntamento sul sito del Tribunale di Imperia; nelle more dell'avvio si dovrà trasmettere una pec al seguente indirizzo: gdp.imperia@giustiziacert.it, avendo cura di riportare nell'oggetto "R.G., giudice, parti della causa";

per la richiesta di copie: sarà possibile previa richiesta a mezzo dal sito del Tribunale di Imperia; nelle more dell'avvio si dovrà trasmettere una pec al seguente indirizzo: gdp.imperia@giustiziacert.it, avendo cura di riportare nell'oggetto "R.G., giudice, parti della causa";

per il deposito di atti urgenti: scrivere alla cancelleria civile mediante la seguente pec: gdp.imperia@giustiziacert.it, avendo cura di riportare nell'oggetto "R.G., giudice, parti della causa".

CANCELLERIA PENALE

Consultazione fascicoli: Gli avvocati, che intendono consultare il fascicolo e chiedere copia degli atti, dovranno prenotare un appuntamento attraverso l'agenda elettronica sul sito del Tribunale di Imperia. Sino all'attivazione dell'agenda elettronica si procederà mediante trasmissione di richiesta alla seguente pec: gdp.imperia@giustiziacert.it e nell'oggetto della pec, dovrà essere indicato "n. R.G. g.d.p. e n. R.G.N.R., imputato e consultazione fascicolo".

In caso di accesso per la consultazione di fascicoli sarà anche consentito il deposito di atti.

Deposito atti: in via principale gli avvocati che intendono procedere al deposito di memorie, documenti, liste testimoniali, istanze gratuito patrocinio e istanze liquidazioni, istanze CTU o altri atti procederanno alla prenotazione come per la consultazione dei fascicoli e al deposito materiale; in via residuale invieranno l'atto tramite una pec dal proprio indirizzo all'indirizzo pec istituzionale: gdp.imperia@giustiziacert.it, avendo cura di indicare nell'oggetto "PENALE - n. R.G.N.R., imputato, data dell'udienza e deposito xxxxx".

Gli avvocati che intendano depositare fuori udienza atti di costituzione di parte civile, di costituzione del responsabile civile o atti di intervento volontario del responsabile civile, potranno anche farlo inviando una pec alla pec istituzionale: gdp.imperia@giustiziacert.it, avendo cura di indicare nell'oggetto "PENALE - n. R.G. e n. R.G.N.R".

Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della *ricevuta di consegna*.

Gli atti pervenuti entro le ore 13 saranno considerati depositati entro la data di ricevimento, tutte le mail trasmesse dopo le ore 13 saranno depositate con la data del giorno successivo o se festivo, il primo giorno lavorativo.

Dovrà essere applicata sull'atto di costituzione della parte civile la marca di euro 27, che dovrà essere annullata dall'avvocato, salvo nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato o di presentazione di istanza a tal fine. In questo caso l'istanza di costituzione di parte civile dovrà

essere corredata dal decreto di avvenuta ammissione al patrocinio dello Stato o di copia dell'istanza presentata.

Per il deposito di relazione di perizia da parte del perito: inviare alla pec istituzionale gdp.imperia@giustiziacert.it, avendo cura di indicare nell'oggetto "*PENALE - R.G., giudice, parti della causa, deposito*".

Il perito, prima della trasmissione alla cancelleria, dovrà trasmettere la relazione di perizia, completa delle osservazioni e degli allegati a tutte le parti della causa.

La successiva trasmissione della relazione di perizia alla cancelleria dell'Ufficio, dovrà essere corredata dalla dichiarazione di avvenuta consegna a mezzo pec alle parti e dalla richiesta di liquidazione del compenso.

Richiesta di copie: sarà possibile previa richiesta a mezzo sportello telematico unificato, per gestire la prenotazione di tutte le richieste, sul sito del Tribunale di Imperia; nelle more dell'avvio si dovrà trasmettere una pec al seguente indirizzo:

gdp.imperia@giustiziacert.it, avendo cura di indicare nell'oggetto "*R.G.G.D.P., se disponibile, giudice, R.G.N.R., imputato e l'indicazione "richiesta copie"*";

Alla richiesta, la cancelleria confermerà la ricezione, indicando l'importo delle marche necessarie e, previo pagamento anche telematico, concorderà le modalità per l'adempimento delle richieste.

Deposito impugnazioni avverso le sentenze penali dei giudici di pace: sarà possibile, previa richiesta a mezzo sportello telematico unificato, per gestire la prenotazione di tutte le richieste, sul sito del Tribunale di Imperia; nelle more dell'avvio si dovrà trasmettere una pec al seguente indirizzo: gdp.imperia@giustiziacert.it, avendo cura di indicare nell'oggetto "*deposito impugnazione sent. Xxx*".

Modello 24: sarà possibile previa richiesta a mezzo sportello telematico unificato, per gestire la prenotazione di tutte le richieste, sul sito del Tribunale di Imperia; nelle more dell'avvio si dovrà trasmettere una pec al seguente indirizzo: gdp.imperia@giustiziacert.it, avendo cura di indicare nell'oggetto "*deposito impugnazione sent. Xxx*".

ASSEVERAZIONI DI PERIZIE E TRADUZIONI.

Sarà possibile previa richiesta a mezzo sportello telematico unificato, per gestire la prenotazione di tutte le richieste, sul sito del Tribunale di Imperia; nelle more dell'avvio si dovrà trasmettere la richiesta alla seguente pec: gdp.imperia@giustiziacert.it, avendo cura di inserire nell'oggetto la tipologia dell'atto richiesto, ed in via residuale, mediante la seguente mail: gdp.imperia@giustizia.it

RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE difensori, CTU, interpreti, traduttori:

sarà possibile, previa richiesta a mezzo sportello telematico unificato, per gestire la prenotazione di tutte le richieste, sul sito del Tribunale di Imperia; nelle more inviare alla pec istituzionale:

CIVILE: gdp.imperia@giustiziacert.it

PENALE: gdp.imperia@giustiziacert.it

AMMINISTRATIVO: gdp.imperia@giustiziacert.it

avendo cura di indicare nell'oggetto "*R.G., giudice, parti della causa, richiesta di liquidazione*".

INFORMAZIONI SULLE SPESE PAGATE DIFENSORI, CTU, INTERPRETI E TRADUTTORI

Sarà possibile, previa richiesta a mezzo sportello telematico unificato, per gestire la prenotazione di tutte le richieste, sul sito del Tribunale di Imperia; nelle more dell'avvio si dovrà trasmettere la richiesta mediante pec: gdp.imperia@giustiziacert.it, avendo cura di indicare "R.G., giudice, parti della causa e la motivazione", ed in via residuale mediante la seguente mail: gdp.imperia@giustizia.it

PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANREMO

REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI

- sportello telematico unificato, per gestire la prenotazione di tutte le richieste, sul sito del Tribunale;
- apertura al pubblico, da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,30;
- chiusura al pubblico nella giornata di sabato;
- nei casi di urgenza, si può contattare la cancelleria o inviare per:
AFFARI CIVILI alla mail: cancelleria.civile.gdp.sanremo@giustizia.it
AFFARI PENALI alla mail: cancelleria.penale.gdp.sanremo@giustizia.it
AFFARI AMMINISTRATIVI alla mail: gdp.sanremo@giustizia.it

CANCELLERIA CIVILE

l'Ufficio non dispone di PCT.

- **Per le iscrizioni a ruolo delle cause ordinarie**, gli avvocati invieranno alla PEC istituzionale gdp.sanremo@giustiziacert.it, avendo cura di indicare nell'oggetto, per il facile rintraccio da parte delle cancellerie competenti, al fine di ottimizzare i tempi di lavorazione), la causale, "*CIVILE - iscrizione a ruolo*" con il nome dell'attore e del convenuto:

- nota di iscrizione a ruolo con barcode;
- copia dell'atto di citazione notificato con la relata di notifica;
- C.U. e marca da bollo o contrassegno del pagamento telematico;
- elenco dei documenti.

La cancelleria provvederà all'iscrizione a ruolo sul registro SIGP, con attribuzione del numero di R.G. e assegnazione al giudice. Gli avvocati potranno consultare tutti i dati riguardanti la causa sul portale "*servizi online per i giudici di pace*" link: <https://gdp.giustizia.it>

Il deposito del fascicolo in forma cartacea con gli originali degli atti, dei documenti elencati nell'indice e del contributo unificato, dovrà essere effettuato alla cancelleria, previo appuntamento alla mail: prenotazioneaccessi.gdp.sanremo@giustizia.it, oppure in occasione della prima udienza.

- **Per l'iscrizione di cause di opposizione a decreto ingiuntivo**, in quanto causa ordinaria, si seguiranno le indicazioni di cui sopra.

NB. Le richieste di iscrizione a ruolo già pervenute a mezzo posta nel periodo di sospensione e quelle che perverranno con data di citazione nel periodo di sospensione, saranno iscritte con la data indicata in citazione, anche se già scaduta.

L'Ufficio appronterà un "front office" dedicato alla ricezione atti esclusivamente a cura del personale di cancelleria, che riceverà gli avvocati nei giorni dedicati secondo le prenotazioni effettuate.

- Per le iscrizioni a ruolo dei procedimenti sommari:

1) ricorsi per emissione di decreto ingiuntivo:

Gli avvocati invieranno, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, un plico contenente:

- nota di preiscrizione a ruolo online sul sito "servizi online per i giudici di pace" <https://gdp.giustizia.it>;
- originale del ricorso debitamente sottoscritto;
- originale del C.U. e marca da bollo, o contrassegno del pagamento telematico;
- tutti gli originali dei documenti a sostegno del ricorso, tassativamente indicizzati.

A seguito della ricezione, la cancelleria provvederà all'iscrizione a ruolo sul registro SIGP, con attribuzione del numero di R.G. e assegnazione al giudice. Gli avvocati potranno consultare tutti i dati riguardanti la causa sul portale "servizi online per i giudici di pace".

In via alternativa gli avvocati potranno provvedere a prenotare un appuntamento tramite lo sportello telematico unificato, che gestirà la prenotazione di tutte le richieste, sul sito del Tribunale.

Sino all'attivazione del servizio gli appuntamenti saranno gestiti dalla cancelleria civile a mezzo di apposita richiesta trasmessa alla mail: prenotazioneaccessi.gdp.sanremo@giustizia.it, avendo cura di riportare nell'oggetto "deposito ricorso decreto ingiuntivo".

2) ricorsi per accertamento tecnico preventivo:

gli avvocati dovranno inviare a mezzo posta raccomandata, con ricevuta di ritorno, un plico contenente:

1. nota di preiscrizione a ruolo redatta con barcode (non saranno ritenute valide le note di iscrizione compilate manualmente);
2. il ricorso debitamente sottoscritto;
3. originale del C.U. e marca da bollo, o contrassegno del pagamento telematico;
4. tutti gli originali dei documenti a sostegno del ricorso, tassativamente indicizzati;

A seguito della ricezione, la cancelleria provvederà alla iscrizione a ruolo sul registro SIGP, con attribuzione del numero di R.G. e assegnazione al giudice. Gli avvocati potranno consultare tutti i dati riguardanti la causa sul portale "servizi online per i giudici di pace".

In via alternativa gli avvocati potranno provvedere a prenotare un appuntamento tramite sportello telematico unificato, che gestirà la prenotazione di tutte le richieste, sul sito del Tribunale.

Sino all'attivazione del servizio gli appuntamenti saranno gestiti dalla cancelleria civile a mezzo di apposita richiesta trasmessa alla mail: prenotazioneaccessi.gdp.sanremo@giustizia.it, avendo cura di riportare nell'oggetto "deposito ATP".

Ricorsi in opposizione a sanzioni amministrative:

i ricorrenti e gli avvocati dovranno inviare, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, un plico contenente:

- nota di preiscrizione a ruolo redatta attraverso il portale "servizi online per i giudici

di pace” sul sito <https://gdp.giustizia.it>;

- il ricorso firmato in originale;
- l’atto impugnato;
- originale del C.U. e marca da bollo, o contrassegno del pagamento telematico;
- tutti i documenti a sostegno del ricorso, tassativamente indicizzati.

A seguito della ricezione, la cancelleria provvederà all’iscrizione a ruolo a registro SIGP, con attribuzione del numero di R.G. e assegnazione al giudice. Il ricorso si considera presentato al momento in cui verrà spedito. I ricorrenti potranno consultare tutti i dati riguardanti la causa sul portale “*servizi online per i giudici di pace*” sul sito <https://gdp.giustizia.it>.

In via alternativa i ricorrenti e gli avvocati potranno inviare alla PEC istituzionale gdp.sanremo@giustiziacert.it, avendo cura di riportare nell’oggetto “*CIVILE - deposito OSA*”.

Il fascicolo dovrà contenere gli stessi atti previsti per la trasmissione a mezzo posta raccomandata.

Deposito di atti (comparse di costituzione, memorie, ctu) e documenti vari in corso di causa.

Gli avvocati potranno inviare a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno un plico contenente:

- gli atti da depositare;
- originale del C.U. e marca da bollo (da annullare con timbro e firma del legale), o contrassegno del pagamento telematico per chiamate di terzi, per domande riconvenzionali etc;
- tutti gli originali dei documenti devono essere tassativamente indicizzati.

In via alternativa i ricorrenti e gli avvocati potranno inviare PEC istituzionale gdp.sanremo@giustiziacert.it, avendo cura di riportare nell’oggetto l’indicazione “*CIVILE - R.G., giudice, parti della causa, deposito*”.

Il fascicolo dovrà contenere gli stessi atti previsti per la trasmissione a mezzo posta raccomandata.

Deposito delle consulenze tecniche da parte dei periti:

il CT provvederà a trasmettere perizia con le osservazioni a tutte le parti; successivamente invierà alla cancelleria a mezzo PEC istituzionale gdp.sanremo@giustiziacert.it:

- la perizia con le osservazioni e gli eventuali allegati;
- la dichiarazione del CT dell’avvenuta consegna a tutte le parti della perizia;
- l’istanza di liquidazione delle competenze.

Per la restituzione dei fascicoli di parte dovrà essere prenotato apposito appuntamento a mezzo del sito del Tribunale di Imperia; nelle more dell’avvio di tale sistema, si dovrà trasmettere una mail alla peo_prenotazioneaccessi.gdp.sanremo@giustizia.it, avendo cura di riportare nell’oggetto “*CIVILE R.G., giudice, imputato e l’indicazione “deposito CT”*”.

la consultazione dei fascicoli: sarà possibile previo appuntamento sul sito del Tribunale di Imperia; nelle more dell’avvio si dovrà trasmettere una mail alla peo_prenotazioneaccessi.gdp.sanremo@giustizia.it

per la richiesta di copie: sarà possibile, previa richiesta a mezzo dal sito del Tribunale di Imperia; nelle more dell’avvio si dovrà trasmettere una mail alla peo_richiesta_copie_rilasciocopieciviligdp.sanremo@giustizia.it, avendo cura di riportare nell’oggetto “*R.G., giudice, parti della causa*”;

per il deposito di atti urgenti: scrivere alla cancelleria civile alla peo: cancelleria.civile.gdp.sanremo@giustizia.it, avendo cura di riportare nell'oggetto "R.G., giudice, parti della causa".

CANCELLERIA PENALE

Consultazione fascicoli: Gli avvocati, che intendono consultare il fascicolo e chiedere copia degli atti, dovranno prenotare un appuntamento attraverso l'agenda elettronica sul sito del Tribunale di Imperia. Sino all'attivazione dell'agenda elettronica si procederà mediante trasmissione di richiesta alla mail: cancelleria.penale.gdp.sanremo@giustizia.it.

Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato "n. RGGdP., se disponibile, R.G.N.R., imputato, data dell'udienza e "consultazione fascicolo".

In caso di accesso per la consultazione di fascicoli sarà anche consentito il deposito di atti.

Deposito atti: in via principale gli avvocati che intendono procedere al deposito di memoria, documenti, liste testimoniali, istanze gratuito patrocinio e istanze liquidazioni, istanze CTU o altri atti procederanno alla prenotazione come per la consultazione dei fascicoli e al deposito materiale; in via residuale invieranno l'atto tramite una pec, dal proprio indirizzo, all'indirizzo pec istituzionale: gdp.sanremo.@giustiziacert.it, avendo cura di indicare nell'oggetto "n. RGGdP, se disponibile, R.G.N.R., imputato, data dell'udienza e deposito xxxxx".

Gli avvocati che intendono depositare fuori udienza atti di costituzione di parte civile, di costituzione del responsabile civile o atti di intervento volontario del responsabile civile, potranno anche farlo inviando una pec alla pec istituzionale: gdp.sanremo.@giustiziacert.it, avendo cura di indicare nell'oggetto "PENALE - n. R.G. e n. R.G.N.R".

Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della *ricevuta di consegna*.

Gli atti pervenuti entro le ore 13 saranno considerati depositati entro la data di ricevimento, tutte le mail trasmesse dopo le ore 13 saranno depositate con la data del giorno successivo o se festivo, il primo giorno lavorativo.

Dovrà essere applicata sull'atto di costituzione della parte civile la marca di euro 27, che dovrà essere annullata dall'avvocato, salvo nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato o di presentazione di istanza a tal fine. In questo caso l'istanza di costituzione di parte civile dovrà essere corredata dal decreto di avvenuta ammissione al patrocinio dello Stato o di copia dell'istanza presentata.

Per il deposito di relazione di perizia da parte del perito: inviare alla pec istituzionale gdp.sanremo@giustiziacert.it, avendo cura di indicare nell'oggetto "PENALE - R.G., giudice, parti della causa, deposito".

Per il deposito cartaceo della relazione di perizia e della richiesta di liquidazione, si dovrà prenotare apposito appuntamento a mezzo del sito del Tribunale di Imperia; nelle more dell'avvio dovrà trasmettere una mail alla peo: cancelleria.penale.gdp.sanremo@giustizia.it, avendo cura di indicare nell'oggetto "R.G., giudice, imputato e l'indicazione "deposito perizia".

L'Ufficio appronterà un "front office" dedicato alla ricezione atti.

Richiesta di copie: sarà possibile previa richiesta a mezzo sportello telematico unificato, per gestire la prenotazione di tutte le richieste, sul sito del Tribunale di Imperia; nelle more dell'avvio si dovrà trasmettere una mail alla peo: rilasciocopiepenali@gdp.sanremo@giustizia.it, avendo cura di indicare nell'oggetto "*n. R.G.N.R., imputato, data dell'udienza, imputato e l'indicazione "richiesta copie"*".

Alla richiesta, la cancelleria confermerà la ricezione indicando l'importo delle marche necessarie e, previo pagamento anche telematico, concorderà le modalità per l'adempimento delle richieste.

Deposito impugnazioni avverso le sentenze penali dei giudici di pace: sarà possibile, previa richiesta a mezzo sportello telematico unificato, per gestire la prenotazione di tutte le richieste, sul sito del Tribunale di Imperia; nelle more dell'avvio si dovrà trasmettere una mail alla peo: cancelleria.penale.gdp.sanremo@giustizia.it, avendo cura di indicare nell'oggetto "*deposito impugnazione sent. Xxx*".

Modello 24: sarà possibile, previa richiesta a mezzo sportello telematico unificato, per gestire la prenotazione di tutte le richieste, sul sito del Tribunale di Imperia; nelle more dell'avvio si dovrà trasmettere una mail alla peo: cancelleria.penale.gdp.sanremo@giustizia.it, avendo cura di indicare nell'oggetto "*deposito impugnazione sent. Xxx*".

ASSEVERAZIONI DI PERIZIE, TRADUZIONI, ATTI NOTORI

Sarà possibile, previa richiesta a mezzo sportello telematico unificato, per gestire la prenotazione di tutte le richieste, sul sito del Tribunale di Imperia; nelle more dell'avvio si dovrà trasmettere la richiesta mail alla peo: gdp.sanremo@giustizia.it, avendo cura di inserire nell'oggetto la motivazione.

RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE difensori, CTU, interpreti, traduttori

Sarà possibile, previa richiesta a mezzo sportello telematico unificato, per gestire la prenotazione di tutte le richieste, sul sito del Tribunale di Imperia; nelle more inviare alla peo istituzionale:

CIVILE: cancelleria.civile.gdp.sanremo@giustizia.it

PENALE: cancelleria.penale.gdp.sanremo@giustizia.it


avendo cura di indicare nell'oggetto "*R.G., giudice, parti della causa, richiesta di liquidazione*".

INFORMAZIONI SULLE SPESE PAGATE DIFENSORI, CTU, INTERPRETI e TRADUTTORI

Sarà possibile, previa richiesta a mezzo sportello telematico unificato, per gestire la prenotazione di tutte le richieste, sul sito del Tribunale di Imperia; nelle more dell'avvio si dovrà trasmettere la richiesta mail alla peo: francesco.todaro@giustizia.it, avendo cura di inserire nell'oggetto la motivazione.


Il Presidente del Tribunale

dott. Eduardo Bracco



Il Presidente dell'Ordine Avvocati

avv. Bruno Di Giovanni





**TRIBUNALE ORDINARIO
DI IMPERIA**

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia; a tutti i professionisti delegati delle procedure esecutive pendenti sul ruolo della Dott.ssa Martina Badano

Il Giudice, Dott.ssa Martina Badano;

premessi gli ordini di servizio già emessi;

vista l'indisponibilità, a data da destinarsi, della Sala d'Aste presso il Tribunale, nonché in considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, che suggerisce l'espletamento delle vendite giudiziarie con modalità tali da assicurare il minor rischio possibile di assembramenti di persone;

vista la necessità di assicurare un andamento sollecito delle vendite giudiziarie, in quanto la rapida soddisfazione coattiva delle ragioni dei creditori è considerato interesse prioritario tutelato nel processo esecutivo (v. Cass. ord. 2020, n. 3096);

vista la necessità di garantire l'applicazione di modalità di svolgimento delle aste giudiziarie uniformi tra Imperia e Sanremo;

ritenuta la vendita sincrona pura (esclusivamente telematica) la modalità tecnica meglio indicata a sovvenire alle predette esigenze di speditezza e sicurezza sanitaria;

visti i confortanti dati statistici sull'andamento delle vendite giudiziarie celebrate mediante vendita sincrona pura, adottata nel periodo più acuto dell'emergenza epidemiologica;

p.q.m.

DISPONE

Che tutte le aste giudiziarie successive al 30.6.2020, non diversamente disciplinate dai precedenti ordini di servizio siano convertite, ove tecnicamente possibile, nella modalità della vendita sincrona pura, mandando ai professionisti delegati di procedere con l'ausilio del Gestore delle Vendite convenzionato e di darne comunicazione al pubblico con l'avviso di vendita.

Il provvedimento ha effetto immediato.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Imperia, 16.6.2020

Il Giudice

(Dott.ssa Martina Badano)

IL GIUDICE
Dott.ssa Martina BADANO



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA

Estratto dal protocollo di sicurezza

in periodo di emergenza sanitaria da COVID 19

AVVISO AI COLLEGHI

Riaprono, con la presenza delle impiegate, gli uffici di segreteria ed i locali assegnati all'Ordine Avvocati che fanno parte del Palazzo di Giustizia, all'entrata del quale tutti coloro che vi accedono sono sottoposti al controllo della temperatura corporea e all'osservanza delle altre disposizioni previste in relazione ai percorsi da seguire, all'obbligo di indossare la mascherina e all'uso frequente di gel disinfettante disponibile nei corridoi, all'ingresso della segreteria ed all'interno dei locali a disposizione dell'Ordine degli Avvocati.

Ad integrazione di dette misure di sicurezza disposte dal Tribunale, relativamente all'accesso degli iscritti alla segreteria e agli altri locali nella disponibilità dell'Ordine, si forniscono le seguenti

INDICAZIONI

1. nella presente fase emergenziale l'accesso di persona di avvocati o praticanti, che ne hanno necessità, alla segreteria, potrà avvenire dalle ore 9 alle 12 con l'ingresso di un collega per volta.
2. E' sospeso, per ragioni di igiene, il servizio di prestito toghe, la possibilità di utilizzo degli appendiabiti promiscui ed il deposito di capi di abbigliamento, borse od altri effetti personali all'interno dei locali dell'Ordine.
3. Andrà osservata, negli spazi assegnati all'Ordine, la generale misura di sicurezza della distanza interpersonale di almeno un metro, anche relativamente all'utilizzo delle postazioni computer nell'Aula Polifunzionale, che dovrà rispettare tale distanziamento, sino a quando non verranno applicati schermi in plexiglas tra una e l'altra.

Via XXV Aprile n. 67 – 18100 IMPERIA
Tel. 0183 767197- 0183546996
Fax 0183 767197- 0183768215
e-mail: segreteria@avvocati-imperia.it



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

I Colleghi che usufruiscono di tali postazioni computer avranno cura, all'inizio ed al termine, di pulire e sanificare le superfici e le tastiere, impiegando i detergenti a disposizione all'ingresso.

4. Le sedute di mediazione potranno svolgersi, con la presenza di parti e difensori, secondo un calendario prestabilito, in modo da non sovrapporsi, o all'interno della sala avvocati o nell'aula Polifunzionale sempre che, a giudizio del mediatore, il numero dei partecipanti sia ristretto e consenta il rispetto delle distanze e delle condizioni di sicurezza. Diversamente la seduta non potrà avere luogo, in presenza, nei locali assegnati all'Ordine. Anche relativamente alla seduta di mediazione i partecipanti avranno cura di provvedere alle operazioni di pulizia e sanificazione delle superfici utilizzate come sopra.

Il Consiglio dell'Ordine



TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 3 luglio 2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PERIODO DECORRENTE DAL 1° LUGLIO 2020

Con l'entrata in vigore della legge 25 giugno 2020, n. 70, di conversione con modificazioni del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, stante l'espressa abrogazione dell'art. 3, lett. i) del D.L. 28/2020, può dirsi venuta meno la specifica emergenza-giustizia, ferma restando l'emergenza sanitaria di carattere generale, posto che il virus COVID-19 continua a circolare.

L'attività giudiziaria riprende ad essere espletata nelle forme e nelle modalità ordinarie, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L. n. 70/2020, secondo cui *"restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28"*.

Ciò significa, tra l'altro, che **le udienze fissate, anteriormente al 30 giugno 2020, da remoto o con la trattazione scritta, potranno essere tenute con tali modalità.**

Non potranno più fissarsi tali modalità e le udienze, civili e penali, dovranno tenersi con la presenza delle parti, fatta eccezione per le udienze di convalida dell'arresto/fermo, per gli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p. di persone detenute, per le rogatorie provenienti da altri Uffici Giudiziari concernenti soggetti entrati in carcere da meno di 14 giorni, udienze che saranno

tenute in modalità da remoto, come disposto dal Presidente della sezione penale f.f., dott.ssa Russo, con provvedimento del 2 c.m. (atteso che la Casa Circondariale di Imperia non dispone di spazi sufficienti per procedere alla trattazione di dette udienze con modalità tali da garantire la sicurezza sanitaria - distanziamento personale, adeguata aerazione – e che è prevista per i detenuti la cd. domiciliazione fiduciaria per il periodo di 14 giorni dal loro ingresso in carcere, quindi non è consentita la loro traduzione in Tribunale).

.....

Alla stregua delle disposizioni governative in materia di sicurezza nei luoghi chiusi, negli ambienti di lavoro e delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute **rimangono ferme le misure organizzative che sono state adottate** – per gli Uffici Giudiziari del Circondario – **“nei limiti in cui” siano necessarie ad assicurare il rispetto del parametro sanitario, che è quello di evitare gli assembramenti ed i contatti ravvicinati tra le persone.**

“*Nei limiti in cui*” significa che ogni situazione dovrà essere valutata nel caso concreto con buon senso: facendo esemplificativo riferimento a criticità segnalatemi, ove vi siano avvocati/parti in attesa per strada dell’orario di inizio della loro udienza, potranno accedere all’Ufficio se si tratta di poche persone, se la situazione è tranquilla e se vi è la possibilità che possano attendere in un ambiente sicuro; se ricorreranno le condizioni di sicurezza e vi sarà la possibilità, il dipendente di Cancelleria, addetto allo sportello, potrà decidere di derogare alla regola dell’appuntamento.

In sostanza, il riferito parametro sanitario dovrà orientare ogni scelta dei magistrati, dei dipendenti e di chi presta servizio negli Uffici Giudiziari del Circondario.

Così, sempre a titolo esemplificativo e con la precisazione che precede, permarranno l’obbligo di utilizzo delle mascherine nei termini indicati e le limitazioni all’accesso agli Uffici ed alle Cancellerie; continuerà ad essere controllata la temperatura corporea di chi accede agli Uffici; sarà sempre attuata la disinfezione delle singole postazioni di udienza penale ogni volta cambi l’utente; non si terrà udienza se il numero dei partecipanti non sia in linea con le indicazioni ricevute dalla ASL locale; nel Tribunale si entrerà dall’ingresso principale e si uscirà da quello secondario ecc.

.....

Relativamente alla trattazione degli affari giudiziari, i giudici, civili e penali, al fine di assicurare il rispetto del riferito parametro sanitario, si adopereranno nel senso di:

- disciplinare lo svolgimento delle udienze, ad esempio indicando l’orario di trattazione di ogni singolo procedimento, fissando le cause ed i processi in numero contenuto e ad orari distanziati, curando che i partecipanti alle udienze mantengano la giusta distanza l’uno dall’altro, ove possibile facendo arieggiare gli ambienti;

- rinviare le cause ed i processi qualora – considerato il numero dei partecipanti - per insufficienza dimensionale del proprio ufficio e per la mancata disponibilità di altra stanza o aula, non sia possibile evitare gli assembramenti ed i contatti ravvicinati;
- tenere le udienze civili in luogo diverso dal proprio ufficio, cioè in un’aula penale disponibile o altro locale (ad es. ufficio che occupava la dott.ssa Aschero, sala aste giudiziarie ecc.), in modo da evitare che un numero elevato di giudici civili – che hanno gli uffici l’uno accanto all’altro – tengano le loro udienze contemporaneamente.

A tal fine occorrerà rivolgersi, almeno il giorno prima dell’udienza, alla dott.ssa Minoia che avrà l’elenco delle stanze/aule, ove potersi spostare; il giudice, il giorno dell’udienza lascerà un chiaro avviso sulla porta del proprio ufficio.

.....

Sempre al fine di garantire il rispetto del parametro sanitario, **i giudici civili togati, coordinati dal loro dirigente dott. Cento, potranno continuare a tenere le udienze anche di pomeriggio ed anche in giornate non tabellari**, così come stabilito nel provvedimento organizzativo del 4 maggio 2020:

lunedì

Ore 9.00 e ss.: dott.ssa De Sanctis, dott.ssa Cappello

Ore 14.00 e ss.: dott.ssa Siccardi

martedì

ore 9.00 e ss.: dott. Favalli, dott.ssa Oronzo, dott.ssa Cappello

ore 14.00 e ss.: dott. Longarini, dott. De Martino, dott. Canciani

mercoledì

ore 9.00 e ss.: dott.ssa Siccardi, dott.ssa Oronzo, dott. Favalli

ore 14.00 e ss.: dott. Longarini, dott. Cento; dott. De Sanctis

giovedì

ore 9.00 e ss.: dott.ssa Siccardi, dott. Canciani, dott. Cento

ore 14.00 e ss.: dott.ssa De Sanctis, dott. De Martino

venerdì

ore 9.00 e ss.: dott.ssa Oronzo, dott. Favalli

ore 14.00 e ss.: dott. Longarini

La dott.ssa Badano ed il sottoscritto Presidente, avendo i propri uffici ubicati in posizione defilata rispetto agli altri giudici, potranno tenere udienza nei giorni tabellari.

.....

I GOT civilisti potranno tenere udienza, nel piano sottostante rispetto a quello in uso ai togati, previe intese col dott. Cento, relativamente ai giorni ed agli orari delle udienze.

Si fa presente che al piano sottostante il Tribunale dispone di ampi spazi e che gli uffici dei GOT sono distanti l'uno dall'altro.

Perdono efficacia le disposizioni relative al numero dei giudici onorari (GOT civilisti e giudici di pace) che potranno tenere le udienze contemporaneamente (naturalmente in uffici distinti), sempre nei limiti in cui sarà garantito il rispetto del parametro sanitario: il dott. Cento per i GOT civilisti, i direttori sig. Ermia e dott. Todaro per i giudici di pace dovranno vigilare affinché siano evitati assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone; le udienze in questione si potranno tenere soltanto ove il dott. Cento, i giudici onorari ed i direttori siano d'accordo.

.....

Ai sensi della cit. legge 25 giugno 2020, n. 70, *“nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. E' comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti”*.

Il presente provvedimento andrà comunicato ai Magistrati togati ed onorari del Circondario, al Procuratore della Repubblica, ai Dirigenti Amministrativi del Tribunale e dell'Ufficio NEP, ai Direttori Amministrativi del Circondario, al Personale degli Uffici Giudiziari del Circondario ed a tutti coloro che vi lavorano, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati ed all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Il Presidente
dott. Eduardo Bracco





TRIBUNALE DI IMPERIA

Sezione Penale

O.d.S. n. 7/2020

Vista la legge n. 70 del 25.6.20, pubblicata sulla G.U. del 29.6.20, di conversione con modifiche del DL n. 28 del 30.4.20;

considerato che tale legge indica il giorno 30.6.20 quale termine di vigenza delle disposizioni di cui all'art. 83 della stessa legge e, dunque, delle Misure Organizzative del Presidente del Tribunale di Imperia in data 4.5.20;

visto il provvedimento del Presidente di Sezione Penale in data 1.7.20;

considerato che non sono venute meno le prescrizioni di cautela sanitarie per il contenimento della diffusione del virus Covid 19;

che, in particolare, permane il parametro di riferimento costituito dall'esigenza *“di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”*;

dovendosi, dunque, provvedere in ordine alle modalità di svolgimento delle udienze e di accesso agli uffici;

DISPONE

1. Si confermano le prescrizioni sanitarie attualmente vigenti:
 - a. quanto alle udienze: il rispetto della distanza di sicurezza di un metro, l'uso di mascherine da parte di tutti i soggetti che accedono all'aula di udienza, la disinfezione delle singole postazioni di udienza ogni volta cambi l'utilizzatore e l'apertura delle finestre ove esistenti; tutte le udienze verranno tenute a porte chiuse, a orari opportunamente distanziati, in modalità tale da garantire l'assenza di assembramenti;
 - b. l'accesso alle Cancellerie deve avvenire con uso di mascherina e previa disinfezione delle mani o utilizzo di guanti;
2. si considerano ammissibili gli invii via PEC dal difensore legittimato di qualunque atto, con la sola esclusione degli atti di appello avverso sentenze, atti da inviarsi agli indirizzi già indicati nell'O.d.S. n. 4/2020;
3. nel mese di luglio 2020 verranno effettivamente tenuti da ciascun Giudice i processi per i quali le parti siano state avvisate della trattazione; gli altri processi – pur fissati nella medesima giornata – verranno rinviati nel corso dell'udienza indicando un difensore nominato ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. tra quelli presenti per la effettiva trattazione;


4. le udienze filtro sino al 6 luglio 2020 compreso verranno tenute secondo le indicazioni del Protocollo del 25 maggio 2020;
5. le udienze con rito direttissimo proseguono con le modalità di cui al Protocollo del 30 marzo 2020 sino a revoca;
6. l'accesso alle Cancellerie resta invariato rispetto le precedenti disposizioni del Presidente del Tribunale.

Si dispone che il presente provvedimento sia comunicato al Presidente del Tribunale, a tutti i Magistrati e al personale amministrativo del Settore Penale, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati affinché sia dato avviso agli iscritti.

Imperia, 2 luglio 2020

Il Presidente della Sezione Penale f.f.

(dr. Laura Russo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laura Russo', written in a cursive style.



TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Penale

OGGETTO: Udienze di convalida dell'arresto, interrogatori di garanzia, rogatorie nei confronti di detenuti

Vista la legge n. 70 del 25.6.20, pubblicata sulla G.U. del 29.6.20, di conversione con modifiche del DL n. 28 del 30.4.20

considerato che tale legge indica il giorno 30.6.20 quale termine di vigenza delle disposizioni di cui all'art. 83 della stessa legge e, in particolare, delle modalità di svolgimento delle udienze ai sensi dei commi 12, 12 bis, 12 quater dello stesso articolo,

visto il provvedimento del Presidente di Sezione Penale in data 1.7.20,

considerato che non sono venute meno le prescrizioni di cautela sanitarie per il contenimento della diffusione del virus Covid 19;

che, in particolare, permane il parametro di riferimento costituito dall'esigenza *“di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”*;

che, allo stato, la casa circondariale di Imperia non dispone di spazi sufficienti e adeguati per procedere alla trattazione delle udienze in oggetto con modalità tali da garantire la sicurezza sanitaria (distanziamento personale, adeguata aerazione);

che, a conferma della permanenza delle esigenze di cautela sanitaria, è prevista per i detenuti la cd. domiciliazione fiduciaria per il periodo di 14 giorni dal loro ingresso in carcere, di talchè non è possibile la loro traduzione in Tribunale;

DISPONE

allo stato, a decorrere dalla data odierna, le udienze di convalida dell'arresto, gli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p. di persone detenute, le rogatorie provenienti da altri uffici giudiziari concernenti soggetti entrati in carcere da meno di 14 giorni saranno tenute in modalità da remoto.

Prego inoltrare la presente comunicazione al Presidente del Tribunale, a tutti i Magistrati e al Personale Amministrativo della Sezione Penale, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati affinché sia dato avviso agli iscritti.

Imperia, 2.7.20

Il Presidente della sezione penale f.f.

(dr. L. Russo)

Prot. n. 80 del 30.06.2020

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Imperia
Ufficio del Procuratore

**Ordine di servizio: – “coronavirus” - accesso dell’utenza – modifica orario
apertura ufficio dibattimento**

Il Procuratore, della Repubblica, confermato ed integralmente richiamato l’ordine di servizio nr. 57 in data 08/05/2020 con cui venivano date indicazioni per la riapertura degli uffici dal giorno 13 maggio 2020, ed in particolare che restano valide le regole generali con accesso consentito solo previa prenotazione

Ritenuta la necessità di ampliare di un giorno (e quindi di portare a nr.3 giorni la settimana) gli orari di apertura dell’ufficio dibattimento

DISPONE

Che l’UFFICIO DIBATTIMENTO sia aperto per l’accesso degli avvocati tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12) con un appuntamento ogni 20 minuti.

Per prenotarsi il difensore dovrà chiamare o recarsi presso il locale consiglio dell’Ordine degli Avvocati indicando i numeri dei procedimenti che intende visionare (che saranno annotati su una apposita lista).

Almeno il giorno precedente a quell’ dell’appuntamento, il Consiglio dell’ordine comunicherà all’ufficio dibattimento la lista contenente l’elenco degli avvocati prenotati ed il numero di procedimento/i che intendono visionare. Ciò consentirà al personale addetto allo sportello di avere già pronti i fascicoli da passare tempestivamente all’avvocato.

Si comunichi a tutto il personale ed al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Imperia 30 giugno 2020

IL PROCURATORE della REPUBBLICA
(Dott. Alberto LAFI)



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Imperia
- Ufficio del Procuratore -

**Ordine di servizio: – “coronavirus” - accesso dell’utenza –
modifica del sistema di prenotazione - ufficio dibattimento**

Ad integrazione e parziale modifica dell’ordine di servizio del 30.6.2020

DISPONE

che l’UFFICIO DIBATTIMENTO sia aperto per l’accesso degli avvocati **tre giorni
alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12).**

I difensori potranno prendere appuntamento telefonando al personale in servizio presso l’Ufficio dibattimento dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì, ai seguenti numeri :

0183-277611 (Ranise)


0183-277679 (Torre)

0183-277690 (Sodi).

Si comunichi a tutto il personale ed al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Imperia 3 luglio 2020

IL PROCURATORE della REPUBBLICA
(Dot. Alberto LARI)



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Imperia
- Ufficio del Procuratore -

**Ordine di servizio: – “coronavirus” - accesso dell’utenza –
modifica del sistema di prenotazione - ufficio dibattimento**

Ad integrazione e parziale modifica dell’ordine di servizio del 30.6.2020

DISPONE

che l’UFFICIO DIBATTIMENTO sia aperto per l’accesso degli avvocati **tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12).**

I difensori potranno prendere appuntamento telefonando al personale in servizio presso l’Ufficio dibattimento dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì, ai seguenti numeri :

0183-277611 (Ranise)


0183-277679 (Torre)

0183-277690 (Sodi).

Si comunichi a tutto il personale ed al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Imperia 3 luglio 2020

IL PROCURATORE della REPUBBLICA
(Dot. Alberto LARI)





TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 6 luglio 2020

**PERDITA DI EFFICACIA DEI PROTOCOLLI
“UDIENZA FILTRO” E “DIRETTISSIME”**

Con l'entrata in vigore della legge 25 giugno 2020, n. 70, di conversione con modificazioni del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, stante l'espressa abrogazione dell'art. 3, lett. i) del D.L. 28/2020, **perdono efficacia, con decorrenza 7 luglio 2020 come da intese, i due seguenti protocolli**, sottoscritti dal Tribunale, dalla Procura della Repubblica, dall'Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale:

- 1) **Protocollo per le “udienze filtro - procedimenti ex art. 550 - opposizione a decreto penale”**, in data 21.5.2020, la cui operatività era stata prevista fino al 31 luglio 2020, salvo proroghe;
- 2) **Protocollo “udienze penali con rito direttissimo in videoconferenza”**, la cui operatività, prevista sino al 15 aprile 2020, era stata prorogata dal sottoscritto *sine die*.

Il presente provvedimento andrà comunicato al Presidente della sezione penale f.f. ed ai Magistrati della sezione penale, al dott. Gorlero, al Procuratore della Repubblica, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati ed al Presidente della Camera Penale.

Il Presidente
dott. Eduardo Bracco





TRIBUNALE DI IMPERIA
- SETTORE PENALE -

OGGETTO: Richiesta appuntamenti per accesso alla cancellerie penali

AL SIG. PRESIDENTE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA

AL SIG. PRESIDENTE CAMERA PENALE DI IMPERIA

Sul Sito Internet del Tribunale di Imperia dallo scorso 14 luglio è in funzione il nuovo gestionale dal quale i Sigg. Avvocati possono accedere per richiedere direttamente gli appuntamenti per l'accesso alle singole cancellerie del settore penale (nonché per richiedere il rilascio delle copie).

La funzionalità del nuovo gestionale rende di fatto inutile continuare ad utilizzare il sistema di richiedere gli appuntamenti (o il rilascio delle copie) inviando una mail all'indirizzo di posta dedicata "penale.tribunale.imperia@giustizia.it".

Questo sistema resterà ancora funzionante sino al prossimo 31.7.2020.

Dal giorno successivo (1.8.2020) gli appuntamenti (e le richieste copie) potranno essere richiesti esclusivamente a mezzo del nuovo gestionale a disposizione sul Sito Internet del Tribunale.

Cordialmente

Imperia, 23.7.2020



Il Direttore
(dr. Nicola Gorlero)



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA**
Ufficio del Procuratore

Oggetto : Ordine di Servizio : “ Coronavirus “ accesso all’Utenza – Integrazione atti precedenti.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Richiamato il precedente Provvedimento Atto Prot. n. 571 assunto l'8 maggio 2020 (come modificato con successivo Prot. n. 80/2020 solo per l'Ufficio Dibattimento) per regolarizzare l'accesso agli uffici della Procura di Imperia da parte degli utenti esterni, nella finalità di ampliare le giornate di accesso degli utenti,

DISPONE

confermando regole generali e modalità di accesso di cui al sopra citato provvedimento n. 571 /2020 (e n. 80/2020) , In particolare la prenotazione telefonica e gli orari nello stesso stabiliti , l'apertura, con decorrenza immediata, al Pubblico nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dei seguenti uffici :

- Segreterie PM
- Ufficio Dibattimento
- Ufficio Casellario
- Ufficio Esecuzioni
- Ufficio Spese di Giustizia

Per l'Ufficio Amministrativo, Ufficio RE.GE ed Ufficio Intercettazioni sono confermate le disposizioni precedentemente adottate.

Si dispone inoltre che il presente provvedimento sia inoltrato all'Ordine degli Avvocati , ai Magistrati e ai Responsabili dei Servizi per la gestione degli appuntamenti secondo quanto stabilito e altro personale amministrativo .

Imperia, 27/7/2020

Il PROCURATORE della REPUBBLICA
di IMPERIA
Dott. Alberto LARI





TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -


Imperia, 14 settembre 2020

**ACCESSO AGLI UFFICI GIUDIZIARI
DEL CIRCONDARIO**

A modifica delle precedenti disposizioni, **i Praticanti Avvocati**, tenuti al rispetto degli obblighi formativi fissati per legge (che prevedono la partecipazione ad un numero minimo di udienze, civili e penali), **potranno accedere liberamente agli Uffici Giudiziari del Circondario.**

Si comunichi al Corpo di Guardia del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sanremo, al dott. Tenga, alla dott.ssa Pizzurro, ai Direttori degli Uffici del Giudice di Pace, al Procuratore della Repubblica ed al Presidente dell'Ordine degli Avvocati.

Il Presidente
dott. Eduardo Bracco





TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 17 settembre 2020

**ACCESSO AL TRIBUNALE DA PARTE
DEGLI AVVOCATI**

A modifica delle precedenti disposizioni, sentito il Procuratore della Repubblica che concorda, dispongo che **i Sigg.ri Avvocati potranno accedere liberamente al Tribunale.**

Si comunichi al Corpo di Guardia del Tribunale, al Procuratore della Repubblica ed al Presidente dell'Ordine degli Avvocati.

Il Presidente
dott. Eduardo Bracco





TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 18 settembre 2020

Oggetto: procedimenti in tema di famiglia legale (fase istruttoria) e di famiglia di fatto.

In relazione a quanto in oggetto, a parziale modifica del provvedimento adottato il 16 c.m., dispongo che:

- i procedimenti in tema di famiglia legale (fase istruttoria) e di famiglia di fatto dovranno essere fissati, di regola, a distanza di 45 minuti uno dall'altro, con facoltà per il Giudice di disporre diversamente (per i procedimenti in cui si prevedono durate minori o maggiori), ma in ogni caso impegnandosi a garantire il rispetto dell'orario stabilito per l'inizio di ciascun procedimento.

L'udienza avrà inizio alle ore 9.15 e terminerà, di regola, alle ore 14.30.

Il Giudice potrà fissare i procedimenti - in ragione della loro complessità o durata - anche in orario pomeridiano, sempre che gli Avvocati non manifestino un'indisponibilità.

Al fine di assicurare il rispetto degli orari sopra indicati, gli Avvocati vengono invitati a non chiedere al Giudice di essere ricevuti nel corso dell'udienza, né a comparire spontaneamente con richieste di celebrazione anticipata della loro causa.

Si comunichi al dott. Canciani, al dott. Romeo ed al Presidente dell'Ordine degli Avvocati.

Il Presidente
dott. Eduardo Bracco





TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Penale

OGGETTO: Udienze filtro procedimenti ex art. 550 c.p.p. e opposizione a decreto penale

Rilevato che il DPCM del 7 settembre 2020 ha prorogato sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al DPCM 7 agosto 2020 in relazione alle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

considerato che non sono venute meno le prescrizioni di cautela sanitarie per il contenimento della diffusione del virus Covid 19;

che, in particolare, permane il parametro di riferimento costituito dall'esigenza "di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone", nonché l'obbligo di indossare le mascherine nei luoghi pubblici al chiuso;

che, dunque, occorre provvedere in ordine alle modalità di svolgimento delle udienze filtro per i procedimenti ex art. 550 c.p.p. e per quelli da opposizione a decreto penale in modo da prevenire possibili assembramenti nel corso del loro svolgimento, posto che i processi sono tutti fissati alle ore 9:00;

che, pertanto, la trattazione dei processi in questione deve essere dilazionata;

DISPONE

che i processi delle udienze filtro vengano tenuti a gruppi a orari diversi in relazione al numero registro generale Dibattimento in ordine crescente, con indicazione che verrà affissa all'esterno dell'aula di udienza.

Si richiede la massima collaborazione anche da parte dei Sigg.ri Avvocati.

Prego inoltrare la presente comunicazione al Presidente del Tribunale, ai Magistrati del dibattimento penale, ai GOP dr.ssa Anerdi e dr.ssa Gamba, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati affinché sia dato avviso agli iscritti.

Imperia, 22.9.20

V. S.,
IL PRESIDENTE
Dott. Edoardo Bracco

Il Presidente della sezione penale f.f.

(dr. L. Russo)



TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Penale

OGGETTO: Udienze filtro procedimenti ex art. 550 c.p.p. e opposizione a decreto penale - PRECISAZIONI

Vista la comunicazione in data 22.9.20, sentiti il parere del COA Imperia e i Colleghi del dibattimento,

a integrazione della comunicazione stessa,

PRECISA

che i processi delle udienze filtro vengano tenuti a gruppi a orari diversi in relazione al **numero registro generale Dibattimento e con indicazione del numero di Registro Generale Notizie di Reato**, con elenco che verrà pubblicato sul sito del Tribunale e comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si richiede la massima collaborazione anche da parte dei Sigg.ri Avvocati.

Prego inoltrare la presente comunicazione al Presidente del Tribunale, ai Magistrati del dibattimento penale, ai GOP dr.ssa Anerdi e dr.ssa Gamba, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati affinché sia dato avviso agli iscritti.

Imperia, 24.9.20

Il Presidente della sezione penale f.f.

(dr. L. Russo)



TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 5 ottobre 2020

UDIENZE DEI GIUDICI DEL LAVORO DI MERCOLEDÌ

Mercoledì 30 settembre u.s. nel corridoio ove i Giudici civili tengono udienza si sono verificati assembramenti, poiché vi erano molte persone in attesa (Avvocati e parti).

In effetti il mercoledì è il giorno critico, in quanto tutti i Giudici civili hanno udienza.

Al fine di ovviare alla criticità ed acquisito il consenso degli interessati, **dispongo che, tutti i mercoledì**, a partire dal prossimo e sino a diversa disposizione, i due Giudici del lavoro non tengano udienza nei loro uffici, ed in particolare:

- **il dott. Roberto De Martino terrà udienza nell'ufficio che occupava la dott.ssa Aschero;**
- **la dott.ssa Francesca Siccardi terrà udienza al piano terra, nell'aula aste giudiziarie.**

Invito poi i Sigg.ri Avvocati ad aver cura di far rispettare ai loro assistiti le misure in tema di distanziamento e uso delle mascherine.

Si comunichi ai Giudici civili, al dott. Romeo ed all'Avv. Di Giovanni.

Il presente provvedimento andrà affisso sulla porta degli uffici del dott. De Martino e della dott.ssa Siccardi.

Il Presidente
dott. Eduardo Bracco





TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 28 ottobre 2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

UDIENZE DEI GIUDICI CIVILI

A causa dell'aggravamento dell'emergenza epidemiologica, al fine di diluire gli accessi nel Tribunale e di evitare gli assembramenti, dato atto che la maggiore criticità si verifica il mercoledì mattina nel corridoio ove tengono udienza i Giudici civili, sentiti gli interessati ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, dando atto che tutti concordano, dispongo quanto segue:

- **il dott. Cento** terrà le udienze del mercoledì e del giovedì nel proprio ufficio, ma alle ore 13;
- **il dott. Longarini** terrà le udienze del mercoledì e del venerdì nel proprio ufficio, ma alle ore 13.
- **la dott.ssa Siccardi** terrà le udienze del mercoledì e del giovedì nella stanza che occupava la dott.ssa Aschero;
- **il dott. De Martino** terrà l'udienza del mercoledì al piano terra, nell'aula aste giudiziarie.

Si ricorda che **tutte le udienze dovranno essere rigorosamente fissate ad orari diversi e scaglionati.**

Si comunichi ai Magistrati, al dott. Tenga, al dott. Romeo, alla dott.ssa Minoia ed all'Avv. Di Giovanni.

Il presente provvedimento andrà affisso sulla porta degli uffici dei quattro Giudici civili interessati.

Il Presidente
dott. Eduardo Bracco





TRIBUNALE DI IMPERIA

Sezione Penale

O.d.S. n. 9/2020

Visto il D.L. n. 137 del 28.10.20, pubblicato sulla G.U. del 28.10.20, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19*”;

considerato che l’art. 23 co. 3 dispone: “*Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 128 del codice di procedura civile e dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale*”;

che il co. 4 D.L. cit. prevede “*La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell’articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato*”; dunque, non è più necessario il consenso delle parti;

che l’art. 24 co. 4 st. DL consente il deposito presso gli uffici giudiziari destinatari di “*tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati*” diversi da quelli obbligatoriamente da depositare nel portale del processo penale telematico;

che è del tutto evidente la finalità di contenere la diffusione del contagio da Covid-19, limitando l’accesso negli uffici giudiziari;

che il Tribunale di Imperia è organizzato per lo svolgimento delle udienze da remote mediante applicativo Teams, indicato dal DGSIA;

considerato che non sono venute meno le prescrizioni di cautela sanitarie per il contenimento della diffusione del virus Covid 19;

che, in particolare, permane il parametro di riferimento costituito dall’esigenza “*di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*”;

dovendosi, dunque, provvedere in ordine alle modalità di svolgimento delle udienze con persone detenute o in stato di arresto per la convalida di arresto e il conseguente giudizio direttissimo;

visto l'ordine di servizio del Presidente di Sezione n. 7/20 del 2.7.20;

DISPONE

1. Si confermano le prescrizioni sanitarie attualmente vigenti:
 - a. quanto alle udienze: il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, l'uso di mascherine – **correttamente indossate** - da parte di tutti i soggetti che accedono all'aula di udienza, la disinfezione delle singole postazioni di udienza ogni volta cambi l'utilizzatore e l'apertura delle finestre ove esistenti; tutte le udienze verranno tenute a porte chiuse, a orari opportunamente distanziati, in modalità tale da garantire l'assenza di assembramenti;
 - b. l'accesso alle Cancellerie deve avvenire con uso di mascherina – **correttamente indossate** - e previa disinfezione delle mani;

2. La partecipazione a tutte le udienze penali (camerali o dibattimentali) delle persone ristrette in carcere per qualunque causa e per ogni motivo (fermo o arresto, custodia cautelare, esecuzione pena) e delle persone internate avverrà con modalità da remoto mediante l'applicativo Teams.

3. Le udienze di convalida dell'arresto, gli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p. di persone detenute, le rogatorie provenienti da altri uffici giudiziari e concernenti persone detenute in carcere verranno tenute da remoto in continuità con quanto previsto dal Presidente di Sezione con provvedimento in data 2.7.20. Gli interrogatori ex art. 294 c.p.p. di persone sottoposte a misura diversa dalla custodia cautelare in carcere possono avvenire mediante l'applicativo Teams ai sensi dell'art. 23 co. 2 DL cit.

4. Le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del giudizio direttissimo si terranno con il sistema della videoconferenza mediante l'applicativo Teams (art. 23 co. 4 DL cit.), anche nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 co. 1 c.p.p. (art. 23 co. 5 ib.). Laddove vi sia malfunzionamento del sistema di collegamento da remoto, si seguiranno le forme ordinarie. I giudizi che proseguono in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale (ai sensi

dell'art. 23 co. 4 e 5 D.L. n. 137/20). Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio.

Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo di custodia a fianco del suo assistito. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 co. 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il luogo più vicino attrezzato per il collegamento da remoto presso il quale l'arrestato verrà condotto per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

Nel caso in cui arrestato e difensore non si trovino nel medesimo luogo, sarà garantita - prima, durante e immediatamente dopo l'udienza - la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di collegamento telefonico riservato.

Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica e i contatti telefonici degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto. Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato o fermato e, se è necessaria, la presenza di un interprete specificando la lingua. Nel decreto si chiederà espressamente anche la presenza dell'ufficiale di PG per la redazione del verbale ex art 146 bis disp. att. A tal fine si pregano gli istituti penitenziari, i commissariati e le stazioni interessate di garantire in loco la presenza di un ufficiale di PG che rediga il verbale a norma dell'art. 136 c.p.p. e art. 146 bis co. 3, 4, 5 disp att. c.p.p. secondo la modulistica già inviata ai predetti Uffici. Il verbale, a fine udienza, andrà sottoscritto dal pubblico ufficiale che ha redatto l'atto e dalle persone intervenute e trasmesso immediatamente al Giudice via Pec che lo allegherà al verbale di udienza nel quale ultimo si darà atto dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137 co. 2 c.p.p.

Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà nel luogo ove si trova l'arrestato.

Il giudice, alla presenza del cancelliere, stabilirà il collegamento, e attiverà la registrazione video – audio (obbligatoria). Da tale momento si intende iniziata l'udienza di convalida.


Si dispone che il presente provvedimento sia comunicato al Presidente del Tribunale, a tutti i Magistrati e al personale amministrativo del Settore Penale, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati affinché sia dato avviso agli iscritti.

Si dispone la pubblicazione del sito internet del Tribunale.

Imperia, 2 novembre 2020

Il Presidente della Sezione Penale f.f.

(dr. Laura Russo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laura Russo', is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a prominent initial 'L'.



TRIBUNALE DI IMPERIA

Sezione Penale

Il Presidente di Sezione ff.,
sentito il Presidente del Tribunale che concorda,
preso atto che si è verificato un caso di Covid-19 tra i lavoratori dell'Ufficio GIP,
dato atto che si provvede alla sanificazione dei locali interessati,
considerato che due magistrati e gran parte del personale addetto all'Ufficio si trovano in
isolamento fiduciario,

DISPONE

**la chiusura dell'Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Imperia sino a diversa
indicazione.**

Le udienze fissate sono rinviate d'ufficio, verrà comunicata la nuova data.

Ai sensi dell'art. 24 co. 4 D.L. n. 137/20 si considerano ammissibili gli invii via PEC dal
difensore legittimato e destinato all'Ufficio GIP/GUP di qualunque atto, da inviarsi
all'indirizzo:

cancelleriagipgup.tribunale.imperia@giustiziacert.it

Si dispone la pubblicazione del sito internet del Tribunale.

Imperia, 3 novembre 2020

Il Presidente della Sezione Penale f.f.

(dr. Laura Russo)



**PROCURA DELLA
REPUBBLICA**

**TRIBUNALE
DI IMPERIA**

LIMITAZIONI ALL'ACCESSO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA

Ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si dispone quanto segue.

L'accesso a tutti gli Uffici del Palazzo di Giustizia di Imperia (Tribunale e Procura della Repubblica), nonché l'accesso all'Ufficio NEP ed agli Uffici del Giudice di Pace di Imperia e di Sanremo, è consentito esclusivamente alle Forze dell'Ordine ed a coloro che sono stati convocati per ragioni di giustizia.

In particolare l'ingresso agli Avvocati è riservato a coloro che debbano partecipare ad un'udienza o che abbiano prenotato un appuntamento con una Cancelleria o Segreteria, ovvero che debbano svolgere attività urgenti, non procrastinabili e non effettuabili in via telematica.

La selezione degli ingressi verrà curata dal Personale dell'Istituto di Vigilanza - negli Uffici ove è presente – che non dovrà consentire l'accesso a chi non ne ha titolo.

Si comunichi ai Magistrati, al Dirigente Amministrativo del Tribunale, al Personale (Tribunale, Procura, UNEP e Giudici di Pace), al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia e all'Istituto di Vigilanza.

Imperia, 4 novembre 2020.

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alberto Lari



Il Presidente del Tribunale
dott. Eduardo Bracco



Sanremo, 01 marzo 2021

**Ill.mo Signor Presidente
della Giunta Regionale della
Liguria dott. Giovanni TOTI**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia,

considerato

- che nell'ambito del piano strategico di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID 19 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della Salute, di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari e l'Agenzia Italiana del Farmaco, hanno elaborato le linee generali del piano attuativo del programma vaccinale, nel rispetto dei principi costituzionali che riconoscono la salute come diritto fondamentale dell'individuo e delle comunità;
- che nella prospettiva di assicurare il conseguimento degli obiettivi, i promotori del piano - nel rispetto dei valori e dei principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione, salute e benessere - hanno qualificato come necessaria la individuazione e definizione dei gruppi da qualificare come prioritari, sulla scorta dell'attuale patrimonio conoscitivo, delle informazioni circa l'efficacia vaccinale e l'immunogenicità nelle diverse fasce di età e nei gruppi a rischio, oltre che sulle caratteristiche epidemiologiche, microbiologiche e cliniche di Covid-19;
- che allo stato, il programma elaborato prevede che le categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali siano gli operatori sanitari e sociosanitari, i residenti e il personale delle residenze sanitarie assistenziali e le persone di età avanzata;
- che i parametri individuati per l'effettuazione di tale scelta sono stati quelli della maggiore esposizione al rischio di contrarre l'infezione, in ragione dell'attività professionale e lavorativa svolta, e della particolare vulnerabilità con riferimento ai soggetti più anziani;

rilevato

- che la progressiva maggiore disponibilità di dosi di vaccino consentirà di estendere il programma ad altre categorie, fra le quali quelle appartenenti a servizi essenziali, come gli insegnanti ed il personale scolastico, le forze dell'ordine, il personale degli istituti penitenziari;
- che nell'ambito di tale valutazione pare necessario evidenziare come la categoria professionale degli Avvocati sia particolarmente esposta al rischio di contrazione del virus, in ragione della natura dell'attività svolta;
- come invero, a mero titolo esplicativo, l'accesso ai Palazzi di Giustizia, agli istituti di pena, le interlocuzioni con i clienti ed i colleghi, necessari per l'esercizio della professione, comportino quotidianamente contatti con molteplicità di persone, e di conseguenza una maggiore esposizione al rischio di contagio, e quindi potenzialmente idonea a sostenere la trasmissione dell'infezione;
- che la vaccinazione degli Avvocati e degli Operatori di Giustizia contribuirà significativamente a contenere la diffusione del virus e a sostenere la resilienza del settore;

chiede

di ottenere l'individuazione degli Avvocati e degli Operatori di Giustizia quale categoria prioritaria nell'ambito del programma di vaccinazione, in ragione della particolare esposizione al rischio di contagio e conseguentemente

chiede

che gli avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Imperia vengano ricompresi nelle priorità per la somministrazione dei vaccini, individuando le modalità più idonee ed offre ogni possibile contributo organizzativo per lo svolgimento delle relative operazioni di vaccinazione.

Con osservanza.

Il Presidente
avv. Bruno Di Giovanni

Via XXV Aprile n. 67 - 18100 IMPERIA
Tel. 0183 767197- 0183546996
Fax 0183 767197- 0183768215
e-mail: segreteria@avvocati-imperia.it

prot. N. 222/22 D.C. 29/04/2022



**PROCURA della REPUBBLICA
di IMPERIA**

**NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE
AL CONTROLLO SANITARIO PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19**

Visto il D.L. n. 24.3.2022 n. 24;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute in data 28 aprile 2022;

DISPONE

a far data dal 1° maggio 2022

- per l'accesso nelle sedi giudiziarie non è più richiesto il possesso della certificazione verde Covid 19, né il rilevamento della temperatura; conseguentemente, il personale in servizio di vigilanza non dovrà più provvedere a richiedere di esibire la certificazione, né a far rilevare la temperatura;
- non è più obbligatorio, per l'ingresso e la permanenza negli uffici giudiziari, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine FFP2 o chirurgiche), che è tuttavia **fortemente raccomandato**, in particolare in presenza di più persone, ferma la necessità di mantenere il distanziamento interpersonale;
- è pure raccomandata l'adozione di comportamenti prudenti e rispettosi delle primarie esigenze di salute, in particolare nei confronti dei soggetti "fragili".

Si comunichi ai magistrati, a tutto il personale amministrativo ed alla p.g., al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, alla società di vigilanza "La Vigile".

Imperia 29 aprile 2022

IL PROCURATORE della REPUBBLICA
(Dot. Alberto LARI)